

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— V LEGISLATURA —

(N. 30)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **NENCIONI, CROLLALANZA, DINARO, DE MARSANICH, FRANZA, FILETTI, FIORENTINO, GRIMALDI, LATANZA, LAURO, PICARDO, TANNUCCI NANNINI e TURCHI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1968

### Modifica dell'ordinamento universitario

ONOREVOLI SENATORI.

#### I) Premessa

Può riuscire davvero singolare che, dopo un lungo periodo d'inerzia, si sia avanzata la pretesa da parte del Governo di procedere a radicali riforme dell'istruzione universitaria, proprio negli ultimi giorni della passata legislatura quando ormai mancava assolutamente il tempo per ogni ragionata discussione e votazione.

Eppure i mali dell'Università erano stati autorevolmente denunciati. Tutte le più alte assise accademiche e le associazioni universitarie hanno, per anni ed anni, rivolto invano il loro appello ai governi. La Conferenza permanente dei rettori, l'Associazione nazionale dei professori di ruolo, l'Associazione nazionale dei professori incaricati, la Unione degli assistenti universitari, il FUAN, l'UNURI, moltissimi Consigli di facoltà, pur con diverse valutazioni, hanno continuato a denunciare la situazione di disagio, ormai divenuta cronica, e ad invocare i provvedimenti necessari, in sede legislativa ed amministrativa.

Nel corso del XVIII Congresso dell'Associazione nazionale dei professori universita-

ri di ruolo, tenuto a Pisa dall'1 al 3 marzo di quest'anno, è stata ribadita la responsabilità dell'attuale regime. In uno dei più importanti documenti approvati sono stati rilevati « i gravi e fondati motivi di insoddisfazione degli studenti » e si è precisato che la « responsabilità del fallimento della progettata riforma universitaria è imputabile essenzialmente alla classe politica nei confronti della quale l'ANPUR ha rivolto una costante e purtroppo vana azione di stimolo ai fini della riforma universitaria ».

Si è atteso che la situazione divenisse disperata ed insostenibile; quando poi si è accennato a passare a qualche pratica realizzazione, allora il Governo e la maggioranza di centro-sinistra hanno dimostrato la più grave confusione ed incertezza negli orientamenti seguiti. Basta, in materia, seguire l'andamento delle ultime vicende della passata legislatura.

A) Si è insistito con tanto impegno per l'approvazione integrale del disegno di legge n. 2314 quasi fino all'assurdo.

Ora, in tale disegno di legge, patrocinato con molta costanza dal ministro Gui, ben poco spazio era lasciato alle autonomie sta-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tutarie dei singoli Atenei, e si prevedeva una disciplina di legge tanto minuziosa e diffusa da rendere inutili e gli statuti e le stesse circolari. Per di più vi era contemplata una vera mostruosità giuridica: ossia la previsione, fatta in una norma di legge ordinaria, di delegazioni legislative, senza però indicarne i limiti ed i criteri direttivi, secondo l'articolo 76 della Costituzione.

Tutto questo era dettato dal più rigoroso ed estremo spirito antiautonomistico, col fine evidente di estendere al massimo i poteri del Governo.

B) Ma, negli ultimissimi giorni della legislatura precedente, il Governo ed in particolare il ministro Gui, abbandonarono la precedente posizione di assoluto accentramento e presentarono un nuovo disegno di legge, ispirato addirittura all'estremo opposto. In tale nuovo disegno di legge, infatti, era proposto di lasciare a ciascun Consiglio di facoltà — integrato con rappresentanze delle altre componenti escluse in base al diritto attuale, e cioè i professori incaricati, gli assistenti ordinari, gli studenti — piena libertà d'introdurre qualsiasi innovazione e deroga.

In altri termini, ogni sede universitaria sarebbe stata, di fatto, investita di una specie di delega legislativa in bianco e resa capace di darsi qualsiasi ordinamento particolare, anche se singolare e radicalmente diverso da quelli propri delle altre Università. Sarebbe, così, stato sovertito ogni postulato dell'autonomia: autonomia rettamente intesa significa che nella legge, in modo conforme al suo più alto significato, siano prescritte solo le disposizioni generali dei principi e dei limiti fondamentali, mentre negli statuti autonomi di ciascuna Università venga determinata la disciplina più particolare ed immediata, tenendo conto di esigenze ed ispirazioni locali e particolari.

Orbene, il Governo ed il Ministro, in pochissimi giorni, da un progetto che avocava tutta la regolamentazione delle Università alla legge, primaria o delegata — e quindi allo Stato —, saltarono al disegno opposto di spogliarsi di ogni potere norma-

tivo, disperdendolo fra i tanti Consigli delle facoltà universitarie.

C) Ma ciò non basta! Venuta a cadere, con la fine della legislatura, ogni possibilità di far approvare nuove leggi riformando quelle già vigenti, il Ministro ha compiuto un altro passo del tutto diverso dai precedenti: ha, infatti, inviato ai rettori una lunga circolare in cui sono definite ampiamente tutte le innovazioni alla pratica della vita accademica e tutti i provvedimenti richiesti nelle attuali condizioni, che potevano venir adottati sulla base della legislazione vigente.

Ora, secondo l'onorevole Gui, quanto si può fare sulla base della legislazione vigente, sembra davvero molto. Ma, proprio la lettura di questa circolare deve indurci a severe meditazioni. Nessun Governo, nessuna maggioranza parlamentare che volesse agire seriamente, procederebbe «infatti» a profonde riforme, se prima non fosse stata davvero accertata l'insufficienza delle leggi, già prima vigenti. Occorre sempre ricordare che altra cosa è fare le leggi, altra è interpretarle e farle applicare in maniera corretta.

Solo se, dopo essere state rettamente ed effettivamente applicate, le leggi dimostrino la loro insufficienza, allora si rende necessario modificarle od innovarle.

Pare, invece, assurda e contraddittoria la pretesa di correggere, con la semplice approvazione di nuove norme giuridiche, pratiche sbagliate, fondate sulla disapplicazione e sulla negazione delle leggi già vigenti. Nessuno ci può garantire che il Governo che non è riuscito a fare rispettare la legge vecchia, sarà domani capace di fare attuare nel modo migliore la legge nuova.

È certamente questo un problema di costume, ma è anche un problema di diritto, poichè, se ancora ha un qualche valore il principio della divisione dei poteri, è pacifico che la pura e semplice approvazione di una legge nuova non vale a sostituire l'attività amministrativa necessaria ad applicare le norme giuridiche.

Proprio la considerazione di tanta confusione e contraddittorietà ci deve ammonire che bisogna rimeditare tutto il problema, senza jattanza, senza superficialità, tenendo conto di tutti i diversi dati, di tutte le idee e di tutte le proposte suggerite da ogni parte.

## II) *Esigenza di una scelta*

Un ordinamento universitario non è solo un complesso di norme tecniche, valutabili per la loro efficienza e coerenza, ma soprattutto una scelta di cultura e un modo di porre il rapporto fra scuola e società e fra scuola e Stato. Sotto questo primario aspetto va valutata ogni proposta di modifica e verificato l'ordinamento vigente.

Bisogna chiedersi: quale scelta di cultura ispira l'ordinamento (proposto o vigente)? Quale logica tende ad imporre i rapporti fra l'Università e la società e lo Stato?

È ovvio che ogni classe dirigente tende a conferire alla scuola — ed in particolare all'Università, che ne è massima e condizionante espressione — la funzione conservatrice di prefigurare la propria riproduzione all'infinito, di perpetuare, cioè, la propria immagine e somiglianza nelle nuove generazioni di dirigenti. Tale funzione puramente conservatrice può trovare un ostacolo o una limitazione nelle esigenze di sviluppo della società — sviluppo spirituale come materiale — e pertanto viene generalmente temperata con una più o meno alta considerazione per la ricerca scientifica, che viene conferita all'ordinamento scolastico, nella convinzione, oggi prevalente, che il progresso di una società coincida con il suo potenziamento economico.

Questo duplice ordine di preoccupazioni, cui si vuole da parte del potere che assolva l'Università, viene definito — con espressione oggi in voga — « funzione razionalizzatrice » dell'istruzione universitaria; « funzione » che, sulla base della logica deterministica che la ispira, dovrebbe essere rivendicata laddove si governa e contestata dove si è all'opposizione.

A questa « funzione » viene assolto generalmente in Occidente con il ricorso ad or-

dinamenti universitari, che da un canto lasciano al potere la facoltà di stabilire minuziosamente e rigidamente i fini, i mezzi e la struttura dell'Università, dall'altro concedono a questa una delimitata e programmata autonomia funzionale, per quanto attiene in particolare alla ricerca.

L'autonomia dell'Università, in questo quadro, consiste nella possibilità da parte di essa di autodecidere come assolvere ai compiti, che sono prefigurati nelle loro caratteristiche quantitative e qualitative, impostile dal potere politico, il quale a sua volta cerca, come meglio sa e può, di conciliare in essi preoccupazioni politiche ed economiche, più che essenza politica e sociale.

La scelta, dunque, sembrerebbe polarizzarsi fra un tipo di Università comunque funzionale al sistema sociale e politico — in rapporto di funzionalità con la società (questa intesa come sistema produttivo) e lo Stato (questo in genere considerato come gruppo politicamente dominante) — ed un tipo di Università alieno dal sistema — in rapporto di conflitto. Il rapporto « di funzionalità », però, presuppone una contrazione dell'autonomia, se non necessariamente una completa subordinazione, e concorre al rafforzamento ed alla razionalizzazione del sistema. Il rapporto « di conflitto » è solo di fatto sostenibile e provocabile, chè è impensabile che un legislatore, consapevolmente, istituzionalizzi e riconosca la rivoluzione permanente. Un rapporto di autonomia organica, in questa logica deterministica, non è concepito, poichè una volta ridotto il concetto di società a quello di apparato produttivo e consumatore, non è accettabile alcuna neutralità dinanzi al suo meccanismo ed alle sue esigenze, essendo una tale neutralità economicamente passiva, quindi ostile al massimo grado.

È una strettoia, alla quale i parametri ed i metodi di analisi marxisti — non diversamente da quelli deterministici di certo capitalismo programmato — non offrono rilievo. Questo spiega perchè il comunismo ufficiale non sia riuscito a dare una risposta convincente al « movimento studentesco » — che pure si rifa a canoni marxisti-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

leninisti — quando questo ha cominciato a contestare come « Università dei padroni », non solo l'attuale Università, ma qualsiasi ordinamento universitario che si ponga in rapporto di funzionalità con le esigenze di sviluppo della società capitalistica e non in conflitto aperto con esse.

Lo schieramento comunista ha obiettato al « movimento studentesco » che il rapporto fra Università e sviluppo « non comporta necessariamente una più stretta subordinazione ai meccanismi ed alle condizioni del sistema », che — d'altro canto — lo « sviluppo delle forze produttive comporta con sè, irrisolte, le contraddizioni con i rapporti di produzione » e che « lo sviluppo delle forze produttive comporta una carica che può essere dirompente rispetto alla parzialità e distorsione di un meccanismo basato sul profitto ».

Lo schieramento comunista, in sostanza, ha sostenuto che contestazione e funzionalità possono coesistere e che lo sviluppo del capitalismo non elimina le sue contraddizioni, ma anzi le accresce e le generalizza, fino a renderle « dirompenti ».

Per non rilevare la sua riserva mentale, però, ha finto di non considerare che una Università che esaurisca la sua ragion d'essere nella funzionalità alle esigenze scientifiche, tecnologiche, di quadri dello sviluppo produttivo — come del resto accade negli Stati comunisti — anche se formalmente fosse autonoma, non lo sarebbe nella sostanza, perchè la subordinazione è concettualmente e necessariamente connessa ad un rapporto di esclusiva funzionalità.

Lo schieramento comunista voleva intendere che si può avere una Università apparentemente « funzionale », che poi sia invece, nella realtà, in conflitto con il sistema, come infatti è nella logica delle proposte avanzate dai comunisti.

È questa riserva mentale, che il comunismo ufficiale non ha saputo ancora trasmettere al « movimento studentesco », dopo essere riuscito con irrisoria facilità a far recepire dalla maggioranza governativa, nella scorsa legislatura, gran parte delle sue impostazioni.

D'altra parte è stato impossibile al « movimento studentesco » resistere alla facile

tentazione di replicare anche che qualsiasi sistema, non solo si sviluppa, ma in parte si « razionalizza », cosicchè lo sviluppo diventa occasione e strumento di autoconservazione. Replica, questa, talmente ovvia e scontata che non può essere sfuggita al comunismo ufficiale, il quale però avrebbe potuto prevenirla o obiettarla, solo rivelando quella riserva mentale, che invece ipocritamente ed opportunisticamente tace per non turbare giochi politici a più vasto raggio.

La logica marxista — sia quella comunista che quella programmatica di marca socialdemocratica — non offre vie d'uscita: una volta assuntosi che vi sia un necessario rapporto di integrazione tra Università e sistema — questo inteso come sistema economico e produttivo — ed una volta aprioristicamente negata l'esistenza di valori autonomi rispetto a questa costruzione deterministica, non resta che scegliere fra il rafforzamento del cosiddetto « nemico di classe » e la distruzione o la paralisi dell'Università.

L'Università, dal suo canto, in ogni caso, ne subisce un danno mortale, giacchè viene a trovarsi in una alternativa fra la mortificazione della completa subordinazione e la degradazione a palestra di rissosi ludi rivoluzionari.

Questa strangolatrice alternativa in cui in effetti si trova l'Università, spiega la sua crisi attuale, la quale, infatti, dipende non tanto da defezioni quantitative e da lacune tecniche — dovute agli ordinamenti ed ai metodi didattici e scientifici — quanto dall'anormale condizione in cui si dibatte. Condizione che si traduce in una drammatica situazione di equilibrio instabile tra un ruolo, subordinato, al servizio dello sviluppo socio-economico ed un ruolo parimenti subordinato rispetto alla contestazione globale. Lo sviluppo economico poi, essendo in continua evoluzione, sia rispetto alla dimensione che ai metodi, imporre all'Università di rincorrerlo continuamente. Senza considerare che, nell'ordinamento politico italiano, lo sviluppo economico è interpretato attraverso i filtri delle prevenzioni, delle ubbie e delle impostazioni ideologiche della partitocrazia, i quali lo distorcono e ne

danno una previsione di sviluppo non coerente e non corrispondente ai meccanismi economici.

L'Università è in crisi — crisi paurosa ed ormai insopportabile — perchè ha perduto la sua autonomia. Non che formalmente sia di molto più costretta che nel passato — benchè, almeno in Italia, l'ordinamento gentiliano del 1923 fosse più autonomista, non solo dell'attuale, ma anche di quello che il ministro Gui aveva proposto — ma lo è nella sua essenza e nella sua collocazione, nel contesto delle istituzioni e delle categorie della società.

L'Università ridotta — nella migliore delle ipotesi e quando non sia degradata a mera scuola superiore — ad organizzazione per la ricerca scientifica e per l'insegnamento, ha perduto la sua peculiare essenza, quindi l'unica vera garanzia di autonomia: l'essenza culturale, che è costituita di valori e di certezze. L'Università non è più luogo di cultura, che è comprensione del proprio tempo, sotto tutti i suoi vari aspetti e momenti, e auspicio del futuro, ma organizzazione produttrice in parte e distributrice di nozioni. Come tale, al di là di ogni formale autonomia, essa è « integrata » nel sistema — nella sua logica e nella sua follia — ed inserita nel determinismo cieco ed impietoso della società attuale, la quale sempre meno si riconosce nel modo di essere e di funzionare delle istituzioni democratiche vigenti, che tuttavia presumono di interpretarla e di programmarla. La cultura è uscita anche dall'Università, dopo essere stata scacciata dalla società. L'Università, privata dei suoi ancoraggi culturali, non soltanto si trova in balia di forze estranee più potenti di lei — sia che siano rappresentate dalla rabbia rivoluzionaria, che dalle interferenze politiche, tecnologiche ed economiche, nel loro instabile combinarsi ed elidersi — ma viene anche a trovarsi al limite della sopravvivenza come istituzione.

L'Università che ha per scopo — oltre all'insegnamento — la sola ricerca scientifica, senza avere un definito *plafond* culturale,

cosa può fare, se non contraddirsi e frustrarsi?

Le *scienze esatte*, per la loro crescente tendenza alla specializzazione, tendono a frantumare l'unità del sapere, cioè a contraddirsi il concetto stesso di Università; d'altro canto, le *scienze dell'umano*, private di valori morali sui quali possano essere verificate diventano meccanica ripetizione anche se scientifica di ciò che è e di ciò che è stato, senza capacità creativa ed innovativa, se non nell'ambito di un determinismo sociologico, che non « inventa » né « crea », ma tutt'al più « scopre », in meschini tentativi di asserita razionalizzazione.

L'Università, che fosse privata anche della sua funzione di ricerca — che ne fa una categoria distinta nell'ambito delle istituzioni scolastiche — e che fosse ridotta a semplice fornitrice di insegnamento, cesserebbe di essere se stessa, per divenire una normale scuola superiore.

Le cose stando così — si potrebbe concludere — tanto vale rinunciare ad avere una Università — se non nominalmente — e risolversi a creare una diversa istituzione scientifica e didattica. Noi riteniamo fermamente che: non si può rinunciare alla Università, perchè l'Università è l'istituzione che più è meglio può creare e diffondere cultura, senza della quale nessuna società sopravvive; anche se appare sempre più evidente l'opportunità di creare accanto ad essa altri organismi per l'istruzione superiore, più agili e funzionali, che rispondano alle esigenze « tecniche » della società. Con l'affermarsi della coalizione di centro-sinistra, sull'onda degli entusiasmi sociologici e programmati delle nuove idee, si era cercato di fare previsioni dettagliate ed imperative dei bisogni cui avrebbe dovuto assolvere a medio e lungo termine l'Università. Ora questi entusiasmi sono sbolliti (salvo che per coloro che pappagliescamente vi pervengono solo oggi) non solo perchè l'Università non si è dimostrata disponibile per questo ruolo funzionale, ma anche perchè si è scoperto che le previsioni erano errate, che i mezzi erano comunque inadeguati e che, soprattutto, le

cosiddette esigenze dello sviluppo economico, nell'ambito scolastico non sono riducibili a rigidi e fissi schemi, ma sono talmente e così rapidamente dinamiche, da rendere necessario per il loro assolvimento delle strutture più rapide nella resa, più agili e fungibili, di quanto non possa essere qualsiasi Università. In particolare si è scoperto — statistiche alla mano — che la produzione ha bisogno più che altro di quadri intermedi, facilmente riqualificabili, i quali possono essere forniti da un diverso tipo di istruzione superiore, senza bisogno di terremotare l'Università e di farla venir meno ai suoi alti compiti formativi. « È meglio — hanno detto i diretti interessati, che su questo piano sono i più attendibili — che l'allievo conosca bene le cose facili, piuttosto di avere idee confuse conoscendo non bene le cose difficili ».

Dobbiamo sforzarci di salvare l'Università nella sua essenza e nella sua autentica e nobile funzione di creatrice e conservatrice di cultura; dobbiamo rinnovare l'ordinamento dell'Università, dal momento che esso non ne garantisce più né l'efficienza né la vita.

\* \* \*

Come mai — si può chiedere — la crisi dell'Università italiana si è iniziata nel dopoguerra ed è esplosa in questi anni, se il suo ordinamento sostanzialmente data dal 1923, cioè dalla riforma Gentile, ed il testo unico del 1933, le modifiche del 1939 e quelle del dopoguerra non hanno modificato concettualmente l'architettura del disegno gentiliano?

Generalmente questo interrogativo viene risolto, concludendo che la crisi universitaria non è che un momento patologico, determinato dall'enorme incremento della popolazione studentesca, che avrebbe reso pletorica ed insufficiente l'Università, e dal travolgente progresso delle scienze e delle tecnologie, che avrebbe lasciato indietro la vecchia struttura degli Atenei ed in particolare la tradizionale ripartizione del sapere, modellata sulle antiche Facoltà.

La conclusione, disinvolta e semplicistica, non resiste ad un esame approfondito. È fuor di dubbio che l'esplosione studentesca e le lacune tecniche e strutturali abbiano creato un disagio che ha aggravato la crisi, ma questo disagio non è sufficiente a spiegare lo smarrimento in cui tutte le componenti universitarie versano attualmente, senza eccezione, nemmeno in quelle sedi che non soffrono di problemi di crescita. Del resto basterebbe chiedersi come mai siano piombate in crisi le istituzioni universitarie dei Paesi anglosassoni, che pure sono all'avanguardia per mezzi, attrezzature, capacità ricettiva e strutture, per rendersi conto che il motivo della crisi non può essere individuato in questi aspetti.

L'America del nord, che è considerata alla testa della gara scientifica e tecnologica, che ha Università numerose ed ultramoderne (*colleges*, dipartimenti, attrezzature scientifiche e didattiche di primissimo ordine, bilanci favolosi), che fino a qualche tempo fa veniva indicata come modello da seguire e come traguardo da conseguire, soffre di un analogo malessere rivoluzionario degli Atenei. E allora?

C'è da dedurre che il numero ha inganizzato la protesta, non che l'ha determinata; che il ritardo scientifico e tecnologico può aver determinato momentanee complicità e cointerescenze nella rivolta, non che abbia causato la crisi.

La crisi, ripetiamo, sta nel vuoto culturale in cui si trova l'Università, in Italia come altrove.

Una società democratica come quella attuale, nella quale si è proceduto alla distruzione o all'inversione dei valori morali e spirituali, in nome di un diffuso edonismo e con la logica dei meccanismi produttivi, avendo mantenuto legata a sè l'Università, in pratica l'ha svuotata e privata di ancoraggi culturali. Una società senza coscienza, agnoscita ed indifferente, tutta assorbita nella logica ferrea del produrre più e meglio, per più e meglio nutrire i propri componenti, perché questi più e meglio possano produrre (e così di seguito), non solo ha dovuto bandire la cultura dal-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

la propria anima, ma ha dovuto imporre anche all'Università uguale sacrificio.

Cosicchè, se ancora trentacinque anni fa poteva essere sufficiente indicare per l'Università scopi scientifici e didattici, dato che il contenuto culturale era implicito, perchè era nelle società nelle quali e per le quali l'Università viveva, oggi, se si vuole salvare l'Università — per quello di benefico e di veramente importante che può conferire alla società — bisogna fornire ad essa la possibilità, e garantirgliela, di darsi autonomamente ed originalmente un contenuto di cultura.

Il fascismo — per tornare all'Italia — che era ideologicamente e moralmente definito — quindi culturalmente —, ancorando l'Università a se stesso ed accentuando il suo ruolo immediato didattico e scientifico (la formula gentiliana, secondo la quale l'Università oltre che insegnare doveva promuovere il progresso della scienza), la legava pur sempre ad una scelta di cultura; mentre la democrazia postbellica, ideologicamente e moralmente indifferente, quando non contraddittoria, legando l'Università a se stessa, in realtà la fissa a qualcosa di indistinto e bruto, come ad una pietra.

L'Università del periodo fascista era ancorata a delle certezze e a dei valori culturali, che la riempivano e la vivificavano; l'Università della democrazia, nella migliore dell'ipotesi, è costretta alla rissa culturale, che la avvilisce ed esaurisce. Il fascismo, così, poteva limitarsi ad indicare gli scopi dell'Università, nella ricerca scientifica e nell'insegnamento, perchè il contenuto culturale era implicito; mentre l'attuale democrazia che si traduce in un ordine agnostico, deve rassegnarsi ad avere una Università senza cultura — una non Università — o deve sganciare da sè l'Università, conferendole un'autonomia sociale e garantita, che crei la premessa perchè essa si ricrei un contenuto. Si è sostituita a quella che era una sicura ancora, una pietra che minaccia di far affondare l'Università: si restituiscia ad essa la libertà di navigazione rompendo i legami, gli ormeggi paralizzanti.

Se l'Università occidentale soffre generalmente di un vuoto di cultura, quella comu-

nista — anch'essa in grave crisi, come provano le agitazioni di studenti e docenti che si verificano nei Paesi comunisti — che opera in un contesto totalitario, perciò non agnostico, evidentemente soffre di una « errata » cultura. Se da noi si è rifiutata la comprensione del nostro tempo — cioè la cultura — e di questo soffrimmo, nel mondo comunista il disagio nasce dal ripudio di « quella » interpretazione della realtà, di « quella » cultura.

\* \* \*

Allo stato attuale delle cose — a parte la discussione sui singoli istituti, tuttora non esaurita nell'ambito stesso dei vari gruppi proponenti — tre sono i tipi di ordinamento universitario sui quali si dibatte: quello vigente, quello proposto dalla maggioranza di centro-sinistra e quello comunista.

Quello vigente risulta, come vedremo in seguito, dalla stratificazione del testo unico del 1933, della Carta della scuola del 1939 e dei provvedimenti parziali del dopoguerra sulla riforma Gentile del 1923; quello proposto nella scorsa legislatura dal centro-sinistra — anche se appare destinato a subire ulteriori modifiche tecniche — nella sua ispirazione emerge dalle « linee direttive del piano di sviluppo della scuola »; quello comunista, infine, anche se sarà aggiornato alla luce delle tensioni e delle contestazioni poste in atto dal « movimento studentesco », non si discosterà molto dal disegno della proposta Berlinguer, a meno di clamorose contraddizioni. Al momento, altre soluzioni non sono sul tappeto. Tutti e tre gli ordinamenti, benchè nati in temperie diverse, vengono ricondotti alla stessa logica: anche l'ordinamento vigente, che pure in grandissima parte è ancora quello fascista, giacchè anch'esso è stato privato del suo retroterra culturale, che per Gentile era implicito nella società e nell'ordinamento statuale del suo tempo e che nel 1939, nella Carta della scuola di Bottai, fu espressamente richiamato con l'affermazione che insegnamento e ricerca dovevano svolgersi « in un ordine di alta responsabilità politica e morale »,

espressione forse impropria ed insufficiente, ma comunque vincolante.

Tutti e tre gli ordinamenti — allo stato — pongono un rapporto — più o meno efficiente e coerente — di funzionalità tra Università e società, come è interpretata dalla sua attuale classe dirigente politica. È ovvio che il vigente ordinamento, proprio perchè vecchio, questo rapporto lo esprima con scarsa efficacia (di qui il solo motivo della riforma, secondo gli innovatori demo-marxisti).

Il progetto del centro-sinistra esplicitamente richiama come suoi scopi: l'adeguamento delle strutture universitarie ai « bisogni dello sviluppo » della comunità nazionale e la messa al passo dell'Università con l'ordinamento democratico italiano. È un tentativo di rendere l'Università funzionale all'ordine politico ed economico in atto. La cultura, i valori morali sono del tutto assenti.

Per il progetto comunista lo scopo è ancora più culturalmente carente: allargare quantitativamente e « qualitativamente » — sul solo piano scientifico — l'Università, per favorire l'esplosione delle asserite contraddizioni del sistema (che per i marxisti non è inteso prevalentemente nel suo aspetto umano, ma in quello economico). Quella comunista vuole essere una « funzionalità rivoluzionaria ». Il suo obiettivo è sì quello di fornire alla società, nel numero richiesto, tecnici e laureati — quadri intermedi e superiori — ma perchè questi possono svolgervi un ruolo « dirompente ». In questo quadro, per il Partito comunista italiano, l'« autonomia del sapere » — della quale formalmente dovrebbe sostanziarsi la nuova Università — è « autonomia della riflessione sullo sviluppo delle forze produttive della società e della cultura, rispetto alle cieche esigenze dei meccanismi di mercato », il che rappresenta un ancoraggio ideologico, non culturale; peraltro comunque insufficiente, considerato che nelle società comuniste l'Università sembra respingerlo.

Se la preoccupazione per la cultura non fosse di per sè sufficiente, prima e sopra di ogni valutazione politica, a determinare

l'opposizione a questa logica funzionalistica — comunque orientata — si potrebbe obiettare che la tensione rivoluzionaria e l'intolleranza sono talmente diffuse ed esplosive nell'Università di oggi, che è pressochè impossibile voler imporre all'istituzione universitaria una qualsiasi « funzione » eteronomia, rispetto a quella naturale ed autonoma di creatrice e distributrice di cultura.

Del resto, in una società precaria come la nostra, dove il limite di maggioranza del consenso sul dissenso (dissenso che è di fondo e riguarda i principi costitutivi dell'ordine vigente) è ridotto e dove, al livello giovanile, sicuramente sono più i dissenzienti dei consenzienti, è illogico porre il problema in termini di « funzionalità », perchè questi non consentono alcuna sintesi valida e sufficientemente rappresentativa. I casi, infatti, sono due: una Università « funzionale » non può essere accettata da coloro che, per diversi motivi e da contrastanti punti di vista, vogliono modificare l'attuale assetto socio-politico; una Università « rivoluzionaria » o « dirompente » non può, per contro, essere ammessa da chi vuole e deve mantenere quest'ordine. Nè vale affermare che lo Stato, in quanto offre un pubblico servizio, ha il diritto di imporre anche in questo settore il rispetto delle regole del gioco, perchè bisognerebbe avere uno Stato in grado di esercitare questo diritto-dovere; mentre abbiamo uno Stato che, per la situazione psicologica, per il deterioramento dei valori morali e solidaristici, per difetto di volontà politica e per inadeguatezza delle istituzioni, non sa, non vuole, non può farsi valere.

È per questo che la lunga discussione sulla riforma dell'ordinamento universitario, così come si è svolta, anzichè liberare l'Università dal suo disagio, dai suoi sospetti, dalle sue inquietudini, ha aggravato la tensione, facendole toccare punte di follia e di anarchia. L'aver impostato il problema del rinnovamento dell'Università in questi termini angusti e jugulatori, non poteva che dar luogo ad uno stato di disperata rabbia e a contrapposizioni, non solo e non tanto estremiste, ma nichiliste.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È sconcertante — ma sommamente indicativo — che le forze politiche dell'arco che si definisce democratico (dal PLI al PCI), non abbiano inteso in quale vicolo cieco si cacciavano e costringevano il problema. Ma soprattutto è clamoroso e solare — a non voler far torto all'intelligenza ed alla fantasia degli uomini — che i sistemi di idee cui si rifanno queste forze politiche, non consentono più soluzioni di sintesi a questo, come agli altri grandi problemi della società.

È nell'ambito culturale che va riportato il problema: ambito che è quello proprio e naturale dell'Università il cui compito — o « funzione » che dir si voglia — è quello di creare cultura — cioè valori e certezze (certezze, non verità: il che è profondamente diverso) — per conoscere ed interpretare il nostro tempo e costruire un ordine ad essa cultura ispirato.

Non si tratta di creare un'Università per assecondare la società nei suoi moduli deterministici di sviluppo, o per costruire un nuovo ordine ispirato a diversi canoni ideologici; ma di avere una Università in grado di elaborare, sulla base della risultante delle varie discipline, nuove ipotesi culturali, secondo il metodo che è proprio dell'istituzione universitaria, che è *composta* di ricerca e d'insegnamento, il che ne fa una categoria diversa, rispetto all'istituto di ricerca ed alla scuola.

Se i valori culturali che l'Università concorre ad elaborare si riveleranno contraddittori con quelli che noi riteniamo pseudovalori imperanti, allora e solo allora si determinerà un conflitto con l'ordine vigente; cosicché non possa essere prefigurata a priori l'attitudine dell'Università nei confronti del sistema — comunque inteso — ma solo individuata a posteriori, dopo una verifica culturale che l'Università stessa deve fare e di fronte alla quale ogni onesto deve inchinarsi.

Se è vero che i « valori » dell'attuale ordine sono esatti ed esaurivi rispetto ai problemi del nostro tempo, sopravvivranno alla verifica culturale, cosicché l'Università non potrà non risultare « funzionale » rispetto ad essi; se, invece, non reggeranno

al vaglio della cultura, allora non sarà stata un'ipotesi ideologica aprioristica ad aver rivoluzionato il sistema per il tramite anche di una Università precostituita ad *hoc*, ma sarà stata la cultura: il che rappresenterebbe per tutti gli onesti una conquista.

\* \* \*

L'Università che noi vogliamo, insomma, è una Università creativa: che, cioè, *crei* cultura, anzichè recepirla meccanicamente ed acriticamente dalla società, per razionalizzarla o mediarla. È, perciò, una Università libera quanto alla coscienza, autonoma quanto alla struttura.

In questo quadro, compito della legge ordinatrice dell'Università è quindi quello di promuovere questa libertà e di garantire quest'autonomia.

Il fatto che l'Università di Stato impieghi danaro pubblico, non può essere considerato un diritto a limitare quest'autonomia, giacchè la comunità trova il corrispettivo al proprio esborso non nel controllo, ma nel servizio che l'Università le rende, il quale, per essere culturalmente ispirato, semmai è più prezioso e redditizio. Lo Stato ha il diritto - dovere, non già d'interferire nella vita universitaria, ma di controllare che il pubblico denaro che conferisce venga speso rettamente e secondo gli scopi per i quali è destinato. Anche riguardo alle innovazioni che richiedano ulteriori stanziamenti, l'autonomia totale dell'Università può essere coerentemente disciplinata e garantita, nel senso che la legge può prevedere un automatismo di meccanismi, che le Università, singolarmente o nel complesso, non meno che l'Amministrazione, possono attivare.

Si ritiene inoltre che, poichè le Università rilasciano titoli di studio validi per tutto il territorio della Repubblica e poichè con essi i laureati dovranno esercitare le professioni o ricoprire gli uffici, lo Stato che si fa garante di tali titoli deve a sua volta accertarsi di come vengano rilasciati e deve disciplinarli. Il fatto che i titoli universitari abbiano valore universale, non presuppone necessariamente una discipli-

na legislativa, potendo le Università, attraverso un organo collegiale di coordinamento, sostituirsi — o totalmente o come iniziativa — al potere politico nel creare una disciplina uniformatrice. Il richiamo alla garanzia che lo Stato fornirebbe ai titoli accademici, è poi fuori di luogo: la laurea — o comunque il titolo universitario — non è abilitante di per sé alla professione — se non in pochissimi casi, peraltro contrari alla norma costituzionale ed allo stesso spirito del sistema universitario — tanto che la legge impone l'esame di Stato per l'esercizio delle professioni o concorsi — legislativamente disciplinati — con esami per l'accesso ai pubblici uffici.

È con l'esame di Stato che la comunità controlla la preparazione professionale dei laureati; è dopo questo esame soltanto che lo Stato abilita i laureati all'esercizio della professione. Visto che c'è un controllo a posteriori, non si vede perchè anche a priori, nella fase formativa, lo Stato dovrebbe « controllare », se non presupponendo una sfiducia, che in ogni caso è inaccettabile.

Il potere, pertanto, può ritenersi soddisfatto e garantito anche esimendosi dal disciplinare meticolosamente ordini e corsi di studio e lasciando all'Università nel suo complesso — per quanto attiene ai problemi connessi con l'universalità dei titoli — ed alle singole sedi di autoregolarsi come ritengono più utile e conseguente, per promuovere il continuo aggiornamento non solo delle discipline da impartire, ma anche delle tecniche didattiche.

### III) *Precedenti storici ed evoluzione dell'ordinamento universitario.*

Per esporre il nostro pensiero con chiarezza, è necessario spingere lo sguardo nel passato con un sommario esame dei principali testi da cui il nostro ordinamento universitario ha tratto i caratteri peculiari nella sua evoluzione ormai secolare.

1) Secondo le più comuni osservazioni, nella storia recente dell'Università italiana sono da distinguere quattro tappe: la legge Casati del 1859; la riforma Gentile del 1923; i provvedimenti De Vecchi del 1935;

i provvedimenti seguiti dalla fine della guerra ad oggi.

Nella relazione premessa alla legge Casati, promulgata il 13 novembre 1859, era dichiarata la preferenza per « un sistema medio di libertà sorretta da quelle cautele che la contengano entro i dovuti confini e da quelle guarentigie che l'assicurino e la difendano contro i nemici palesi ed occulti i quali la farebbero traviare e ne guasterebbero il frutto ».

La scelta era fondata su di un sommario esame degli ordinamenti allora in vigore nei paesi europei: si legge, infatti, nella stessa relazione: « Tre sistemi principali si offerivano da abbracciare: — quello d'una libertà piena ed assoluta, la quale, come in Inghilterra, esclude ogni ingerenza governativa, — quello in cui, come nel Belgio, è concesso agli stabilimenti privati di far concorrenza cogli istituti dello Stato, — quello infine praticato in molti Paesi della Germania, nel quale lo Stato provvede all'insegnamento non solo con istituti suoi propri, ma ne mantiene eziandio la direzione superiore, ammettendo però la concorrenza degli insegnamenti privati con quelli ufficiali. A quali di questi sistemi volesse dar si la preferenza, non fu argomento di molte dubbiezze. Una libertà illimitata che è conveniente ed opportuna in Inghilterra, dove i privati sono da tanto tempo avvezzi a far da sè ciò che altrove è lasciato al Governo, non potrebbe senza pericolo esperimentarsi da noi. Anche al secondo sistema possono essere opposte gravi difficoltà da chi si preoccupi di certe condizioni peculiari del nostro Paese. Restava pertanto da abbracciare il partito più sicuro, vale a dire un sistema medio di libertà... ».

In tal senso, si volle consentire « il libero insegnamento », « col dare così agli insegnanti ufficiali, come ai dottori delle Facoltà ed a quanti fornissero prove di speciale attitudine, il diritto di far corsi privati, affinchè ciascuno avesse modo di manifestare il proprio valore e i giovani fossero tratti ad udirli piuttosto dal merito individuale dell'insegnante che non da un articolo di regolamento ». I professori erano, pertanto, distinti in ordinari, straordinari

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e liberi, con la seguente ripartizione di compiti: « Le materie più importanti e generali s'insegnano dagli ordinarii, le specialità delle scienze da professori straordinarii: e ciò quanto allo Stato. Gli insegnanti liberi poi professano qualunque ramo di scienza che meglio risponda ai loro studii e per il quale abbiano date le necessarie prove di capacità ».

Di conseguenza ai corsi svolti a titolo privato dai professori « liberi », equivalenti grossso modo ai nostri liberi docenti, era attribuito « lo stesso valore legale dei corsi a titolo pubblico » (art. 102 della legge Casati). Era prevista pure la partecipazione dei « privati insegnanti » alle commissioni di esame, di profitto e di laurea (artt. 135 e 136).

All'articolo 47 si riscontra, poi, la concezione fondamentale dei fini dell'istruzione universitaria secondo la stessa legge Casati: « L'istruzione superiore ha per fine di indirizzare la gioventù, già fornita delle necessarie cognizioni generali, nelle carriere sì pubbliche che private in cui si richiede la preparazione di accurati studi speciali, e di mantenere ed accrescere nelle diverse parti dello Stato la cultura scientifica e letteraria ». Appariva, così, determinato il duplice fine di ricerca e d'insegnamento, diventato poi tradizionale nella configurazione della nostra Università.

Bisogna, peraltro, osservare che nella legge Casati l'autonomia giuridica degli Atenei e dell'istruzione superiore appariva assai circoscritta per molti e diversi profili. Nemmeno era chiarita la natura giuridica delle Università regie, o statali, per le quali, trattandosi di organi dello Stato, era fin dubbio che avessero personalità giuridica. Il numero delle Facoltà e delle materie d'insegnamento era stabilito nella stessa legge (artt. 49 e 51). Mentre « la durata, l'ordine e la misura » secondo cui dovevano essere dati gli insegnamenti, erano rimessi ai regolamenti governativi di esecuzione della legge stessa (v. art. 55). Inoltre, va ricordato che le nomine dei professori ordinari avvenivano sulla base di concorso, con giudizio di Commissioni illuminate dal Ministro. I professori venivano, quindi, nominati dal Re

fra le persone dichiarate idonee dalle Commissioni (art. 57), oppure, prescindendo da ogni concorso, le persone proposte dal Ministro in virtù della fama acquistata negli studi (art. 69). Non era prevista alcuna chiamata di professori di ruolo da parte delle Facoltà, e per tutti i posti rimasti vacanti doveva essere indetto il concorso per ordine del Ministro. I rettori (art. 31) ed i presidi di facoltà (art. 160) erano nominati dal Re, ed esercitavano mansioni piuttosto limitate di ordine amministrativo e disciplinare. Circostritti erano anche i compiti in materia didattica dei Consigli di facoltà:

- a) ripartizione dell'insegnamento fra le diverse cattedre;
- b) presentazione dei programmi annuali dei corsi alle deliberazioni del Consiglio superiore di pubblica istruzione.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione era designato per nomina del Re (art. 6), ed esercitava mansioni di ordine consultivo nei confronti del Ministro (artt. 7, 8, 9, 10, 11) e disciplinare (artt. 12 e 13).

2) Dopo la legge Casati si venne ad affermare nel Paese un forte movimento in favore dell'estensione dell'autonomia universitaria. Nel 1882 il Ministro della pubblica istruzione, Baccelli, presentò un progetto in cui si prevedeva, fra l'altro, l'autodeterminazione delle Facoltà in materia didattica, il sistema di scelta dei docenti per chiamata di Facoltà, il governo delle Università conferito al rettore elettivo.

Ma, il progetto non arrivò all'approvazione, e per potere realizzare sul piano normativo il principio dell'autonomia, fu d'uopo attendere fino alla riforma Gentile del 1923, compiuta col regio decreto 23 settembre 1923, n. 2102 (emanato a seguito della legge 3 dicembre 1922, n. 1601, con cui furono attribuiti i pieni poteri al Governo).

Alla luce di tante esperienze anteriori e successive, quella riforma ci appare oggi come un punto luminoso, posto ad un'altezza per noi irraggiungibile. Gli avversari del Gentile antichi, come pure quelli di più recente estrazione, riconoscono questa verità evidente, e solo cercano di sviare il discorso, col sorvolare sul significato e sul valo-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re dell'opera del compianto Maestro, oppure col ricordarne le ispirazioni culturali derivanti da pensatori idealisti e liberali, precedenti o contrastanti col regime politico in vigore nel 1923. Si vorrebbe, così, proporre una sorta di sdoppiamento e di antitesi di personalità fra il Gentile come pensatore e fautore di una riforma universitaria ed il Gentile uomo politico.

A noi non interessano queste acrobazie di pensiero, le quali mostrano tutta la loro infondatezza e tutta la loro assurdità.

Quel che importa è ricordare come la riforma del 1923 abbia rappresentato un profondo ed organico rinnovamento in armonia con l'alto insegnamento della cultura nazionale dell'epoca e con le esigenze delle professioni e degli uffici, manifestatesi nella società italiana di allora.

All'articolo 1, comma 1, di tale regio decreto vennero ben preciseate le funzioni dell'Università, nei seguenti termini: « L'istruzione superiore ha per fine di promuovere il progresso della scienza e di fornire la cultura scientifica necessaria per l'esercizio degli uffici e delle professioni ». In questi termini il fine scientifico-culturale era posto davanti alle esigenze didattiche-professionali, accogliendosi perciò l'ordine inverso rispetto a quanto sancito nell'articolo 1 della legge Casati, ove invece al primo posto era indicata l'esigenza di ordine didattico-professionale. Fu così riconosciuto il carattere preminentemente scientifico degli studi superiori.

Sempre all'articolo 1 del regio decreto del 1923, al terzo comma, era risolta la questione della natura giuridica delle Università, con una dichiarazione di principio nel senso dell'autonomia. Si legge, infatti, quanto segue: « Le Università e gli istituti hanno personalità giuridica e autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, nei limiti stabiliti dal presente decreto e sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro della pubblica istruzione ». Significativo è notare il riconoscimento della dignità di soggetti giuridici, superando ogni visione centralistica delle Università come semplici organi dello Stato, e cioè come articolazioni e ripartizioni interne della Pubblica ammi-

nistrazione. L'autonomia appare, poi, qualificata nei tre aspetti, amministrativo-didattico-disciplinare, riecheggiando, così, la famosa enunciazione di Silvio Spaventa, fautore delle libertà accademiche.

In correlazione con tale principio molta parte delle regole era lasciata agli statuti delle singole Università, emanati con decreto reale su proposta del Senato accademico, udito il Consiglio di amministrazione e le singole Facoltà, costituenti l'Università (art. 80).

Rientravano, così, nella materia propria degli statuti persino la determinazione di « a) facoltà dirette a fini speciali; b) scuole dirette a fini speciali; c) scuole di perfezionamento » (v. artt. 2 e 6). Ancora era lasciato alla disposizione degli statuti un ampio settore didattico: « le materie di insegnamento, il loro ordine e il modo in cui devono essere impartite » (art. 2), oltreché « a) il numero minimo di materie, alle quali gli studenti debbono iscriversi; b) il numero e le modalità degli esami di profitto; c) le modalità dell'esame di laurea o diploma ».

Non risultava, quindi, rigida la separazione fra materie fondamentali e materie complementari. E, correlativamente, era soppressa ogni distinzione fra i professori di ruolo, titolari dei due gruppi di materie (art. 19).

In tale modo agli studenti era riconosciuta la piena libertà di studio, consentendosi loro di predisporre il piano degli studi secondo le proprie direttive.

L'esame di Stato fu la conseguenza logica delle premesse sopra esposte (autonomia didattica e libertà di studio). I titoli conseguiti nelle Università ebbero soltanto valore di qualifiche accademiche; chi intendeva esercitare la professione, doveva superare uno speciale esame, mediante il quale, lo Stato accertava se i laureati o diplomati, seguendo liberamente gli studi nelle varie Università, avessero raggiunto la preparazione necessaria per esercitare la professione.

Altro concetto base della riforma era la distinzione delle Università in tre categorie: categoria A), istituti a completo cari-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

co dello Stato; categoria B), istituti a carico dello Stato e degli enti; categoria C), istituti liberi, senza alcun contributo dello Stato.

Conforme al principio della più larga autonomia appare anche la disciplina relativa agli assistenti, oltreché quella riguardante il personale tecnico e subalterno, la quale veniva determinata soprattutto da norme prescritte da ciascuna singola Università (art. 63). Anzi, solo col decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, si ebbe l'istituzione di un ruolo statale definitivo degli assistenti e lettori ordinari, mentre secondo la concezione originaria del regio decreto del 1923 presso ciascuna Università potevano istituirsi posti di ruolo di assistente, a carico del bilancio dell'Università stessa (art. 62). L'assistente era, quindi, un funzionario della propria Università, e non un impiegato dello Stato.

La struttura universitaria accolta col regio decreto del 1923 appariva idonea ad assicurare il massimo sviluppo delle iniziative intese ad introdurre ogni adeguata innovazione nell'ordine degli studi, nonché il più proficuo rapporto tra la scuola e la viva cultura di quel periodo.

Già si è notato come, secondo le linee del regio decreto del 1923, era consentita una notevole possibilità a ciascun Ateneo di predisporre un proprio ordine di studi, in luogo dell'uniformità oggi vigente. A confermare tale principio, era sancita la norma dell'articolo 47, ultimo comma, riguardante i trasferimenti degli studenti dall'una all'altra sede. Ivi era, infatti, previsto: « *Gli studi compiuti e gli esami superati presso le Università o istituti superiori di cui all'articolo 1, hanno valore legale per ogni altra Università o istituto. La diversità di ordinamenti didattici, che può verificarsi tra le stesse Facoltà o scuole di sedi diverse a norma dell'articolo 2, comma ultimo, non è di impedimento ai trasferimenti dell'una o dell'altra Università o istituto.* ».

Occorre aggiungere, altresì, che con la riforma Gentile era dato di chiamare uomini di cultura, scrittori e scienziati insigni, ad insegnare negli Atenei, anche senza avere

seguito la normale carriera accademica: era così possibile il conferimento della libera docenza, senza avere sostenuto gli appositi esami, a « persone venute in alta fama di singolare perizia nella materia » che dovevano insegnare. In tal caso l'abilitazione era conferita con decreto del Ministro, su proposta del Consiglio superiore della Pubblica istruzione (articolo 41).

Si consentiva, persino, la nomina a professore di ruolo, prescindendo da ogni procedura di concorso, di insigni studiosi. La disposizione di legge era formulata come segue: « persona... la quale per opere, scoperte, insegnamenti sia venuta in sì alta fama di singolare perizia nella materia che dovrebbe professare, da essere considerata maestro insigne della materia medesima ». Per tali nomine occorreva una proposta di un Consiglio di facoltà o scuola, deliberata con voto favorevole di almeno tre quarti dei professori di ruolo appartenenti ad essa, e con motivata relazione. Il Ministro, poi, doveva sottoporre la proposta al giudizio del Consiglio superiore della Pubblica istruzione, ed in caso di parere favorevole col voto di due terzi almeno dei suoi componenti procedeva alla nomina (vedi articolo 17 cpv. del regio decreto 1923).

Ma forse ancor più significativa è la disposizione per cui potevano far parte delle Commissioni per la nomina dei professori di ruolo anche « cultori della materia » (vedi art. 17, comma primo, del regio decreto 1923). In questo modo, gli uomini di cultura, estranei al mondo accademico, potevano pure venire chiamati a giudicare nell'idoneità e sulla carriera di uomini provenienti dalla *routine* scolastica e cresciuti nelle aule universitarie fino dai primi giorni successivi al conseguimento della laurea.

3) La larga autonomia concessa dalla legge Gentile, intento di precursore ispirato, fu criticata. Si cita un passo del discorso di G. Zingali alla Camera dei deputati in data 5 marzo 1935, nel corso del quale paradossalmente affermava: « Arriveremo in qualche facoltà di giurisprudenza ad una cattedra di tecnica dell'allevamento del baco

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

da seta ». Con queste parole era messa in evidenza, sia pure per assurdo, la possibilità offerta dalla piena autonomia riconosciuta a ciascuna Facoltà di determinare il numero e l'ordine delle materie di studio. Inconvenienti erano sorti anche per quanto riguarda la libertà degli studenti di scegliere il proprio piano di studi.

L'idea del Gentile richiedeva dei temperamenti, più che « per le generali inclinazioni accentratrici del regime politico dell'epoca », come ripetono gli amatori dei luoghi comuni, per il fatto che la piena libertà ed autonomia esigono condizioni ambientali favorevoli ed un notevole grado di preparazione, sia da parte dei docenti che degli studenti.

Oggi, si sente invocare da molti l'abolizione della distinzione fra materie fondamentali e materie complementari, in quanto si richiede che ogni studente possa liberamente determinare il proprio piano di studi. Vi sono, però, altre voci, pure autorevoli, in senso contrario. È lecito credere giustificato che negli anni 20 e negli anni 30 vi fosse chi giudicasse almeno prematura, dopo lunga abitudine di accentramento e di uniformità, una liberalizzazione tanto estesa come quella voluta dal grande Maestro, filosofo ed educatore.

Col regio decreto-legge 2 giugno 1935, numero 1071, contenente « modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore » vennero introdotte alcune importanti e radicali innovazioni.

Significativa, a questo riguardo, è la distinzione fra insegnamenti fondamentali e complementari, sancita all'articolo 2 di tale decreto-legge. Fu stabilito l'obbligo di iscrizione, di frequenza e di esame per un determinato numero di insegnamenti, specificando che « gli insegnamenti fondamentali sono obbligatori per il conseguimento della laurea o diploma », e che lo studente deve, inoltre, scegliere, fra gli insegnamenti complementari, « almeno quanti ne occorrono per completare il numero degli insegnamenti richiesto per il conseguimento della laurea o del diploma ».

Tale ripartizione fra insegnamenti era, poi, resa rigida ed uniforme per tutte le Facoltà

italiane, in quanto fu stabilito che mediante regolamenti del potere centrale (allora decreti reali) doveva essere determinato, in rapporto alle singole lauree o diplomi: « a) l'elenco degli insegnamenti fondamentali; b) il numero massimo degli insegnamenti complementari che potranno essere stabiliti in aggiunta agli insegnamenti fondamentali; c) il numero complessivo degli insegnamenti necessari per il conseguimento della laurea o del diploma » (art. 4 regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071). In tal modo l'oggetto delle materie complementari e la impostazione dei piani di studio dipendevano da regole uniformi per tutto il territorio nazionale.

Fu anche prescritto che i posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà fossero riservati, per almeno due terzi, agli insegnamenti fondamentali; e che gli altri posti potessero essere assegnati anche ad insegnamenti complementari (art. 3 regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071).

Da notare è anche un irrigidimento riguardante la libera docenza, ritenuta per tradizione il titolo dell'insegnamento privato o libero. L'abilitazione alla libera docenza venne, infatti, limitata soltanto per le materie corrispondenti ad « insegnamenti costitutivi delle Facoltà » (art. 10). Fu anche previsto che il Ministro determinasse annualmente le materie per cui poteva concedersi la docenza, nonché, per ciascuna materia, il numero massimo dei nuovi liberi docenti (articolo 10, comma secondo).

Sembrerebbe eccessivo vedere questa disposizione del numero chiuso delle libere docenze come frutto di una visione autoritaria e burocratica, in contrasto con le esigenze della cultura; esigenze che potrebbero interpretarsi nel senso di ammettere ad una alta qualificazione accademica non poche persone in numero determinato, ma tutti coloro che risultassero capaci e meritevoli. Al contrario, è da ricordare come Maestri e uomini di cultura si siano sempre dimostrati restii ad allargare i ranghi dell'Accademia! Fra tante affermazioni in merito sarà sufficiente citare il famoso discorso pronunziato al Senato, il 26 gennaio 1921, da Benedetto Croce, allora Mi-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nistro della pubblica istruzione e riprodotto nel secondo volume delle sue *Pagine sparse* col titolo: *Questioni universitarie*.

Bisogna, altresì, ricordare che l'abolizione del numero chiuso per le libere docenze si sia avuta solo con la legge 30 dicembre 1958, n. 1175, ossia dopo 15 anni dall'inizio della legislazione cosiddetta liberalizzatrice. Ma, vi è di più: il criterio del numero chiuso delle libere docenze fu confermato fino alla legge 26 marzo 1953, n. 188, ed alla legge 11 giugno 1954, n. 357, che vi apportò delle modificazioni. Al terzo comma dell'articolo 2 di tale legge 1953, n. 188 (modificato dalla legge 1954, n. 357), era, infatti precisato: « Per le discipline ammesse alla abilitazione, il Ministro stabilisce, sentito il parere della sezione prima del Consiglio superiore, il numero massimo di abilitazioni da concedere in ciascuna disciplina, per ciascuna sessione, numero che in nessun caso potrà essere superato ».

Altro aspetto della riduzione delle autonomie di ciascuna singola sede era dato dalla regola per cui i posti di ruolo di aiuto e di assistente — anche se in ruolo presso le singole Università — dovevano essere conferiti in seguito a concorso per esami banditi dal Ministro, e con Commissione nominata dal Ministro stesso (art. 12).

Si può, infine, notare come l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071, contenesse una disciplina, con un ordine di preferenza per il conferimento degli incarichi, molto precisa. È singolare constatare, a proposito, che la legge n. 62 del 24 febbraio 1967, all'articolo 7 prescriva un rigoroso ordine di precedenza per l'assegnazione degli incarichi, il quale appare ispirato a criteri in tutto e per tutto simili a quelli seguiti dal legislatore del 1935, pur con le adeguate innovazioni.

Ora, da molte parti la norma del 1967 è stata salutata come un rimedio efficace, valido e sufficiente a far cessare tanti lamentati abusi nella prassi consueta per il conferimento degli incarichi, instauratasi negli anni scorsi, per opera dei Consigli delle Facoltà.

Un'innovazione altamente positiva del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071, riguarda le sanzioni disciplinari a carico

degli studenti. Nell'articolo 52 del regio decreto 1923, n. 2102, era previsto: « Le punizioni disciplinari, che, secondo la gravità delle mancanze, possono essere inflitte agli studenti, saranno determinate dallo statuto di ogni Università o istituto superiore ». Con una simile disposizione, è chiaro che in materia disciplinare mancava la garanzia suprema delle legalità; e come se ciò non bastasse si dava adito alla possibilità di diseguaglianza nella qualificazione e nella previsione di punizioni per gli stessi fatti illeciti, da sede a sede. L'autonomia qui trovava un'estensione fin esagerata, tanto da venire in conflitto con le esigenze fondamentali di garanzia del diritto individuale.

Ottene, l'articolo 16 del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071, che rimane in vigore pur con le modificazioni di cui al decreto legislativo 5 aprile 1945, n. 238, è previsto un sistema di punizioni disciplinari a carico degli studenti, per cui sono accolti i principi di legalità, *nulla poena sine lege*, e di contraddittorio, *nulla poena sine iudicio*. Naturalmente, va ricordato che l'applicazione di simili principi nella funzione disciplinare incontrano sempre, per necessità, delle attenuazioni in confronto col diritto penale generale. Ciò si spiega col fatto che la punizione disciplinare è attività amministrativa concernente l'intera posizione giuridica degli individui sottoposti ed il complesso dei loro doveri, valutabili solo in modo discrezionale. Si ricordano a proposito ampie trattazioni contenute negli atti di un Convegno internazionale, indetto dall'*Institut Belge des sciences administratives*, raccolte nel volume *L'exercice de la fonctions disciplinaire* (ed. Bruxelles 1965). A pagina 189 e seguenti di tale volume, fra le conclusioni si afferma: « L'opinion la plus généralement admise est que le droit disciplinaire, de par sa nature même, et par la variété des situations qu'il est appelé à régir, ne se prête guère à une codification complète ».

I principi di legalità, di tipicità delle fati-specie punibili, la loro tassatività, perciò, incontrano dei limiti inevitabili nel codice di diritto disciplinare derivanti dalla stessa natura della materia. Il legisla-

tore deve cercare di attuare fin dove possibile tali principi, ma nessuno potrebbe avere la pretesa di andare oltre un certo segno. Così, si nota che l'applicazione di molte delle sanzioni disciplinari avviene in ipotesi indicate non con precise statuizioni di fattispecie, ma con parametri valutativi molto generici ed espressioni assai late ed indeterminate, quali i richiami a nozioni come onore, morale, rettitudine, dignità, decoro, e così via. Basti pensare alle più recenti leggi professionali ed alle leggi sul pubblico impiego, ove simili concetti ricorrono più di frequente.

Non ci sembra, poi, che le disposizioni di cui all'articolo 16 del regio decreto-legge 2 giugno 1935, n. 1071, nè quella applicativa di cui all'articolo 46 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269 (regolamento degli studenti), prevedano ipotesi per l'applicazione di sanzioni disciplinari ispirate a concezioni autocratiche ed oppressive. Senza dilungarci oltre, basti ricordare che nel corso del ricordato Convegno internazionale sui problemi delle sanzioni disciplinari, un autorevole giurista straniero faceva osservare che fra i motivi comuni per l'applicazione delle punizioni sono da considerare: « 1) le maintien de l'ordre public qui englobe les mesures à prendre pour le bon fonctionnement du service; 2) le respect due au prestige de l'autorité et de l'administration » (v. Jeukens in *L'exercice de la fonction disciplinaire*, cit., pag. 217 s.).

Questa digressione a proposito di un tema importante, quale l'esercizio della potestà disciplinare, ci è sembrata utile per dimostrare come sovente nel parlare delle leggi del passato si cada nel superficiale e nel luogo comune, facendo di ogni erba un fascio. Si ama insistere solo su qualche aspetto particolare, come su talune dichiarazioni della « Carta della scuola » circa il significato dell'educazione sportivo-militare e sul rapporto tra studi e politica, con evidente intento denigratorio, ma si evita l'esame analitico e più preciso della legislazione (nel senso qui criticato si vedano gli scritti, peraltro pregevoli ed accurati, di Pierangelo Catalano, raccolti nel fascicolo intitolato *Per l'aggiornamento delle Uni-*

*versità italiane*, edito a cura del « Centro studi sociali » - Milano, pag. 11).

E si tace persino sul fatto che la Carta della scuola resta un documento fondamentale che, se non ebbe che scarse applicazioni, lo si deve al fatto che era stata concepita solo col fine di delineare gli indirizzi per le future leggi. Si trattava, dunque, di enunciazioni programmatiche di principio, tuttora valide, insufficienti però di per sé a disciplinare rapporti giuridici ed a costituire l'ordinamento, che risultava invece dall'insieme delle leggi contenenti regole più specifiche, secondo la mai decaduta nostra tradizione giuridica.

4) A descrivere in generale gli inizi del quarto periodo, nell'evoluzione della nostra legislazione universitaria, dal mutamento della forma di regime ad oggi, si è scritto: « La restaurazione degli ordinamenti democratici portò alla restaurazione dell'autonomia universitaria, con i decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, numeri 264 e 272 e 5 aprile 1945, n. 238 » (vedi Catalano, *Per l'aggiornamento delle Università italiane*, cit. p. 12).

In effetti si ebbero molti provvedimenti legislativi nel senso di decentrare molte delle funzioni del Ministro ai Collegi accademici, ai Consigli di facoltà soprattutto ed ai Corpi accademici, composti dai professori di ruolo. A tali collegi, infatti, fu concesso di designare, mediante votazione, i propri presidi di Facoltà ed i rettori magnifici. Fu restituito alle Facoltà il potere di determinarsi liberamente in merito alla destinazione dei posti, alle nomine, ai trasferimenti dei professori di ruolo, al conferimento degli incarichi. Si stabiliva, poi, che le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre fossero elette dalle Facoltà, coi voti di tutti i professori di ruolo. Significativo pare il fatto che con legge 30 dicembre 1947, n. 1477, l'Assemblea costituente regolò il Consiglio superiore della Pubblica istruzione, già ricostituito su basi elettive con decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 272, richiamando in vigore le disposizioni che facevano obbligo di sentirne il parere.

Simili disposizioni, allora, furono vanta-  
te come un segno della riconquistata liber-  
tà, dopo il periodo dell'oppressione (v. Di  
Domizio, *L'Università italiana, lineamenti  
storici*, Milano 1952, pagg. 240-250; Ferrari,  
*Costituzione e funzioni del Consiglio supe-  
riore della Pubblica istruzione*, Milano 1950,  
pag. 7 segg., 38 segg.).

Oggi, le valutazioni dominanti appaiono  
per così dire rovesciate. La composizione  
elettiva delle Commissioni giudicatrici dei  
concorsi viene additata come fonte di abu-  
si e di corruzioni morali, come ad esem-  
pio affermava l'onorevole Montanti nella  
relazione alla sua proposta di legge n. 2689,  
presentata il 23 marzo 1965 alla Presidenza  
della Camera dei deputati. Anche il relato-  
re del famoso disegno n. 2314, l'onorevole  
professor Ermini, accennava all'esigenza di  
modificare il sistema elettivo per ovviare  
ai « fenomeni di malcostume » già verifi-  
catisi (a pagg. 23 e 24 della sua « Relazio-  
ne » di maggioranza).

Gli onorevoli Valitutti, Badini Confalonieri  
e Giomo (a pag. 20) della loro « Rela-  
zione » di minoranza rilevavano che « il si-  
stema elettivo si è reso sommamente pa-  
droneggiabile da quei centri di potere uni-  
versitario che sono stati chiamati *baronie*  
e dalla natura del corpo elettorale, la mag-  
gioranza del quale è di regola sostanzial-  
mente estranea e indifferente alla materia  
della cattedra messa a concorso ».

Le estese attribuzioni conferite, almeno  
formalmente, agli organi accademici hanno  
suscitato le recenti ribellioni contro le  
baronie universitarie e lo strapietere dei pro-  
fessori di ruolo. Il disegno di legge n. 2314  
del Governo, sotto questo punto di vista,  
rappresenta una reazione: nell'articolo 23  
appare una minuta elencazione dei doveri  
accademici in contrasto radicale con l'autonomia didattica. Ciò forse era dovuto al-  
l'imprecisa cognizione della realtà uni-  
versitaria e dei suoi aspetti. La relazione Vali-  
tutti, in proposito, contiene un'osservazione  
critica di valore generale, che sembra da  
tener presente: « È di tutta evidenza che  
se l'Università si organizza come scuola  
secondaria per ciò stesso si trasforma in  
scuola secondaria. Quanti nella pur legitti-

ma insoddisfazione dell'attuale indisciplina,  
ritengono di dare all'Università un ti-  
po di disciplina proprio di altri gradi scola-  
stici, non si avvedono di mettersi su una  
strada in fondo alla quale non c'è e non  
può esserci il ristabilimento dell'Universi-  
tà ma il suo declassamento. Ovviamente è  
contraddittoria la pretesa di volere che i  
docenti universitari siano posti in condi-  
zione di integrarsi sempre più nella figura  
e nella responsabilità di scienziati e di trat-  
tarli nello stesso tempo come una specie  
molto particolare di minorenni corrigendi  
o di *minus habentes* ».

Bisogna, però, far osservare che la piena  
autonomia riconosciuta ad esempio per  
quanto concerne le chiamate dei professori  
di ruolo ha dato luogo a taluni gravi incon-  
venienti. Si sa ad esempio che i raddoppia-  
menti di cattedre, che l'articolo 1 della leg-  
ge 24 febbraio 1967, n. 62, arriva a consen-  
tire persino per cattedre di ruolo, con nu-  
mero di studenti superiore a 250, sono ri-  
masti in massima parte lettera morta. Co-  
sì è avvenuto perchè i Consigli di facoltà,  
composti di professori ordinari, hanno ri-  
fiutato sistematicamente di procedere alla  
richiesta dei posti di ruolo destinati per  
legge allo sdoppiamento. È noto che l'affol-  
lamento eccessivo dei corsi ed il conse-  
guente distacco tra insegnante e discente  
costituisce una delle più grandi fonti dei  
mali che affliggono la nostra Università.

Ancora nel suo intervento alla Camera  
dei deputati del 16 gennaio 1966 (v. *Atti  
parlamentari, C. D., IV legislatura, Discus-  
sioni*, pag. 42361) l'onorevole Valitutti rile-  
vava l'esigenza di « rendere indipendente  
l'operazione dello sdoppiamento sia dal po-  
tere discrezionale delle Facoltà sia da quel-  
lo del Ministro e di condizionarla al verifi-  
carsi di situazioni oggettive, non perchè  
avessimo sfiducia nel Ministro ma perchè  
il Ministro si deve anche difendere: quan-  
do il Ministro ha un eccessivo potere discre-  
zionale è indifendibile dalla pressione delle  
forze esterne ».

Proponeva, quindi, di ricorrere ad un  
congegno per lo sdoppiamento *ope legis*  
delle cattedre affollate oltre un certo limite.

In questo specifico ma importantissimo campo, quindi, è stato unanimemente riconosciuto che l'autonomia, ossia il potere discrezionale delle Facoltà, si è risolta in un gravissimo danno per il servizio pubblico dell'istruzione superiore e per la stessa collettività. E viene, quindi, invocata una grande restrizione alle concessioni fatte con tanto entusiasmo nei giorni della liberazione.

Assai duro appare, poi, il giudizio globale sulle autonomie di un accreditato rappresentante della maggioranza, l'onorevole Codignola, nel suo intervento alla Camera dei deputati del 10 gennaio 1968.

« Così intorno all'albero dell'autonomia si intreccia tutta una ipocrita prassi di concessioni reciproche tra burocrazia e centri di potere accademico, riducendosi l'autonomia della ricerca e dell'organizzazione scientifica alla burletta della autonomia di fare i propri comodi da parte di tutti i gestori e di tutti i destinatari del servizio universitario. Protetta dalla burocrazia, in uno scambio permanente di favori, l'autonomia dei centri di potere gestisce, con la generosa libertà che le è da noi consentita, l'interesse dei gruppi o dei singoli, ben raramente quelli della comunità universitaria nel suo complesso e, quindi, in *primis* della comunità studentesca ». L'altro aspetto interessante riguarda il Consiglio superiore della Pubblica istruzione. Il Ferrari, come già si è accennato, ha dedicato a tale istituto un'opera meritevole di attenzione, intitolata *Costituzione e funzioni del Consiglio superiore della Pubblica istruzione* (Ed. Giuffrè, Milano 1950). A pag. 8 di tale opera si legge che la rinascita del Consiglio superiore « nella sua nuova struttura e funzionalità democratica, era da considerare pregiudiziale ad ogni progetto di rinnovamento della scuola ». E poco più oltre lo stesso pensiero ritorna: « Certo si è che il nuovo ordinamento del risorto Consiglio superiore è da considerare la pietra angolare della auspicata ed attesa riforma della scuola, giacchè in ogni caso non si può e non si deve prescindere, anche al di fuori di ogni espressa disposizione di legge, dal suo pa-

rere in ordine a disegni fondamentali attinenti alla pubblica istruzione ».

Negli attuali intendimenti della maggioranza appare, invece, il progetto di sostituire il Consiglio superiore della Pubblica istruzione col Consiglio nazionale universitario.

Come inteso nel disegno di legge n. 2314 il progettato Consiglio nazionale universitario appare, però, più idoneo a nuocere alle autonomie rettamente intese, che a favorirle.

Ma su questo punto occorre rinviare oltre l'esame, trattando più specificamente della disciplina proposta col presente disegno di legge dove il Consiglio nazionale universitario è concepito come organo centrale di autogoverno dall'autonomia universitaria.

Qui è sufficiente riscontrare solo una tendenza a rinnegare alcuni dei più importanti atti normativi che erano stati intesi animati ad eliminare lo spirito autoritario, oppressivo delle autonomie accademiche e rivolto a ridurre la potestà dell'Esecutivo.

Erroneo sarebbe, però, considerare tutta la legislazione dal 1944 ad oggi come mossa solo da finalità favorevoli alle autonomie universitarie. Così nel già menzionato volumetto del Catalano, *Per l'aggiornamento delle Università italiane*, a pag. 12, si fa rilevare: « Si ritiene che le disposizioni legislative seguenti (alla Costituzione) abbiano portato (specialmente a partire dal 1951) a un sempre più forte intervento del potere esecutivo nella vita delle Università ». Ivi è fatto richiamo anche quanto esposto in C. L. Ragghianti, *Democrazia e autonomia nella scuola* (Torino, 1961, pagg. 30 e 34).

Anche nella ricordata « Relazione » pagina 9 degli onorevoli Valitutti, Badini Confalonieri e Giomo, sono contenute analoghe considerazioni: « Nei circa 20 anni trascorsi dal 1948 ad oggi il principio costituzionale dell'autonomia universitaria non ha avuto nella legislazione ordinaria quella misura di attuazione che sarebbe stata necessaria proprio per rafforzare uno dei pilastri della democrazia nel nostro Paese ».

Questa asserzione è di estremo significato, in quanto fatta da esponenti di un partito politico che nei venti anni dal 1948 ad oggi ha partecipato per lungo tempo al Governo.

Nella « Relazione » stessa si ricorda anche che l'onorevole Gaetano Martino, nella qualità di Magnifico Rettore dell'Università di Roma, nel discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico 1966-67, ancora invocava l'attuazione del principio di autonomia, come necessaria garanzia dell'autotà. Ora non va dimenticato che l'onorevole nomia della scienza e della stessa Università. Ora non va dimenticato che l'onorevole Martino ha ricoperto anche la carica di Ministro della pubblica istruzione.

Le sue invocazioni per la mancata realizzazione del principio dell'autonomia, dunque, sono altamente significative.

A questo proposito, si fa notare anche nella « Relazione » Valitutti, Badini Confalonieri, Giomo (a pag. 9) che l'espressione usata nel sesto comma dell'articolo 33 della Costituzione per sancire solennemente l'autonomia delle Università, è sostanzialmente analoga a parte della norma dell'articolo 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Ma vi è di più, l'onorevole Codignola, nel suo ricordato intervento del 10 gennaio 1968, ha voluto esprimere un giudizio globale radicalmente negativo sulla recente legislazione, parlando « degli eccessi, dei paradossi, inevitabili nella situazione di cancrena in cui l'Università si trova dal 1925 e soprattutto dal 1945 ad oggi ». Se queste parole valgono nel loro esatto significato, da quel soprattutto dobbiamo desumere che nel pensiero di uno dei più autorevoli e accreditati componenti della maggioranza la legislazione più recente altro non sia servita che a peggiorare le anteriori condizioni.

Il passo poco sopra riferito appare ancor più interessante se confrontato con un altro dello stesso discorso parlamentare: « Lo stesso testo unico De Vecchi, nella sua angolosa ottusità autoritaria, conteneva e offriva possibilità di apertura di cui i professori non hanno saputo o voluto avvalersi. Quanti rettori, quanti parlamentari han-

no chiesto il collocamento in congedo che pure l'attuale legge prevede come possibile? In quanti casi si sono chiamate a titolo consultivo altre componenti nella composizione di organi di Facoltà il che pure la legge rende possibile? La verità è che la tradizione burocratica e napoleonica nell'Università italiana è così profondamente radicata da rendere troppo spesso alleati fra loro burocrati e docenti ».

Qui non è però il caso di dilungarci oltre nell'esame analitico dei criteri seguiti dalla legislazione universitaria nel corso dell'ultimo periodo storico. Solo vogliamo ribadire che molta cautela e ponderazione sono necessarie nel valutare i principi ispiratori e le conseguenze pratiche delle singole disposizioni di legge. Soprattutto è da evitare ogni suggestione derivante da generalizzazioni e da critiche totali fondate sulla preferenza o sul rifiuto delle ideologie politiche, accolte dai Governi.

Sarebbe assurdo certamente definire in blocco errata tutta la legislazione dal 1944 ad oggi, perché entrata in vigore sotto la Repubblica democratica. Ma altrettanto assurdo sarebbe il giudizio radicalmente negativo su quanto fatto dal 1924 al 1943, solo perché compiuto sotto un altro tipo di regime politico.

#### IV) *Il regime di centro-sinistra ed il progetto di riforma Gui.*

In occasione della discussione sul disegno di legge n. 2314 e delle correlate proposte presentate da singoli parlamentari si è molto insistito sulla generale situazione di crisi diffusa nelle Università di tipo europeo, ed in particolare nell'Università italiana. La crisi dell'Università viene riportata ad una crisi più profonda che investe la nostra stessa civiltà, e quindi la cultura e la vita politica, che della civiltà rappresentano gli aspetti più importanti.

Significativi sono a questo proposito i rillievi dell'onorevole Ermini nella sua relazione al disegno di legge n. 2314, ove si mostrano le estreme difficoltà di evitare il dilemma fra le visioni radicali, nel senso pes-

simistico e nel senso ottimistico. La prima induce all'improduttivo fatalismo, limitato alla denuncia dei mali di una civiltà in decadimento e di una società che pare brancolare ormai nel buio, destinata irrimediabilmente alla rovina. I fautori dell'altra visione « spinti da superficiale quanto irrazionale ottimismo, vedono nei fatti lamentati e nel confuso agitarsi e disordinato muoversi degli uomini null'altro che i segni certi dell'incipiente avvento di una nuova e più alta civiltà » e perciò « abbandonato il proprio intelletto ad una fede irragionevole con il sacrificio della libertà e della dignità individuale e superato ogni principio ed ostacolo di ordine etico e morale, nessun'altra via trovano all'infuori di quella di rifugiarsi in aride e non sperimentate formule distruttive del passato e del presente, per una generale rivoluzione del vivere umano ».

L'onorevole Ermini ha presentato, così, un dilemma la cui meditazione potrebbe portarci molto lontano, poichè dalle sue premesse risulta una certa legittimazione per tutti i tentativi intesi ad evitare i due estremi, sia l'assoluta distruzione rivoluzionaria che la fatalistica inerzia. Diversi sono, infatti, i significati che potremmo dare all'espressione secondo cui « la civiltà è conquista che l'uomo attinge giorno per giorno nel volgere dei secoli », ed all'assunto onde all'uomo « non è consentito né gli è utile distruggere, di colpo e alla leggera valori già conquistati per una utopistica e mitica creazione improvvisa del nuovo e del vero, della quale, nella sua limitazione umana, non è certo capace ».

Simili enunciazioni potrebbero essere sottoscritte senza esitazioni da uomini di pensiero e di azione politica, ispirati a principi tradizionali della destra politica. La stessa posizione ideale sembra contrastare col fideistico spirito degli anni '45, durante i quali a molti uomini, anche se dotati d'impegno e di buona fede, appariva più che mai facile e necessario un radicale rinnovamento totale, cancellando tutto il passato e costruendo secondo i rinnovati lumi della ragione.

Analoghi pensieri suggerisce anche l'osservazione secondo cui « perchè una società in evoluzione, che soffre di ordinamenti non più idonei a promuoverne od a guidarne lo sviluppo, possa ritrovare in un ordine rinnovato migliori condizioni di vita e di suo equilibrio », è necessario « sceverare quanto del passato meriti di essere conservato per l'utile stesso individuale e sociale e quanto meriti piuttosto di essere respinto e rinnovato ».

Ma queste parole significano che dobbiamo considerare tutta quanta l'eredità del passato senza pregiudizi di fazione o di dogmi, solo in rapporto al bene presente e futuro: dobbiamo quindi procedere ad analisi ben più profonde e particolari, e non limitarci a seguire artificiose distinzioni in periodi storici, volute allo scopo di frettolose condanne ed esaltazioni, nel rapido mutare della cronaca, emotive ed ingiuste le prime, improvvise le seconde.

Ancora l'onorevole Ermini pone l'esigenza di evitare di « indulgere a eccessi di libertà per il singolo o a costrizioni eccessive della medesima in nome del bene comune », ed auspica una società rinnovata, capace « di essere nei fatti una vera comunione di uomini pienamente sviluppati e a questi ultimi di potersi incontrare con i loro simili, da uomini liberi e fratelli ».

Qui ci sembra che sia stato veramente toccato il punto fondamentale di tutta la materia: comporre le esigenze proprie della libertà individuale con quelle del bene comune, è il problema essenziale non dell'istituzione universitaria, ma di tutto quanto l'ordinamento politico e giuridico della società. Per vero, se l'Università deve rappresentare la massima istituzione culturale e didattica, è pacifco che non può prescindere da scelte di premesse filosofiche e scientifiche. Anzi l'Università, se vuol dimostrarsi tale, deve risultare in armonia con dei fondamentali principi etici ed anche religiosi, con un certo tipo di cultura e pure con un ordine giuridico-politico.

A proposito, è molto chiara la relazione di minoranza al disegno di legge n. 2314 presentata a nome del Gruppo comunista dall'onorevole Rossanda Banfi, in cui si rim-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

proverà la totale mancanza di orientamenti che caratterizza il programma scolastico dei passati governi dal 1945 ad oggi ed in ispecie l'ultima proposta di riforma universitaria. Alle pagine 3 e 4 di detta relazione di minoranza si legge infatti: « È persino singolare che per la prima volta nella storia d'Italia il legislatore affronti la questione dell'istruzione superiore senza una premessa culturale e ideale, anzi precludendosela e autolimitandosi. Mentre in tutto il mondo l'inquietudine dell'Università vive un momento acuto, si misura — per usare le parole di Berkeley — sulle grandi domande, " quale Università ci occorre? Per quale tipo di uomo? ", quello che doveva essere l'incontro storico fra socialisti e cattolici presenta, dopo due anni di remore, incertezze e compromessi, un progetto di legge che a questi interrogativi neppure osa avvicinarsi ».

L'onorevole Rossanda Banfi riconosceva peraltro che « la coscienza della grandezza del problema non era sfuggita né al Casati né al Gentile ». E più avanti aggiungeva: « Non è questa la sede per una precisa riflessione storica. Preme solo osservare come le soluzioni Casati e poi Gentile possedessero una carica di idee, costituissero un " progetto " educativo e si presentassero come tali. In questo modo esse stabilivano un rapporto autentico, anche se conservatore, con la società del tempo loro: ogni scuola, infatti, che altro è se non il modello che una classe dirigente fa di se stessa, la prefigurazione della sua riproduzione nel futuro? ».

Ritornando una volta ancora sullo stesso pensiero rilevava: « Davvero la capacità a pensare in grande e nel tempo sembra un retaggio delle passate classi dirigenti, per reazionarie che fossero ».

Ancora l'onorevole Valitutti nel suo ricordato intervento del 16 gennaio 1968 alla Camera dei deputati ammoniva: « Una riforma universitaria, la quale pretenda di autocostituirsì sul presupposto di una pregiudiziale rinunzia a scelte culturali, è impossibile. Per le stesse ragioni per cui una riforma universitaria non può essere una riforma

apolitica, cioè disancorata da un modello ideale di un certo tipo di società, così non può essere una riforma aculturale, cioè disancorata da un certo concetto della cultura ».

Naturalmente, l'accenno alla politicità è da intendere nel senso più alto e più nobile, come richiamo alla suprema esigenza che l'ordine civile e la disciplina istituzionale degli studi corrispondano armonicamente agli stessi principi ispiratori, e non già che gli Atenei abbiano a trasformarsi in strumenti di potere o di lotta fra le fazioni, come oggi alcuni vorrebbero.

Ma proprio le considerazioni su esposte debbono indurre tutti coloro che siano pensosi del bene comune, a dubitare della stessa possibilità di procedere ad una vera e propria riforma dell'Università, finchè perdurano le attuali condizioni spirituali, culturali e politiche, senza una coraggiosa scelta.

Non possiamo rimanere indifferenti alle gravi considerazioni fatte dall'onorevole Ermini nella sua « Relazione », quando si denuncia la perdita dei presupposti essenziali della civiltà e della cultura. Si è rotta la necessaria armonia fra soddisfazione dei bisogni spirituali e corporali, fra « rapporti umani e retto ed ordinato godimento dei beni offertici dalla natura che ci circonda ».

Se cultura deve essere equilibrato possesso di valori spirituali e materiali, tale da rendere capace l'uomo di dominare se stesso e le cose, bisogna riconoscere che oggi l'equilibrio è stato rotto, nè si vede come ristabilirlo.

« Che dire della cultura d'oggi, così chiaramente proiettata alla conquista del mondo fisico e tanto povera al confronto nel campo dello spirito, e tanto priva di ideali comuni, da sembrare a volte fatta più per dividere gli uomini nella contesa per il godimento di ricchezze materiali anzichè per unirli? Che dire di una scienza del mondo esterno così enormemente ampliata e approfondita da mettere in difficoltà a volte la ragione e l'intelletto, fino ad esprimersi in formule per definire la complessità dei fenomeni, e che, immiserita di superiori aspi-

razioni di civiltà e sospinta piuttosto dalla utilità materiale delle sue scoperte, affida queste per lo sfruttamento immediato alla tecnica, provocandone la crescita in misura tale da minacciare di soffocamento la stessa personalità dell'uomo, condizionata e talvolta perfino offesa nel suo naturale sviluppo?

Come non preoccuparsi dell'esaltazione da molti fatta di una scienza che, dimenticando non pochi ideali spirituali, finge quasi di non conoscere più i valori assoluti, ad esempio, dell'amore per se stesso, della verità per se stessa o del ragionamento in quanto tale, e che pare assistere imperturbabile alle offese rese di continuo alla morale e che, riducendo la virtù all'azione e anteponendo l'attivismo al pensiero, colloca il fare al di sopra dell'essere e delle finalità di quest'ultimo? Nè noi riteniamo che un nuovo umanesimo scientifico, di cui si è parlato, possa offrire un nuovo ordine alla umanità, senza l'orientamento che solo gli ideali umani possono dare, nè pertanto ci lasciamo suggestionare dall'illusione che il solo avanzare del progresso scientifico possa soddisfare per intero le nostre esigenze di uomini ».

\* \* \*

« Una cultura di tal genere — è stato anche osservato — non può non finire con l'abdicare del tutto, se già non lo ha fatto in larga misura, al ruolo primario e peculiare che le è proprio in una società civile, che è quello di fornire sicure indicazioni per la soluzione dei problemi vitali dei singoli e della comunità e di essere guida con ciò del vivere civile; e non può non finire con l'avvillirsi piuttosto al rango di ancilla della politica, subendo anzichè disciplinare gli impulsi molteplici e contrastanti che le vengono dagli uomini e dalla società tutti protesi nell'ansiosa e vana ricerca del benessere sotto l'impulso degli istinti perché privi di umana sapienza ».

Simili concetti venivano ripresi anche dall'onorevole Grilli durante il suo intervento nella discussione generale del disegno di legge n. 2314 nella seduta della Camera dei deputati del 5 dicembre 1967. Rilevava il nostro

collega: « Anche a costo di correre ancora una volta il rischio di essere classificato fra gli intellettuali di destra da parte di quel settore che a questo termine attribuisce un significato spregiativo, l'onorevole Ermini ha avuto l'onestà e il coraggio di dire che la cultura contemporanea si è persa dietro le cose dimenticando lo spirito. In questo modo la cultura ha garantito un progresso esteriore innegabile, ma ci fa vivere in un mondo povero, privo di ideali comuni, con il rischio di vedere schiacciata la personalità ».

Questi richiami sono sufficienti a ribadire come una seria contestazione o meglio una critica ed una opposizione agli aspetti deteriori della società dei consumi non possa non trovare il suo sbocco naturale in una riaffermazione di valori spirituali ed ideali. È pacifico che se « civiltà del benessere » o « civiltà dei consumi » rappresentano il trionfo dei godimenti materiali, esaltati come meta ultima dell'uomo, l'unica lotta seria possa condursi solo riaffermando le esigenze dei supremi valori dello spirito e dell'idea nella storia del pensiero umano, e non già con atteggiamenti pseudo-populistici o con l'esaltazione della violenza e dell'insurrezione come fini a sé stanti.

Ancora, quindi, possiamo richiamare le parole dell'onorevole Grilli, quando nel corso del suo intervento rilevava: « La crisi della civiltà nella quale viviamo è nel rifiuto di un ordine etico e morale che solo può impedire all'uomo di precipitare nell'aridità dell'edonismo sovrastata dal cielo triste, della noia, della povertà interiore, della stanchezza che non è conseguenza della fatica e della lotta ».

In Italia, la crisi assume un aspetto molto significativo: la caduta della cultura idealistica, che rappresentò l'ultimo tentativo di ordinare la visione del mondo secondo una concezione spirituale; tentativo affermatosi dalle polemiche contro le visioni materialiste del mondo accolte dai seguaci del positivismo.

Bene ha detto l'onorevole Valitutti nel suo ricordato intervento del 16 gennaio 1968: « La cultura idealistica che si è diffusa e svolta nei primi decenni del presente secolo in Italia è stata più contestata che veramen-

te superata. Essa continua ad ispirare il lavoro critico nei vari rami del pensiero, pur se molti, che continuano a parlare il suo linguaggio, non lo confessano apertamente.

La stessa cultura, di cui si alimenta il Partito comunista in Italia attraverso Gramsci, ha fonti cospicue nella cultura idealistica, pur se alcune correnti scismatiche, finora rimaste velleitarie, hanno tentato di scuotere questo barbaro dominio.

Ora, e qui non dobbiamo pronunciarci sulla cultura idealistica e sulla cultura antidealistica, ma solo ricordare e notare che, dopo la grande fioritura idealistica, non abbiamo avuto in Italia, e ancora non abbiamo, un moto culturale di pari intensità ed ampiezza, dal quale si diffonda un uguale grado di potere idealmente operativo nei vari campi del pensiero. Questa è una fase di divulgazione e insieme di ricerca critica. La cultura italiana si va sempre più aggiornando e modernizzando in una fitta rete di rapporti con le culture straniere, ma questo aggiornamento ha luogo su itinerari vari e finora non ha creato un clima intellettuale univoco in cui soltanto possono maturare e definirsi coerenti indirizzi di riforma scolastica.

Perciò oggi accade a molti di pretendere di sapere bene quello che non va e che si deve distruggere, ma non di sapere con pari chiarezza quello che bisogna sostituirvi».

Nè certo valgono a ristabilire l'unità nel pensiero e nella visione del mondo gli ibridismi ed i compromessi ideologici che caratterizzano i partiti oggi dominanti in Italia ed in altri Paesi dell'Europa continentale. In un primo tempo con l'accettazione dei metodi di governo liberali alcune correnti socialiste e cattoliche hanno rinunziato alla loro contestazione estremistica originaria, dando vita a formazioni di tipo partitico-parlamentare, quali la Democrazia cristiana e la Socialdemocrazia. Oggi, poi, si notano alleanze di tali partiti quali il centro-sinistra italiano e la grande coalizione tedesca. Proposte di accostamenti ideologici si possono già riscontrare nelle Costituzioni derivate dal modello di Weimar, come la nostra e quella di Bonn, con cui si è cercato di com-

binare assieme il complesso delle strutture costituzionali dello Stato liberale con qualche blanda affermazione di istanze cattoliche e socialiste.

Ma si tratta di intese e combinazioni che possono aver qualche utilità sul piano della politica contingente, e che almeno finora non hanno espresso alcun ideale nuovo, capace di dare una risposta ai tormentosi interrogativi sulla natura dell'uomo e sul sistema della sua vita politico-sociale. Al massimo le nuove intese fra uomini ispirati ad un socialismo e ad un cattolicesimo politico annacquato rappresentano un'accentuazione dell'ibridismo e del progressivo smorzamento delle ideologie.

Non è qui il caso di ripetere il pensiero di Nicola Bardjaev (v. *Autobiografia spirituale*, trad. it. a cura dell'edit. Vallecchi, pag. 319), il quale rilevava che nel secolo XX ben poco si è prodotto nel campo delle grandi idee spirituali: « Si tratta di un'epoca molto sterile » ed anche: « Il secolo XX non ha fatto altro se non esprimere e volgarizzare queste idee » (« manifestate e sviluppate dai pensatori del secolo XIX »).

Ma anche senza andare oltre nella considerazione di questi argomenti tanto elevati, possiamo vedere come neppure sul piano pratico, operativo, l'alleanza derivata dallo « storico (ma sterile) incontro » fra cattolici e socialisti sia riuscita a darci alcuna chiara idea per il futuro.

Due documenti sono a questo proposito significativi: il piano quinquennale ed il più volte ricordato disegno di legge n. 2314. Si tratta di documenti che necessariamente si qualificano per la loro visione anticipata di una futura società: il piano economico e l'Università, infatti, si coordinano come elementi essenziali nel contesto organico di tutti i rapporti sociali. Ebbene sia il piano sia il disegno di legge n. 2314 appaiono qualificati per l'assoluta carenza di chiari motivi ispiratori, per la frammentarietà e l'eterogeneità delle soluzioni parziali proposte, per le ambiguità, i luoghi comuni e le contraddizioni che si rilevano non appena si cerca di risalire alle questioni di fondo.

Altri aspetti della crisi di cultura oggi dominante derivano dalla rottura fra i diversi rami dello scibile umano, cultura scientifico-tecnica e cultura umanistica, fra teoria e pratica, fra scienza e tecnica, fra insegnamento ed opera, fra dottrina e professione, e persino fra i diversi rami dell'insegnamento. Da tante parti, oggi ci si preoccupa di restaurare l'unità del sapere, si propongono molte formule e ricerche, ma la scissione degli studi e la barbarie della specializzazione sembrano ormai divenute fenomeni irreversibili ed insuperabili.

Va notata, altresì, la tendenza a negare la libertà della ricerca e dell'insegnamento, con l'intento di ridurre ogni manifestazione di pensiero a strumento della lotta per il potere politico, e ciò in nome di un presunto impegno sociale, di una partecipazione alle vicende dell'uomo comune, fuori dalla torre d'avorio dell'accademia.

In crisi appaiono, poi, molte delle professioni liberali e degli uffici che traevano e traggono dall'Università i loro quadri. Molti dubbi e difficoltà sorgono dunque perché riesce difficile soddisfare non solo alla domanda del sapere disinteressato, del sapere per il sapere, ma anche alla domanda del sapere applicato a scopi pratici, del sapere per operare, per produrre.

#### V) *Promuovere la cultura, la ricerca scientifica.*

Bisogna riconoscere che molte delle difficoltà sopra enunciate non sono immediatamente superabili e che nelle condizioni attuali probabilmente ogni tentativo di riforma organica e completa appare destinato all'insuccesso. È necessario però ovviare ad alcuni degli inconvenienti più gravi e provvedere ai bisogni immediati.

Tali sono l'aumento enorme del numero degli iscritti alle Facoltà, la richiesta crescente di professionisti e di tecnici formati secondo le concezioni e finalità diverse da quelle proprie delle lauree tradizionali, la riaffermazione delle autonomie su nuove basi, in cui possano esprimersi organicamente

le diverse categorie dei partecipanti alla vita universitaria, come gli assistenti e gli studenti. Occorre correggere, poi, alcuni dei difetti principali della vita accademica, come la procedura dei concorsi a cattedra, l'eccessivo affollamento dei corsi e così via.

Si tratta, quindi, d'incidere nella legislazione vigente per alcuni degli aspetti fondamentali, senza abbandonarsi alle lusinghe di distruzioni rivoluzionarie. Per il resto si tratta di porre le singole Università in grado di adeguarsi alle nuove istanze che l'evoluzione della cultura e della vita sociale amano proporre.

Ciò significa che in luogo di un grande programma e di grandi riforme ci sembra necessario provvedere « alla serie delle piccole cose, che poi non sono sempre tanto piccole quanto si dice e si crede, e che devono essere portate a compimento presto e bene », per ripetere la felice espressione usata dal ministro Scalfaro in sue recenti dichiarazioni al settimanale *Il Borghese*.

Ma se è vero che dobbiamo accettare il limite che deriva dalle condizioni storiche e che ci costringe ad accontentarci di innovazioni parziali nelle piccole cose, è altrettanto vero che sarebbe del tutto ingiustificato dimenticare di seguire e di rispettare dei principi generali.

Chi come noi pensa che la nostra grande tradizione di civiltà italiana ed europea offra degli imperituri valori morali, umani e sociali, non decaduti nonostante tanti sconvolgimenti e tanto vociare di progressisti, almeno sa cosa va rispettato e cosa deve servire di guida nelle innovazioni particolari che appaiono più urgenti.

Col primo degli articoli del disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare, è riprodotta l'espressione dell'articolo 1 del regio decreto del 1923, n. 2102, ove come primo fine dell'Università è stato dichiarato « il progresso della scienza », ossia la ricerca libera, come dicono i contemporanei, od il sapere per il sapere, come meglio si diceva in passato: in buona sostanza, « concorrere a promuovere la cultura ».

Oggi si manifesta via via crescente il grave pericolo che la ricerca scientifica e cul-

turale esca dalle Università per trovare le proprie sedi in nuovi organismi pubblici e privati. L'istituzione di organismi del genere appare quasi inevitabile, poichè, si dice, molti settori dello scibile umano ancora non sono stati assunti nell'ambito delle tradizionali discipline universitarie; il materiale bibliografico e sperimentale, poi, ha acquistato un'estensione vastissima da richiedere praticamente un tempo infinito per esami, verifiche, consultazioni, aggiornamenti. D'altra parte, osserviamo noi, i doveri didattici ed accademici dei docenti vanno facendosi sempre più gravosi, specie nelle grandi sedi, ove gli iscritti raggiungono numeri altissimi, da non poter più tenere il passo nello studio, nemmeno col rimedio del pieno tempo, rispetto a ricercatori dediti solo agli studi.

Si vanno, così, facendo strada nuove figure di ricercatori «puri» suddivisi per minute specializzazioni, del tutto liberi da impegni didattici e facenti capo, anzichè alle Università, a nuove istituzioni di diritto pubblico, quali l'*Accademia delle scienze sovietica*, la *Max Plank-Gesellschaft* della Germania occidentale, il *Centre national pour la recherche scientifique* in Francia.

Anche da noi simili tendenze hanno trovato molti fautori e già qualche attuazione. Significativa a questo riguardo è la relazione di G. Giacomello e di F. M. Malfatti, *La ricerca scientifica, lo sviluppo economico e l'insegnamento superiore* (in *Una politica per la ricerca scientifica*, Atti del Convegno di studio tenuto a Roma il 2 e 3 dicembre 1961, promosso dall'Ufficio centrale delle attività culturali della Democrazia cristiana, Roma 1962).

Ancora si può ricordare la trasformazione ed il riordinamento del Consiglio nazionale delle ricerche compiuti con la legge del 2 marzo 1963, n. 283. Tale organismo riordinato, nel pensiero dei governanti, dovrebbe servire ad avviare lo sviluppo massiccio di una ricerca extra-universitaria. A proposito è significativo che nella *Relazione generale sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia*, presentata il 30 novembre 1965, allegata alla *Relazione previsionale e*

*programmatica ai sensi della legge 30 marzo 1965, n. 330* (*Atti parlamentari*, legisl. IV, Camera dei deputati, Doc. XV, n. 2-bis, p. 34) si lamentava che «per difficoltà normative non possono ancora funzionare efficientemente organi di ricerca diretta del CNR».

Va, poi, ricordato che dal dicembre 1963 fa parte del Governo un Ministro senza portafoglio, in carico del coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica. E vi sono, altresì, progetti per l'istituzione di un apposito Ministero, con proprio bilancio ed organico.

Alla tendenza a fondare organismi per la ricerca e lo studio estranei all'Università, corrisponde oggi un'altra tendenza nel senso «di organizzare l'Università non più come scuola dell'insegnamento scientifico ma come ultimo grado dell'insegnamento secondario», ossia ad estendere all'Università «criteri validi per la scuola secondaria». Gran parte del disegno di legge n. 2314 è espressione di simili propositi.

La tentazione trae origine da motivi particolari, come l'esigenza di evitare l'iscrizione ai corsi superiori di studenti che non abbiano sostenuto esami nei corsi inferiori (come nell'art. 33, comma quinto, del disegno di legge n. 2314), come l'esigenza di assicurare l'adempimento dei doveri accademici da parte dei professori (es. art. 23 del disegno di legge n. 2314). Per tali doveri erano state progettate nel disegno di legge numero 2314 prescrizioni tanto minuziose da risultare suscettibili di venire inserite in circolari più che in una legge.

Ma, a parte tali questioni particolari va notato che la secondarizzazione dell'Università, con la perdita del carattere scientifico dell'insegnamento, potrebbe anche risultare un comodo expediente di fronte all'aumento incontenibile degli iscritti. Il numero davvero imponente degli iscritti e la loro eterogenea composizione sociale e preparazione di base possono indurre nella tentazione di dare soluzioni misurate sui livelli inferiori, lasciando cadere ogni aspirazione di perfezionamento e di veritiero progresso.

Orbene, se è utile ed inevitabile che la ricerca si organizzi anche fuori delle Universi-

sità, riteniamo che ciò nondimeno l'Università non possa abdicare alla sua primaria funzione culturale, senza perdere la propria natura essenziale.

La ricerca come amore disinteressato va, quindi, mantenuta in ogni caso nelle Università, in armonia, in dipendenza e magari anche in competizione coi nuovi centri di ricerca.

Per garantire una tale funzione primaria dell'Università, presupposto essenziale ed irrinunciabile è il mantenimento dell'esame di Stato per l'abilitazione dell'esercizio professionale, il che significa anche il rispetto di disposizioni costituzionali (art. 33, comma quinto, art. 97 cpv. della Costituzione).

Questo importante principio consente di assicurare una separazione fra l'insegnamento scientifico e culturale, come fine a se stesso, e l'applicazione di esso, per l'esercizio di uffici e professioni. Certo è ammissibile, ad esempio, che le Università organizzino appositi corsi propedeutici particolari per la preparazione professionale. Quel che importa è di evitare assolutamente ogni confusione fra lo studio accademico e la qualificazione professionale: assolutamente si deve, quindi, rinunciare, in sede legislativa, alle suggestioni d'introdurre lauree abilitanti all'insegnamento od all'esercizio di altre attività pratiche ed attenuare il principio basilare dell'autonomia delle singole Università nell'autonomia della Università.

Occorre, altresì, reagire con ogni forza contro certe pratiche rivolte a trasformare di fatto le lauree in strumenti d'immediata abilitazione: non è il caso di ricordare il grave disordine e la confusione in cui versano le nostre scuole medie, dove oggi il personale insegnante per gran parte è sprovvisto dell'abilitazione necessaria. Soprattutto è importante che il legislatore ed il Governo non incoraggino nonchè consacri simili pratiche. Leggi come quella del 27 dicembre 1963, n. 1878, veramente non fanno onore al Paese. Non si può cancellare tranquillamente ogni responsabilità, che oggi il servizio della pubblica istruzione media, e diciamo pure dell'educazione nazionale, sia reso da persone di cui non si è accertata in

alcun modo l'idoneità, e poi lasciare che tutto seguiti ad andare come prima. Nè ci persuade il salvataggio della menzionata legge n. 1878 del 1963 compiuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 77 del 7 luglio 1964. La Corte ci ha insegnato che l'esame di Stato per l'esercizio delle libere professioni trova la sua ragione nella « esigenza che un accertamento preventivo, fatto con serie garanzie, assicuri, nell'interesse e della collettività e dei committenti, che il professionista abbia i requisiti di preparazione e di capacità occorrenti per il retto esercizio professionale ».

Ma, per il servizio pubblico dell'istruzione obbligatoria il legislatore, secondo il Supremo collegio, non avrebbe alcun dovere costituzionale di disporre altrettante garanzie.

La verità è che tali pratiche e tali compiacenze del Governo e del legislatore contribuiscono a snaturare il valore effettivo delle lauree, riducendole a meri certificati per ottenere un posto di lavoro ed uno stipendio. Se non vi è dovere giuridico, vi dovrebbe essere dovere politico e morale, di tutti coloro che siano veramente pensosi ed ansiosi per le sorti della nostra scuola.

Bisogna, però, offrire all'Università le strutture ed i mezzi adeguati a far fronte alle esigenze nuove, proposte dallo sviluppo della cultura e della ricerca.

A tale fine accettiamo la progettata istituzione del Dipartimento, come struttura destinata a riunire gli sforzi, a concentrare i mezzi ed a creare un luogo d'incontro e di scambi culturali, ovviando alla dispersione ed alla frammentarietà del moltiplicarsi delle materie affini e dei corsi di laurea, che potranno insieme con gli sdoppiamenti determinare una proliferazione delle cattedre.

Il Dipartimento non deve rappresentare uno strumento di concorrenza o di antitesi rispetto alla Facoltà, ma piuttosto una struttura destinata ad integrarne l'azione specie nel campo scientifico. I suoi compiti vanno, perciò, intesi nel fine di promuovere la ricerca e di coordinare gli insegnamenti entro l'ambito di un gruppo di materie affini. Vogliamo, quindi, evitare ogni attribuzione per

quanto si riferisce la scelta, la carriera e la destinazione dei docenti.

Competenze del genere, invece, proponevano d'introdurre i fautori del disegno di legge n. 2314, con l'attribuire ai dipartimenti poteri di emettere pareri sulla determinazione delle cattedre e sulle chiamate dei professori di ruolo (art. 8, comma VI, disegno di legge n. 2314).

Nemmeno vogliamo arrivare alla rigida separazione di compiti fra dipartimento e Facoltà, assegnando a quest'ultima il campo della didattica ed al primo la ricerca.

Le due funzioni, a nostro avviso, sono e devono rimanere inscindibili e perciò sarebbe assurdo escludere dalla Facoltà ogni attività scientifica. Come del resto il dipartimento deve servire anche all'incontro ed all'armonizzazione fra insegnanti di materie affini ed in un certo senso complementari.

Presupposto irrinunciabile per garantire che l'insegnamento scientifico e la ricerca non evadano dalle sedi universitarie, ci sembra la messa in opera degli sdoppiamenti dei corsi.

L'eccessivo affollamento dei corsi, infatti, ha determinato conseguenze non solo di ordine quantitativo, ma ha finito di snaturare profondamente il significato dell'insegnamento.

Molti illustri docenti e studiosi hanno insistito sulla profonda diversità fra la lezione fatta davanti ad un gruppo limitato di studenti, in prossima comunicazione con l'insegnante, ed una lezione esposta col susseguirsi di mezzi meccanici davanti ad alcune centinaia di persone, ammassate in aule enormi, cui il docente appare lontano e del tutto estraneo. Il prof. Pincherle ammoniva che allora non si tratta più di lezione, nel senso vero e proprio del termine, ma che nel migliore dei casi si avrà una conferenza, un comizio, una predica, oppure la lezione si ridurrà ad un vuoto rituale, senza serio valore formativo.

Molte richieste del cosiddetto « Movimento studentesco » sono rivolte a sostituire la « lezione cattedratica » con discussioni, gruppi di studio, seminari, e così via. E bisogna dire che le critiche all'inutilità della

lezione cattedratica appaiono evidentemente formulate in rapporto a quanto avviene nelle grandi sedi.

Noi riteniamo, invece, che l'apporto dei Maestri sia insostituibile e che la gerarchia del sapere debba conservare la propria validità, e per questo proponiamo che si dia la possibilità di ricondurre la lezione cattedratica al suo genuino e primitivo significato. Ciò consentirà di ristabilire l'autentico rapporto tra Maestri ed allievi. Non vogliamo impedire la diffusione dei nuovi espedienti (non poi tanto nuovi come risulta dall'articolo 84 del regio decreto 1933, numero 1592) quali le esercitazioni, i gruppi di studio, i seminari.

Ma sosteniamo che l'apporto individuale e primario del docente sia necessario ed insostituibile. Tutti ricordiamo, infatti, come motivo d'onore l'avere frequentato le lezioni di qualche Maestro e l'averne tratto un fondamento prezioso ed essenziale per la nostra formazione.

D'altra parte, tutti i Maestri, grandi e minori, hanno sempre sostenuto, a loro volta, di avere tratto beneficio dalle proprie lezioni. La lezione serve allo stesso docente per chiarire le proprie idee, per orientare meglio il proprio pensiero, per affinarne le deduzioni e le connessioni con altre parti dello scibile.

Tali sono le ragioni profonde per cui riteniamo assolutamente indifferibile l'attuazione degli sdoppiamenti delle cattedre per i corsi sovraffollati. Se non si ha il coraggio di compiere questo passo, è bene rinunciare a qualsiasi altro progetto d'innovazione, che sarebbe destinato a rimanere velleitario ed inutile o forse anche dannoso. Ogni novità deve partire da un equilibrio fra docenti ed allievi, ossia dalla realtà del corso universitario rettamente inteso.

VI) *Unità della cultura e dell'educazione.*

Un altro postulato che ci sembra irrinunciabile è quello dell'unità fondamentale nella concezione e nella direzione della Scuola.

Giovanni Gentile aveva parlato di unità dell'educazione, condannando ogni malinteso realismo per cui appare chiaro « come l'educazione si frammenti, dividendosi e suddividendosi all'infinito: proprio come una qualsiasi cosa materiale, la cui materialità consiste infatti in questa divisibilità indefinita » (G. Gentile, *La riforma dell'educazione. Discorsi ai Maestri di Trieste*, ediz. Laterza, Bari 1920, pag. 167).

Il grande Maestro aveva saputo cogliere, in una felice visione superiore, l'unità della educazione, come nobile missione, dalla scuola elementare fino ai più alti gradi dell'insegnamento universitario. Ma anche se in termini più modesti tale unità fondamentale era stata tenuta presente prima, già con la legge Casati, ed anche nelle leggi seguite all'opera del Gentile. Solo in questi ultimi anni si è cominciato ad avviare un processo di scissione e di frammentazione fra i diversi ordini di scuola. Il primo importante passo verso la disgregazione è stato compiuto con la legge 31 dicembre 1962, n. 1859, intitolata « Istituzione e ordinamento della scuola media statale ». Già l'articolo 1 di tale legge, al capoverso, tradisce una grave contraddizione, in quanto ivi si afferma: « La scuola media concorre a promuovere la formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti nella Costituzione e favorisce l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva ».

Omettiamo pure di ricordare che i principi della Costituzione riguardanti i diritti dell'uomo e del cittadino sono tutt'altro che univoci, in quanto frutto di compromessi e di commistioni tra i fautori di diverse ideologie. Ma la nuova scuola media non appare assolutamente in grado di « favorire l'orientamento dei giovani ai fini della scelta dell'attività successiva », in quanto è stata istituita senza che nulla si sapesse di quali aspetti avrebbe assunto la disciplina della scuola secondaria di secondo grado, nonché l'istruzione superiore universitaria. Attualmente l'immissione dei giovani provenienti dalla nuova media inferiore nelle scuole medie superiori, rimaste conformate alle vecchie strutture, ha dato adito a disordini e confu-

sioni che non accennano ad esaurirsi. Il Governo e la maggioranza a ben sei anni dall'entrata in funzione della media inferiore non mostrano di avere idee precise né circa la scuola media di II grado né circa l'Università, corrispondenti alla « formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi sanciti dalla Costituzione ».

L'unità della scuola dai gradi minori a quelli più elevati implica unità non solo degli orientamenti del pensiero, ma anche di strutture organizzative e di ordine degli uffici. Questa fondamentale esigenza è stata sottolineata da ultimo, nella relazione di Giuseppe De Rita e Gino Martinoli, intitolata *Domanda sociale di laureati in scienze dell'uomo*, presentata al Convegno di studio in « Scienze sociali, riforma universitaria e società italiana », tenuto a Milano il 17-19 dicembre 1967.

In detta relazione, a pag. 46-47, si afferma: « Qualche commento merita forse l'inserimento di "dirigenti delle strutture scolastiche (presidi, direttori, direttori scolastici)". Essi trovano la loro giustificazione nella necessità che alle strutture scolastiche — per metterle in grado di assolvere ai propri scopi istituzionali, dalla scuola materna all'Università (la scuola italiana nel 1981 conterà fra laureati e non laureati 750.000 docenti) — si dovrà pur dare una organizzazione razionale ed efficiente, che oggi manca quasi del tutto.

Lo studio e la predisposizione dei metodi pedagogici, dei piani didattici; la definizione dei contenuti dei programmi; lo stabilire criteri di valutazione e di giudizio degli studenti e degli insegnanti; la formazione e l'aggiornamento di questi; l'assicurare buone relazioni reciproche in un corpo con dimensioni di questa portata, richiedono appunto una direzione e caratteristiche di gestione, per le quali ci si dovrà ispirare ai concetti moderni della sociologia dell'organizzazione ».

Possiamo prescindere dal discutere sulla opportunità del richiamo ai criteri della moderna sociologia dell'organizzazione come rimedi di tutti i mali della scuola. Rimane sempre l'esigenza di seguire un disegno uni-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tario ed organico, attuando un complesso di strutture sì articolate, ma ben coordinate secondo una comune concezione.

Negli ambienti della maggioranza governativa e parlamentare appaiono, invece, segni evidenti di indirizzi diversi. Si è, così, parlato nientemeno che dello smembramento dell'attuale Ministero della pubblica istruzione per far luogo a tre nuovi Ministeri: uno per le scuole elementari e la scuola media inferiore dell'obbligo; uno per le scuole medie superiori; uno per l'istruzione superiore, ossia le Università. È facile immaginare a quali risultati condurrebbe una simile riforma: ciascuno dei tre Ministeri probabilmente seguirebbe vie proprie e radicalmente opposte, senza che l'uno sappia quanto fanno gli altri. Dominerebbero per ogni Ministero le direttive particolari dei Ministri e le preferenze dei rispettivi alti funzionari.

Ma il pericolo di una frammentazione delle strutture sussiste, anche al di fuori di tale vagheggiata riforma rivoluzionaria, per ora solo eventuale, anche se propugnata da autorevoli rappresentanti del maggior partito politico italiano, quali il presidente Fanfani ed il ministro Gui.

### VIII) Autonomia universitaria

L'istituzione del Consiglio nazionale universitario, quale organo di autogoverno delle Università e istituti di istruzione superiore, corrisponde alla logica della collocazione dell'Università nell'ordinamento giuridico statale che abbiamo proposto.

Autonomia intesa non come assoluta sovranità né isolamento, ma come organico inserimento con propria autonoma sostanza nella realtà della Nazione.

Il Consiglio nazionale universitario con la sua assemblea generale rispecchia i vari momenti della vita universitaria e tutte le sue componenti.

Tale nuovo organo importa la liquidazione della competenza universitaria del Consiglio superiore della pubblica istruzione, costituito in tre sezioni rappresentative di tre ordini fondamentali della nostra scuola.

Sottrarre all'attuale Consiglio superiore della pubblica istruzione la rappresentanza

dell'ordine degli studi universitari, pone un problema sistematico quanto all'ordinamento. L'articolo 2 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, prevede, infatti che « il Consiglio superiore della pubblica istruzione funziona normalmente per Sezioni », ma che sia anche convocato « *in adunanza plenaria... tutte le volte che si tratti di esaminare questioni generali, riguardanti, comunque, vari rami della istruzione o riforme di struttura di uno degli ordini scolastici* ». Nel comma secondo dello stesso articolo è, poi, precisato che « *il parere del Consiglio superiore in tali casi è obbligatorio* ».

Bisogna, poi, aggiungere che la 2<sup>a</sup> e la 3<sup>a</sup> Sezione del Consiglio superiore, competenti l'una per l'insegnamento medio e l'altra per l'insegnamento elementare, sono presiedute da due professori universitari, competenti della 1<sup>a</sup> Sezione (artt. 7 e 9, legge 30 dicembre 1947, n. 1477).

Tali disposizioni sono appunto informate allo scopo di mantenere nel massimo Collegio consultivo ed amministrativo della scuola unità di organizzazione e di orientamenti.

Non vi è dubbio che il Consiglio nazionale universitario deve assumere le attribuzioni oggi spettanti alla 1<sup>a</sup> Sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione. Ma soppressa la 1<sup>a</sup> Sezione lo stesso Consiglio superiore verrebbe a perdere la propria funzione unitaria: e verrebbe a cadere la funzione consultiva generale di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 30 dicembre 1947, numero 1477.

Ora, non si tratta di versare lacrime per la fine di un organo, di un istituto, pur se importante e venerando che sia. Si può ben riconoscere che gli organi e le istituzioni servono all'interesse generale, e che quindi possono perdere la loro importanza. Nel nostro caso vorremmo solo essere meglio edotti delle ragioni di pubblico interesse che giustificano la cessazione del Consiglio superiore proposta da molte parti.

D'altra parte potrebbe in ipotesi conservarsi l'articolo 2 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477.

Certo è che la formula proposta consacra il principio dell'autonomia sociale, prevedendo che la pesante impalcatura di controlli mi-

nisteriali venga smantellata. Peraltro, senza addentrarci in questa sede in una minuta e dispersiva casistica, il principio viene temperato con la riserva di diverse ulteriori disposizioni, in forza delle quali alcuni poteri possono essere conservati all'Amministrazione ed al Ministro ed alcuni altri possono essere addirittura trasferiti direttamente agli organi di sede.

I controlli contabili ed amministrativi rimangono rafforzati ed il fatto trova la sua *ratio* nelle regole generali della finanza dello Stato.

Il fatto che i corsi di studio siano affidati alla disciplina del Consiglio nazionale universitario, impone che ai titoli di studio universitari sia precluso qualsiasi potere abilitante alla professione o ai pubblici uffici.

Questa è una prima conseguenza, la più immediata.

Ma ve ne è un'altra, che consente di innovare largamente in materia di piani di studio e di esami, materia attualmente fra le più discusse. Si può dire, in proposito, che se si costruisce una Università sul principio dell'autonomia si deve concedere alla componente studentesca di regolarsi sul principio della responsabilità che dell'autonomia è complementare.

In base a questo principio — per il quale lo studente stesso è responsabile del proprio profitto e delle nozioni che assimila, in relazione alla professione od ufficio che andrà ad esercitare e per il quale dovrà sostenere preventivamente un esame extra-universitario — la Università ha sì il dovere di indicare quale sia la via migliore per pervenire a quella preparazione che poi sarà necessaria, ma non di più; e lo studente ha il diritto di esperimentare personali vie (piani di studio), ritenute più congeniali e più utili, in vista della particolare attività professionale che abbia diviso di intraprendere.

Non solo quindi i piani di studio non debbono essere tassativi, ma puramente indicativi; ma anche fra le materie deve esserci un ampio diritto di opzione, fermo restando che il Consiglio nazionale universitario fissi per ciascun corso il minimo indispensabile di materie obbligatoriamente richie-

ste. Non si può fissare un criterio numerico generale: da corso a corso le differenze possono essere enormi, ma si può stabilire che le materie per le quali non è ammessa opzione siano quelle strettamente necessarie. Correlativo a questo diritto di scelta fra le materie di una stessa Facoltà, deve essere stabilito il diritto di seguire (cioè frequentare le lezioni e le esperienze relative ed essere esaminato) materie anche di altre facoltà — ritenute dallo studente utili ad integrare la propria preparazione — in un tipo di dipartimento soggettivo e volontario.

La discussione sulla esigenza dell'autonomia universitaria ci conduce a considerare un altro postulato che riteniamo irrinunciabile per l'esistenza stessa delle Università: l'indipendenza della ricerca e dell'insegnamento nel quadro della vicenda politica.

La maggiore preoccupazione al riguardo si è manifestata per quanto concerne l'indipendenza delle istituzioni e dei singoli docenti del potere statale ed in particolar modo dall'Esecutivo. Tutti ricordano le famose discussioni svoltesi in passato a proposito del giuramento di fedeltà allo Stato, richiesto ai docenti. Ma tale problema oggi appare superato, in quanto nessuno pensa di reintrodurre l'istituto del giuramento (v. in proposito Catalano, *Per l'aggiornamento delle Università italiane*, cit., pag. 46 e nota 41).

L'attenzione generale si è rivolta piuttosto al problema dei limiti dei poteri da riconoscere al Ministro per quanto concerne la vigilanza e l'intervento nella gestione delle Università, nonché al problema della legittimità degli interventi normativi del Governo, mediante regolamenti od anche mediante delegazioni legislative non bene predeterminate. Ma non dobbiamo dimenticare che attualmente i più gravi pericoli di sopraffazione e di strumentalizzazione della cultura derivano forse più ancora che dallo Stato, dai partiti politici. L'attuale crisi dello Stato deriva in generale dalla pretesa dei partiti politici di assoggettarlo e di strumentalizzarlo per i loro fini particolari. Anche il discorso sulle componenti universitarie rischia di diventare un discorso di lotta fra

correnti politiche. Ciò appare dall'esperienza delle associazioni e delle organizzazioni che negli anni passati hanno assunto la rappresentanza delle diverse categorie universitarie. Anche gli organi rappresentativi degli studenti si sono manifestati riproducendo le divisioni fra partiti politici e tendenze operanti nella vita nazionale e sono caduti nell'inerzia e nel fallimento totale.

È significativo che il nuovo « movimento studentesco » abbia disconosciuto ogni valore rappresentativo dei precedenti organismi universitari, accusandoli proprio di volere riproporre le divisioni e gli atteggiamenti delle forze politiche del Paese.

Il riprodursi degli orientamenti di partiti e correnti politiche si rileva anche in associazioni e raggruppamenti di insegnanti, come nella « Unione nazionale assistenti universitari » e nella « Associazione nazionale dei professori universitari incaricati ».

Da ultimo, forse, si profila il pericolo di un'antitesi ancor più radicale, in quanto che il « Movimento studentesco », fenomeno di proporzioni internazionali, assieme con le pretese di riformare gli ordinamenti universitari, porta avanti la contestazione globale del regime politico-costituzionale delle democrazie parlamentari.

Del pari, ci sembra che negli organismi accademici tradizionali, quali il Consiglio di facoltà, debba venir mantenuta una preminenza dei professori di ruolo. La funzione dell'insegnamento come il rapporto fra maestro e discente sono del tutto insuscettibili di venire resi in termini moderni. Certo bisogna integrare il corpo accademico ed il Consiglio di facoltà con i rappresentanti di categorie, come i professori incaricati e gli assistenti, che hanno acquistato gran peso nell'attività didattica. Ammettiamo anche la presenza della componente studentesca, ma per gli organi accademici non sembra opportuna una rivoluzione dei criteri tradizionali.

### VIII) Una disciplina per una nuova società.

Il disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare costituisce un tentativo di prov-

edere ai più urgenti bisogni in armonia con le suesposte premesse.

Come si è rilevato, il testo che segue è inteso ad essere integrato nel corpo della precedente legislazione, in parte modificandola ed in parte adattandola alle attuali esigenze unanimemente riconosciute. Si è tenuto, perciò, conto degli orientamenti emersi in materia di riforma universitaria nel corso dei lavori parlamentari della passata legislatura e delle discussioni allora svoltesi.

Ciò perchè la nostra pretesa non è quella di aver escogitato rimedi rivoluzionari, ma di avere ricercato di dare soluzioni il più possibile adeguate ai problemi pratici ed accettabili dagli universitari, evitando ogni brusco rivolgimento nonchè interruzione nella vita dei nostri atenei, nel rispetto dei loro principi fondamentali e tradizionali.

In primo luogo è da considerare l'attuazione del principio dell'autonomia universitaria, che si può distinguere secondo due profili, l'uno normativo e l'altro amministrativo. Il primo aspetto riguarda la potestà conferita ad un ente minore di darsi norme giuridiche, riconosciute e rese efficaci anche nell'ordinamento dello Stato. L'altro aspetto si riferisce alla gestione dei singoli atenei nel campo amministrativo, didattico e disciplinare, con azione indipendente dall'organizzazione della Pubblica amministrazione dello Stato.

L'autonomia normativa, per tradizione, si esplica mediante il potere attribuito a ciascuna Università di darsi il proprio statuto, formulato dagli organi accademici della stessa Università e poi emanato con decreto del Capo dello Stato, udito il Consiglio nazionale universitario.

La regola fondamentale della potestà statutaria appare sancita nel capoverso dell'art. 33 della Costituzione, il quale corrisponde ai migliori precedenti della nostra legislazione sull'istruzione superiore. L'art. 33 tatusisce, infatti, che « *le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato* ».

Appare qui chiaro un criterio di ripartizione di compiti fra le due fonti normative diverse: alla legge primaria spetta di detta-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

re la disciplina quadro generale e fondamentale, valida per l'organizzazione e lo svolgimento del servizio pubblico dell'istruzione superiore, a ciascuna Università, di dare norme per l'immediata disciplina ed attuazione in materia.

Si tratta, dunque, di un sistema di equilibrio e di contemperamento, che richiede il rispetto di limiti reciproci. Da una parte, bisogna evitare che la legge, o le fonti di generale integrazione della legge, quali i regolamenti del Governo ed anche le leggi delegate, non dettino una disciplina tanto estesa e minuziosa da rendere inutili e vanne le norme degli statuti di ciascuna Università. Per contro, se la potestà normativa statutaria venisse ad ampliarsi fino a non trovare più « limiti nelle leggi dello Stato », alle Università verrebbe conferita di fatto una funzione legislativa primaria sia pure circoscritta per materia e non una autonomia nel senso tecnico-giuridico.

Come si notava in principio di questa nostra relazione, al termine della passata legislatura la maggioranza di centro-sinistra ed il Governo hanno dimostrato con assoluta incoerenza di propendere, a volta a volta, per l'una o per l'altra delle due opposte soluzioni estreme, contrarie all'autonomia.

Con il disegno di legge n. 2314 l'autonomia statutaria era sacrificata quasi totalmente:

1) molte disposizioni del disegno di legge regolavano in maniera minuziosa e rigida aspetti particolari delle organizzazioni e delle attività universitarie: come la minuziosa e pedante elencazione dei doveri di ciascun docente; l'obbligo per gli studenti di sostenere un certo numero minimo di esami per ciascun anno;

2) si prevedeva un vastissimo ambito per il regolamento di esecuzione del disegno di legge n. 2314, una volta divenuto legge;

3) erano contemplati rinvii del tutto generici a leggi delegate senza chiarire precisazioni.

All'estremo contrario, la proposta di legge n. 4999, presentata alla Camera dei deputati sotto gli auspici del Governo di centro-

sinistra, e del consenso corale della maggioranza tripartita, praticamente, mirava a fare delle Università altrettanti piccoli legislatori, con facoltà di dettare la propria disciplina senza limiti né principi direttivi da parte del legislatore ordinario.

La corretta soluzione del problema della autonomia deve rifuggire da entrambi gli estremi e trovare una linea intermedia di demarcazione, fra la previsione dei limiti e delle regole generali, da farsi per legge, e la più immediata e specifica disciplina, da stabilirsi in maniera particolare con gli statuti delle singole Università. Naturalmente bisogno ammettere che in ciò il legislatore abbia un margine dell'ambito riservato alla legge e della materia lasciata agli statuti. Le condizioni generali della società e dell'ordinamento variano e sarebbe vano pretendere che vi sia una misura unica ed assoluta, valida in ogni periodo e circostanza. Così, la riforma Gentile pervenne ad un massimo di estensione dell'ambito lasciato alle norme statutarie, e, correlativamente, ad un minimo nella previsione dei limiti e dei presupposti generali sanciti per legge, sempre nel quadro di un sistema fondato sull'indipendenza delle singole cattedre. Le leggi successive hanno più o meno ristretto la sfera delle attribuzioni statutarie riconosciute dal legislatore del 1923. Nè le cosiddette liberalizzazioni successive al 1944 hanno mai potuto conseguire i termini di autonomia allora concessi.

Nè oggi pare possibile ritornare a quei criteri, poiché le presenti condizioni della istruzione superiore sono molto mutate da qualche tempo, e richiedono un grande sforzo da parte delle autorità centrali ed anche un certo grado di disciplina normativa uniforme per rispondere alle esigenze sempre più gravi.

Si è rilevato che le necessità derivate dall'enorme aumento della popolazione studentesca esigono sforzi tali che solo la collettività nazionale è in grado di affrontare in maniera organica. Un dato molto indicativo al riguardo, è rappresentato dallo stanziamento di 210 miliardi per l'edilizia universitaria predisposto per legge. Ancora si può menzionare la legge n. 62 del 24 febbraio

1967, con cui sono stati istituiti 1.100 nuove cattedre di ruolo e 7.000 posti di assistente.

Per quanto attiene a questi ultimi, è indubbio che la loro trasformazione in funzionari dello Stato, stabilita già con la legge n. 1172 del 1948, rappresenta una grave menomazione delle autonomie. Prima, gli assistenti, in modo conforme alla loro figura tradizionale di allievi e di collaboratori dei cattedratici, trovavano la loro naturale disciplina negli Statuti universitari come dipendenti ed impiegati non dello Stato, ma di ciascuna singola Università, configurata come ente dotato di personalità giuridica. Ma la riduzione di autonomia, determinata dall'attribuzione di uno stato giuridico di impiegati statali, è accettata generalmente quale contropartita inevitabile dell'aumento ponderoso del numero di assistenti, al quale i ristretti bilanci particolari di enti minori non potrebbero provvedere.

Ma, vi sono anche aspetti qualitativi che sembrano esigere regole uniformi. Date le attuali condizioni sociali e giuridiche sarebbe forse difficile abbandonare il principio di una fondamentale disciplina uniforme dei titoli di laurea, con una conseguente determinazione unica dei corsi di studio. Abbiamo sostenuto che siamo fautori rigorosi dell'esame di Stato per le abilitazioni professionali e per l'ammissione ai pubblici uffici, e manteniamo la più ferma opposizione contro ogni lusinga di introdurre lauree abilitanti o di favorire pratiche assunzioni stabili di personale statale senza concorso, solo in base alla laurea. Ma non possiamo ignorare che l'attuale ordinamento delle libere professioni e delle carriere dei dipendenti pubblici è impenniato sopra un riconoscimento — pur compatibile col principio dell'esame di Stato — dei titoli di laurea e del corredo di studi necessari per conseguirli.

Mantenere una sostanziale uniformità negli indirizzi dei corsi di laurea può quindi risultare necessario, per la stessa regolarità degli esami di Stato e dei pubblici concorsi. Se gli ordinamenti dei corsi variassero troppo dall'una all'altra sede universitaria, riuscirebbe quanto mai arduo trovare dei canoni medi ed uguali per le prove degli esa-

mi pubblici. Se predisposte con serietà, rischierebbero di riuscire quanto mai gravose e difficili per la media dei candidati. Oppure si cadrebbe nella tentazione di renderle troppo facili, e quindi prive di ogni valore di qualificazione e di verificazione.

Questa considerazione pare inevitabile in presenza dell'attuale scuola di massa aperta a tutti i cittadini, la quale pone il problema di rendere possibile alla collettività un buon livello di preparazione culturale e professionale. Diversamente possono presentarsi i problemi in una scuola di *élites*. In una scuola frequentata solo da allievi qualificati per buone condizioni di censo, di ambiente sociale, di capacità individuali, riuscirebbe più facile una maggiore libertà nel predisporre i piani di studio, senza gravi danni sociali. Attuata la riforma Gentile, ad esempio, si ebbero anche laureati in giurisprudenza che non avevano, durante gli anni di corso, frequentato gli insegnamenti né sostenuti gli esami per le materie inerenti ai codici, ossia alle grandi partizioni del diritto positivo vigente; e magari avevano preferito approfondire al massimo la loro preparazione negli studi di storia giuridica e di materie economiche. Ora, in linea di principio si può ammettere che con una tale preparazione ai laureati in giurisprudenza sia riconosciuto il diritto di accedere ai corsi per la Magistratura ed agli esami per le professioni di avvocato e di procuratore legale, ove però bisogna dimostrare una precisa e completa cognizione del diritto positivo vigente. In questa ipotesi, è chiaro che riusciranno a colmare le lacune della propria preparazione, con uno studio supplementare, solo i laureati che ne abbiano possibilità per le loro condizioni di censo (che consentono più tempo a disposizione e possibilità di una preparazione privata), per le loro maggiori capacità, o per i loro sforzi superiori a quelli della media dei candidati.

Diversa pare la concezione da seguire per quanto concerne la regolamentazione dei nuovi titoli di studio, diploma e dottorato di ricerca. Per quanto concerne i primi, va notato come da molte parti si sia affermato che i rapporti sociali e le vicende dello svi-

luppo contemporaneo postulino corsi di formazione culturale e di preparazione professionale, che non rientrano negli schemi tradizionali delle lauree, i quali peraltro non possono venire tanto frettolosamente sovvertiti. Pare, quindi, preferibile lasciare all'autonomia universitaria, almeno in una prima fase di esperimentazione, il compito di delineare i tipi ed il corso degli studi per i singoli diplomi nel rigoroso rispetto però del carattere accademico del titolo. Le esigenze dello sviluppo economico e delle nuove strutture ed istituzioni sociali variano da regione a regione, da zona a zona: si aprono molti nuovi settori nella produzione e distribuzione di beni e servizi, nuove forme di organizzazione e di attività pubbliche e private, che appare oltremodo difficile, e forse riuscirebbe anche dannoso, per ora, irrigidire in elencazioni e schemi fissati per legge. È preferibile, probabilmente, lasciare all'autonomia statutaria il compito di adeguare qualificazioni di cultura scientifica alle nuove e varie strutture degli uffici e delle professioni, non previste al momento in cui si ebbe la determinazione delle lauree tradizionali.

Esiste certo il problema che i titoli comprovanti « le cognizioni scientifiche, tecniche ed umanistiche, per l'esercizio degli uffici e delle professioni » (ripetiamo la formula dell'art. 1 del nostro disegno di legge) siano anche riconosciuti ai fini della ammissione ed eventuali esami di abilitazione o di corso.

Riteniamo, però, che prima del conferimento di una validità legale, sia necessario che i titoli di diploma debbano conseguire un valore morale ed anche pratico, dato dalla serietà degli studi e dal rigore della preparazione. Anche per questa esigenza riteniamo di proporre che prima di prescrivere uniformi di discipline legali, necessariamente legate a qualsiasi riconoscimento, sia lasciato campo libero all'iniziativa dei singoli atenei, pur se controllata da organo tecnicamente qualificato come il Consiglio superiore della pubblica istruzione ed il Consiglio nazionale universitario.

Considerazioni solo in parte analoghe sono da farsi per quanto concerne i corsi per

il dottorato di ricerca. È da rilevare che le trasformazioni ed i nuovi aspetti assunti, in ogni ramo dello scibile umano, molte volte trascendono l'ambito delle tradizionali discipline universitarie.

Si manifestano, infatti, esigenze di ulteriori specificazioni, ossia di maggiore delimitazione rispetto alla sfera più ampia delle peculiari discipline richieste nell'ordinamento attuale degli studi. Appaiono, poi, settori nuovi, ma del massimo interesse culturale e scientifico, non riducibili alle consuete ripartizioni del sapere. Sono assai note, inoltre, le cosiddette ricerche interdisciplinari, destinate a far luce su settori, rapporti ed oggetti che rimanevano estranei ad indagini condotte secondo i canoni più comuni di ricerca.

Se il dottorato di ricerca dovrà costituire l'espressione più alta degli studi superiori, con ulteriore approfondimento rispetto ai livelli attuali, pare inevitabile lasciare alla autonomia delle Università, pur sotto controllo del valore e della serietà scientifica, di determinarne i lineamenti ed il contenuto. Potranno trovare, così, adeguata espressione indirizzi culturali e scientifici.

La maggiore autonomia lasciata nella determinazione del dottorato, potrà anche evitare che sorga una questione di incompatibilità con la libera docenza. Questa, ci sembra, se sarà mantenuta, dovrà rimanere conformata ai suoi caratteri tradizionali, in quanto costituisce, di sua natura, abilitazione ad insegnamento libero, capace di porsi in concorrenza od in sostituzione, costituendo titolo di preferenza per l'assegnazione degli incarichi, con l'insegnamento ufficiale. La libera docenza deve, pertanto, presentare un fondamentale parallelismo con gli insegnamenti ufficiali, riproducendone, pur con delle variazioni, le distinzioni di materia ed i criteri determinanti.

Il dottorato di ricerca deve rappresentare, invece, l'espressione di elevati studi e di approfondite indagini, anche a prescindere da esigenze didattiche immediate, e può quindi anche derogare o discostarsi dalle anteriori classificazioni di discipline accademiche, per seguire nuovi indirizzi del pensiero.

Naturalmente, per il dottorato di ricerca non si pone alcun problema di riconoscimento ai fini dell'esercizio di professioni libere o di preferenza in pubblici concorsi. Il suo valore deve essere solo morale e scientifico, cioè culturale, quale veritiera attestazione del corso di studi e d'indagini compiuto.

Sembrano, perciò, pleonastiche le osservazioni come quella contenuta nel disegno di legge n. 2314, secondo cui « il dottorato di ricerca ha valore puramente accademico e non costituisce titolo preferenziale in alcun pubblico concorso ». Questa disposizione significa che il dottorato non dovrebbe conferire alcuna preferenza o punteggio legale neppure nei concorsi per i posti di assistente universitario o per cattedre universitarie.

In tali casi servirebbe se mai come indicazione sulla capacità individuale dei candidati, per i membri delle commissioni giudicatrici.

Tutto ciò ci sembra giusto e coerente rispetto ai principi che debbono informare la disciplina del dottorato di ricerca. Senonchè riteniamo pleonastico dichiarare che un titolo non avrà alcun valore ai fini professionali, con una disposizione che in ogni caso il legislatore futuro potrà a discrezione derogare, magari anche nel disciplinare i concorsi per le cattedre nella scuola media o per gli avanzamenti dei magistrati o degli ufficiali delle Forze armate e così via.

L'importante è che effettivamente riconoscimenti del genere non vengono mai sostituiti da nessuna legge in futuro.

Ancora più contraddittoria rispetto alla concezione del dottorato di ricerca risulta la pretesa, manifestata dal Governo nel corso della passata legislatura, di vincolare « strettamente » l'istituzione del dottorato di ricerca all'esistenza dei dipartimenti, per parafrasare la lettera di una proposizione del disegno di legge n. 2314.

Non si capisce bene come mai un titolo di studio, legalmente privo di ogni pratica applicazione, debba venir tanto rigorosamente disciplinato persino in ordine alle sue stesse condizioni d'ambiente. L'eccesso di istituzionalizzazione pare quanto mai pericoloso per un titolo che si vuole privo di

effetti professionali. A questo proposito è interessante riferire il pensiero espresso dai professori Giovanni Conso ed Elio Fazzalari nella relazione « *Stato e prospettive della facoltà di giurisprudenza* » presentato al Convegno « Scienze sociali, riforma universitaria e società italiana », tenuto a Milano nei giorni 17-19 novembre 1967.

A pagina 16 di tale relazione si legge una considerazione critica, il cui significato trascende l'ambito peculiare della Facoltà di giurisprudenza: « Mentre consideriamo essenziale la rivalutazione della tesi di laurea, tanto da indurci ad insistere che alla sua elaborazione sia destinato un quinto anno di corso, non condividiamo in alcun modo il favore per il c.d. "dottorato di ricerca": due anni dopo la laurea, quanti ne sono previsti dal progetto per il conseguimento del nuovo titolo, sono del tutto insufficienti per una attività scientifica da coronare con un apposito ufficiale riconoscimento; comunque, questa precoce istituzionalizzazione della vita degli studi, lungi dal vivificarla, rischia di sollecitare, più che altro, quanti intendano adagiarsi in seno all'Università, mirando all'appello di un ulteriore titolo ».

Secondo la posizione assunta e sempre mantenuta dalla nostra parte politica, non siamo affatto contrari all'introduzione del nuovo titolo di dottorato superiore. Ciò non di meno le ragioni addotte a fondamento della critica ora menzionata ci sembrano degne di meditazione. Riteniamo che ogni istituzionalizzazione della cultura e della scienza sia di per sè destinata a rimanere imperfetta, e dipendente da ragioni pratiche di certezza. Il diploma e la laurea sono titoli giuridici che servono ad attestare con un margine di relatività una certa condizione personale che può riuscire utile in certi rapporti sociali, come appunto l'esercizio di professioni e l'accesso a pubblici uffici. Di qui deriva l'esigenza di regole il più possibile precise.

Il dottorato di ricerca, perché non sia facilmente ridotto ad una super-laurea o ad un super-diploma, deve essere mantenuto il più possibilmente libero da vincoli rigorosi ed uniformi predeterminati per legge. Dob-

biamo far sì che il valore venga attribuito più all'effettiva preparazione delle persone, insignite del nuovo dottorato, che ad un pezzo di carta conforme ai requisiti di legge.

*IX) Una nuova dimensione: il Dipartimento.*

Le considerazioni che precedono introducono anche il discorso intorno ad una questione assai controversa: quella circa il carattere obbligatorio o facoltativo dei cosiddetti dipartimenti.

Tutti ricordano la piccola battaglia parlamentare svolta alla Camera dei deputati, durante la seduta pomeridiana dell'8 febbraio 1967, quando inopinatamente, con la approvazione degli emendamenti Rosati, La Malfa e Codignola, Achilli, all'originario testo dell'art. 8 del disegno di legge 2314, la maggioranza di centro-sinistra abbandonò la precedente concezione del dipartimento facoltativo, per convertirsi all'idea dell'obbligatorietà, propugnata dai comunisti.

La conversione era più che altro platonica, poichè con l'emendamento Achilli, La Malfa e Rosati si prevedeva la costituzione obbligatoria dei dipartimenti allo scadere di un termine di dieci anni. E chi ha qualche esperienza della storia recente del nostro ordinamento giuridico sa bene quale efficacia sia da riconoscere a siffatte impostazioni di obblighi a tempo differito e lontano. Ma qui interessano le questioni di principio e non le manovre parlamentari per affermare una forma di organizzazione come obbligatoria, vanificando e svuotando, nello stesso tempo, l'obbligo di ogni sua pratica validità. Naturalmente ammettiamo che la questione non si riduca solo ad una controversia tra partiti politici, poichè, ammettiamo che i pareri possano risultare discordi. Sembra, quindi, opportuno, se non proprio necessario, chiarire la posizione assunta dalla nostra parte a favore della obbligatorietà dei dipartimenti solo dove vi siano le condizioni obiettive. La circolare 18 marzo 1968 del ministro Gui ai rettori già ricordata ci avverte che, anche su questo punto, le « novità » dei governanti di oggi erano state già

scoperte con la riforma di Giovanni Gentile. Nell'articolo 2 del regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, riprodotto all'articolo 20, comma sesto, del vigente testo unico sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 1933, n. 1592, prevede: « *Possono infine costituirsi seminari mediante raggruppamento e coordinamento di insegnanti fra loro affini o comunque connessi, anche di facoltà, scuole o istituti superiodi diversi* ».

La norma è ripetuta dall'articolo 23 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, ove inoltre è precisato: « *Possono esservi aggregati anche liberi docenti, per materie delle quali manchi l'insegnante ufficiale. I seminari sono diretti da professori di ruolo, eletti dai professori che vi appartengono. Ai seminari possono iscriversi studenti di qualunque facoltà o scuola: ad essi è rilasciato un attestato degli studi compiuti e del profitto dimostrato secondo modalità da determinarsi dal Senato accademico o dal Consiglio della scuola. Più particolari norme circa l'ordinamento ed il funzionamento dei seminari potranno essere stabilite negli statuti delle Università o Istituti superiori* ».

Nella circolare qui in esame, alle pagine 5 e 7, il Ministro rileva che la denominazione seminari usata nelle disposizioni del 1923 e del 1924 non è affatto obbligatoria, ma che in tali disposizioni si trova la base giuridica per la costituzione di raggruppamenti tali da presentare « fin d'ora la struttura del futuro dipartimento ».

Bisogna, però, chiederci come mai una tale possibilità giuridica cui oggi il Ministro riconosce tanta importanza non sia stata utilizzata in misura apprezzabile per oltre quaranta anni. Il fatto non pare spiegabile altrimenti che o con un'accusa globale rivolta a tante generazioni di docenti, per non avere saputo, o voluto mai, stabilire una struttura necessaria al buon andamento dell'istruzione superiore; oppure bisogna ammettere che tale struttura non si è sinora dimostrata tanto necessaria, da venire resa operante.

Non si può, dunque, sfuggire il dilemma: o il Dipartimento è così necessario, per cui occorre renderlo obbligatorio e restringere

all'uopo l'autonomia dei docenti, i quali per oltre 40 anni non l'hanno saputo realizzare, pur nella forma facoltativa, oppure il Dipartimento può anche essere utile ma non è necessario, ed allora bisogna lasciarne l'iniziativa alle potestà autonome delle singole Università.

Così posto su queste basi il dilemma, ci sembra meno ardua la soluzione. Il fatto è che, stando agli orientamenti di coloro che hanno sinora costituito la maggioranza parlamentare, la necessità del Dipartimento appare tutt'altro che sicura.

Il testo originario del disegno di legge numero 2314, come presentato dal Governo, presentava in merito profonde oscurità. Ciò era stato messo in evidenza, non solo dagli oppositori, ma anche da fiancheggiatori del passato Governo, favorevoli in generale al su ricordato disegno di legge. Ci riferiamo al noto « Documento sulla riforma universitaria — Proposte di 88 emendamenti al disegno di legge n. 2314 », pubblicato come supplemento al fascicolo n. 156 del « Mulinno » — ottobre 1965 — « a cura dell'Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo ».

A pag. 11 e 12 di tale « Documento » erano poste in luce l'imprecisione e la lacunosità del testo preparato dal Governo. Si esprimeva, quindi, fiducia nelle future esperienze, come capaci « di suggerire nei prossimi anni le opportune correzioni, o consentire più adeguati sviluppi ».

Ma vi è di più. Nello stesso « Documento » si legge ancora: « È peraltro certamente bene che le norme di cornice per il loro funzionamento (dei Dipartimenti): siano rimesse al regolamento generale universitario », da emanarsi eventualmente in futuro con decreto del Capo dello Stato. Non le norme di attuazione, quindi, apparivano mancanti nel disegno di legge n. 2314, ma adirittura le definizioni generali sufficienti ad individuare una fisionomia del Dipartimento. Questa pare, dunque, l'opinione degli estensori del Documento, che si dichiarano fautori convinti del Dipartimento.

Non possiamo dire che la competente Commissione parlamentare abbia precisato sostanzialmente il testo originario del disegno

di legge sul punto. Ora, tale imprecisione ed incompiutezza del progetto governativo giuocano di per sé sole a favore del carattere facoltativo dell'istituzione dei dipartimenti: si trattava di norme elastiche, tali da lasciare aperta la via a sperimentazioni presso ciascun singolo Ateneo, assumendo fisionomie particolari nei diversi statuti.

Come hanno rilevato l'onorevole Santagati e l'onorevole Valitutti alla Camera dei deputati nella seduta pomeridiana dell'8 febbraio 1968, la maggioranza con l'approvare l'emendamento sopra ricordato, degli onorevoli Achilli, La Malfa e Rosati, ha dimostrato di non essere affatto convinta della bontà dell'istituzione del Dipartimento. Non ha senso sostenere che un'istituzione è necessaria come *conditio sine qua non* per risanare le sorti dell'Università, e poi lasciarne l'introduzione come facoltativa alla potestà discrezionale degli universitari ancora per altri dieci anni prima di renderla obbligatoria. Se i capi della maggioranza fossero stati davvero convinti della necessità assoluta del Dipartimento, come rimedio e cura dei malanni della Università, sarebbero caduti nell'assurdo di lasciar perseverare il male, prescrivendo qualche rimedio o cura con una scadenza assai lontana.

A questo proposito l'onorevole Santagati aveva dato atto ai comunisti di seguire una tesi molto più coerente, sul piano logico, nell'esigere come complementare dell'obbligatorietà del Dipartimento anche l'immediata istituzione.

Sia l'onorevole Santagati che l'onorevole Valitutti avevano rilevato come un altro indice della poca convinzione della maggioranza della passata legislatura fosse dato dal fatto che alla dichiarazione dell'obbligo... a termine di costituire i dipartimenti, non era stato seguito da nessun minimo accenno ad avviare le revisioni e le ristrutturazioni dell'intero sistema, che una tale innovazione avrebbe richiesto.

La fedeltà al principio di autonomia statuito solennemente con la riforma Gentile, l'esperienza delle nostre Università nei trascorsi decenni, le stesse gravi perplessità, indecisioni ed incertezze di idee dimostrate

dalla maggioranza della Camera dei deputati, ci inducono quindi a ribadire la posizione a favore del principio per cui l'istituzione del Dipartimento deve spettare alle autonomie universitarie. Confermiamo così la idea sempre difesa dalla nostra parte politica, sul piano parlamentare e negli atti della nostra organizzazione giovanile universitaria.

Anche per quanto concerne le funzioni dei Dipartimenti, che saranno eventualmente costituiti su iniziativa autonoma delle Università, confermiamo la linea già precedentemente assunta.

Il Dipartimento dovrà avere il precipuo fine istituzionale di sviluppare e coordinare la ricerca scientifica. Ivi sono compresi pure accordi fra docenti per coordinare gli insegnamenti di materie affini. Non dovrà entrare in competizione con le Facoltà. Questa è la linea sostenuta di recente dai nostri parlamentari e dai nostri giovani universitari. Ma è pure la linea maestra che risale all'insegnamento magistrale del Gentile.

Anche nel ricordato « Documento sulla riforma universitaria » è accolta di principio tale attribuzione ripartita di compiti. Sempre a pagina 11 del « Documento » leggiamo infatti: « È senz'altro positivo che il disegno di legge preveda la creazione dei dipartimenti. Con ciò l'Università italiana acquista, a fianco delle Facoltà e dei corsi di laurea (concepiti principalmente in vista di compiti didattici e pertanto in funzione dei titoli di studio e delle strutture professionali della nostra società), un'articolazione organizzativa per le attività di ricerca. La convivenza di queste due strutture non sarà sempre facile in pratica, come non è semplice la sua definizione concettuale ».

È posto così il criterio fondamentale per la ripartizione di compiti tra Facoltà e Dipartimento. È vero che per i casi particolari e concreti potrà riuscire difficile precisare i limiti della distinzione. Una cosa, però, pare ovvia: esulano dai compiti inerenti alla ricerca, le proposte dei gruppi di centro-sinistra e di estrema sinistra, intese a dare al Dipartimento un potere di consulenza, con parere obbligatorio, circa i concor-

si, le chiamate, i trasferimenti dei professori universitari di ruolo, nonché circa la richiesta e la destinazione delle cattedre e dei posti di professore aggregato.

L'eventuale entrata in vigore di norme del genere si presterebbe a far sorgere malintesi, contrasti e magari compromessi e mercanteggiamenti.

Un acuto conoscitore della nostra vita accademica ha ravvisato nel comma sesto dell'articolo 8 del disegno di legge n. 2314, ove appunto si prevedevano simili pareri obbligatori dei Dipartimenti, un'occasione per rafforzare uno dei mali della nostra vita accademica: il c.d. corporativismo di materia, ossia lo spirito di solidarietà e di reciproco aiuto che sorge fra i cultori di uno stesso gruppo di discipline, a causa dei loro continui rapporti personali e dei comuni interessi di ricerca e di insegnamento.

Nella stessa Facoltà di giurisprudenza, pur tanto omogenea, i cultori di ogni ramo del diritto tendono a fare gruppo a sé, separandosi dagli altri, coi quali più rare sono le occasioni d'incontro. Lo stesso si verifica anche tra i cultori di una stessa materia e di materie affini, distinte in diverse Facoltà. Così per rimanere in esempio, il cultore di diritto privato di una Facoltà di giurisprudenza molte volte sente più forti i vincoli « corporativi » coi cultori della sua stessa materia o di materie affini inseriti nella Facoltà di scienze politiche e di scienze economiche, che non coi colleghi della sua stessa Facoltà, cultori di diritto pubblico o di diritto romano.

Simile spirito di solidarietà induce spesso a competizioni, a visioni parziali, che possono trovare equilibrio e contemporaneamente solo in una assise più vasta, dove si abbia l'incontro dei diversi gruppi ed un raffronto fra i vari interessi, come il Consiglio di facoltà.

È pertanto da ritenere che nessuna funzione consultiva debba concedersi ai Dipartimenti per quanto concerne le deliberazioni delle Facoltà riguardo ai professori di ruolo. Solo così si potranno evitare interferenze e particolarismo; oltreché realizzare anche nel piano organizzativo il motto di al-

cuni fervidi fautori della nuova istituzione: « *corso* » e « *dipartimento* » non si identificano mai (v. *La riforma degli studi giuridico-sociali e la nuova strutturazione della Università in dipartimenti*, pag. 29 presentato dall'Unione assistenti universitari — Commissione di giurisprudenza, al Convegno « Scienze sociali, riforma universitaria e società italiana »).

Ad evitare che il Dipartimento divenga uno strumento di particolarismo o di malinteso spirito di corpo è preferibile altresì affidare l'iniziativa per la formazione dei Dipartimenti alle Facoltà interessate e la decisione al rettore su parere del Senato accademico. A siffatti criteri risponde l'articolo 19 del disegno di legge che abbiamo l'onore di presentare.

Anche in questo caso, abbiamo preferito mantenere le posizioni assunte dalla nostra parte politica, anzichè seguire la proposta del Governo e della maggioranza parlamentare della passata legislatura. Nel testo del disegno di legge n. 2314 elaborato dalla Commissione della Camera dei deputati si stabiliva la possibilità di far istituire i Dipartimenti su richiesta di almeno sette professori ufficiali, di cui almeno quattro di ruolo, interessati. Il nostro Gruppo, invece, aveva chiesto, in sede di discussione in aula, anzichè di lasciare ad un numero qualificatissimo di professori, ma sempre limitato e particolare, il compito di valutare se possa o debba essere costituito il Dipartimento, di fare in modo che il Dipartimento venga istituito su proposta della o delle Facoltà interessate. Abbiamo in tal senso ribadito la necessità di una visione organica della classe docente, dichiarandoci contrari ad una valutazione affidata al numero degli insegnanti ufficiali e di ruolo, ossia a degli elementi di carattere relativo e particolare.

La visione organica di tutti i docenti della o delle Facoltà interessate sembra, pertanto, il modo più adeguato ad evitare l'esasperazione dello spirito di corpo e di particolarismo fra i cultori della stessa materia o di materie affini.

Il criterio accolto dalla nostra parte, poi, non incorre nell'obiezione sollevata da mol-

ti secondo cui il subordinare l'istituzione all'istanza di almeno sette professori ufficiali, fra cui almeno quattro di ruolo, di materie affini significherebbe impedire a molte delle nostre Università, specie quelle cosiddette minori, la possibilità di avvalersi dei Dipartimenti. È stata, in proposito, rilevata, notata la tendenza a stabilire una discriminazione fra le Università.

Alla nostra visione organica corrisponde pure la proposta che per la costituzione dei Dipartimenti sia preso in considerazione il parere del Senato accademico. Tale parere è da ritenere necessario per l'istituzione di un organismo così importante, da cui si attende un impulso nuovo alla vita dell'Università. Ancora, si propone che sulla questione sia anche « sentito il Consiglio d'amministrazione solo per i riflessi finanziari ». L'esame di detto Consiglio va, quindi, limitato ai suoi compiti istituzionali, evitando ogni estensione che sarebbe del tutto ingiustificata.

Naturalmente, l'istituzione del Dipartimento comporta, come conseguenza indispensabile, la modifica dello statuto universitario e la contemporanea emanazione del regolamento delle norme per la gestione.

Come abbiamo rilevato, non riteniamo opportuno vincolare la possibilità di conferire il dottorato di ricerca all'istituzione dei Dipartimenti. Coerentemente con tutta la impostazione da noi accolta, intendiamo lasciare piena autonomia alla potestà statutaria della Università di stabilire le norme sul nuovo titolo e sulla nuova struttura.

Siamo nel campo degli strumenti per la organizzazione della ricerca e per la sua prima qualificazione, e non nel campo del conferimento di titoli validi per l'esercizio di pubblici uffici e di professioni. L'interesse generale consiste, quindi, nel dare mezzi e nel lasciare campo libero a ricercatori autentici e non già nel dettare regole statiche e nel prescrivere adempimenti fiscali.

Può anche darsi che fra il raggruppamento di materie per dipartimenti e l'ordine dei corsi per il dottorato, stabiliti in una Università, non vi sia perfetta corrispondenza ed anzi si abbiano criteri alquanto diversi.

Anche se non si prevede l'obbligo di ricollegare l'istituzione del dottorato di ricerca con l'istituzione del Dipartimento, non sembra peraltro contradditorio ammettere nel Consiglio del Dipartimento la rappresentanza degli iscritti ai corsi del dottorato di ricerca. Naturalmente deve trattarsi di aspiranti al dottorato che si occupino di discipline comprese nell'ambito degli studi trattati nel Dipartimento.

Il Dipartimento è una struttura per lo sviluppo ed il coordinamento della cultura e delle ricerche scientifiche e deve perciò essere gestito da quanti entro l'Università si debbano occupare di ricerche.

Gli iscritti ai corsi per il dottorato di ricerca dovranno rappresentare i più giovani ricercatori e, quindi, sembra opportuno che possano avere una loro voce negli organismi destinati appunto a incentivare le attività cui vorranno prevalentemente dedicarsi.

#### X) *Gli organi di governo e le componenti universitarie.*

Nel nostro disegno di legge è accolto il principio della cosiddetta democrazia universitaria, nella misura corrispondente alle più diffuse opinioni. A rigore di termini sarebbe preferibile dire, invece che « democrazia universitaria », partecipazione delle diverse categorie universitarie al governo delle Università, con adeguata integrazione dei diversi organi collegiali. Ma non pare il caso di fare questione di nomi.

Abbiamo ritenuto in sostanza di seguire i criteri già affermati nella istanza delle varie componenti universitarie. Si tratta di integrare gli attuali « organi di governo » delle Università, aggiungendo ai professori di ruolo, ordinari ed aggregati già presenti secondo le leggi oggi in vigore, i rappresentanti eletti dalle altre categorie di docenti, come i professori incaricati e gli assistenti, che, negli scorsi anni, hanno acquistato una sempre maggior importanza sul piano didattico e scientifico. A considerazioni analoghe è ispirata la nostra proposta di composizione del Consiglio nazionale universitario.

Contemporaneamente è venuto a porsi il problema dell'inserimento, nei diversi organi accademici, di rappresentanti eletti dagli studenti. Sul punto abbiamo ritenuto di seguire alcune equilibrate indicazioni offerteci dai giovani universitari d'ispirazione nazionale. Pare, infatti, importante che la partecipazione degli studenti debba avere il suo peso maggiore nei consigli di governo delle Università, piuttosto che negli organi accademici in senso stretto, la cui competenza appare più specifica e limitata all'organizzazione ed all'attività propria della categoria dei docenti.

Secondo uno degli orientamenti costanti dei giovani universitari aderenti ai gruppi nazionali, il problema della rappresentanza degli studenti nelle Università potrà trovare la sua giusta soluzione solo quando verranno ufficialmente riconosciuti e disciplinati con norme del regolamento generale universitario gli organismi rappresentativi, che ancora operano nella condizione giuridica precaria di mere associazioni di fatto.

La ventata rivoluzionaria che si è abbattuta sugli Atenei ha fatto giustizia sommaria di molte velleità dei sostenitori della « democratizzazione », ponendo il problema, non più in termini di cogestione del « potere » da parte di tutte le componenti universitarie, ma in termini di gestione esclusiva e rivoluzionaria di una sola componente (quella studentesca) o quanto meno di una sola parte politica (quella che condivide le tesi fatte proprie dal « Movimento studentesco »); c'è da affermare che in materia di Università vi è un limite invalicabile a qualsiasi democratizzazione: quello rappresentato dall'autorità del sapere, che non deriva da alcuna esterna consacrazione, sia essa democratica o autoritaria, ma dalla scienza, la quale fa testo fino a prova del contrario.

Ammesso che il sapere sia divenuto dogmatico — il che è ancora da dimostrare — non si ristabilisce il suo valore scientifico sostituendo procedimenti di enunciazione democratici a quelli autoritari. Il dogmatismo non cessa di essere tale, solo perché è divenuto democratico.

Nè è ammissibile, nel campo scientifico, una egualitaria dialettica fra chi sa e chi per definizione ignora, a meno di presumere che la democrazia abbia le stesse virtù dello Spirito sano, il che è lungi dall'essere affermato. Una dialettica è ammissibile e utile nell'ambito di chi sa, ma, anche in questo caso, non per indurre la presunzione che laddove non riesce a decidere l'autorità del sapere, sia la legge del numero a dirimere le controversie.

D'altro canto non si può accettare la presunzione di chi ritiene che la democrazia legittimi gli stessi abusi che vengono condannati all'autoritarismo: la libertà di ricerca è minacciata ogni qualvolta una autorità, che non sia quella della intelligenza e della conoscenza, vi si sovrapponga, sia essa democratica o non. Questo per quanto riguarda la scienza e la ricerca, che è sempre fenomeno di *élite*, sia che venga portata avanti singolarmente che in gruppo, e che è sempre superamento di ciò che acquisito, di ciò che è conformistico, di ciò che ritiene l'opinione corrente.

Per quanto riguarda, poi, il rapporto didattico, è ovvio che esso per definizione si ponga in termini di subordinazione fra chi sa e chi deve apprendere. Indurre in questo rapporto una parificazione democratica prima che essere assurdo è impossibile. Il discente può sindacare il tipo di nozioni che riceve e ritenerle non funzionali al suo fine — entro limiti ragionevoli, chè anche il complesso delle nozioni si pone in rapporto di mezzo a fine rispetto ad una certa disciplina e quindi in un collegamento che non è interamente arbitrario od opinabile — ma non può sindacare l'« autorità » di tali nozioni, almeno fino a quando non abbia raggiunto un grado di competenza tale, che lo ponga sullo stesso piano del docente. Questo « salto » solo la conoscenza può consentirlo, non già una legge o una forza rivoluzionaria. Il discente può ricusare il docente, ma non sostituirsi ad esso o prevaricarlo.

Nè è accettabile che delle deliberazioni esterne, ancorchè democratiche, si sostituiscano alla soggettiva libertà di scelta, operata secondo l'indole e la vocazione dello

studente — che si programma il proprio piano di studi, entro i limiti dell'economia dell'insegnamento — nel fissare i piani di studio. Se tale libertà deve essere misconosciuta, tanto vale che a fissare i piani di studio siano i docenti, i quali quantomeno hanno dalla loro parte, oltre alla competenza, l'esperienza di ciò che nei risultati si sia rivelato meglio.

Il problema, quindi, non è quello d'introdurre un sindacato democratico — che sarebbe assurdo o limitativo della libertà personale — ma di istituire un sistema che consenta la più ampia libertà di scelta individuale, compatibilmente con la funzione sociale delle professioni e con la connessione delle nozioni e materie.

Quando si affermi che l'Università nello stesso suo ambito, attraverso il Consiglio nazionale universitario, disciplina i corsi di studio; che i piani di studio sono indicativi; che è lasciata facoltà allo studente di scegliere, entro e fuori della rispettiva Facoltà, delle materie, oltre a quelle imposte dal Consiglio nazionale universitario; quando sia stato affermato che deve esistere per ogni materia una pluralità di cattedre, non si potrà più sostenere che viene lesa la libertà di studio da un determinismo cieco quanto esterno, nè si potrà pretendere di sostituire a questo un nuovo determinismo democratico, sicuramente non meno estraneo culturalmente.

Oltre al momento scientifico e didattico, però, nell'Università, come in qualsiasi altra organizzazione, vi è quello amministrativo e di governo. In relazione a questo momento, dato che quella studentesca è una componente integratrice, insieme con quella accademica, del concetto di Università, non c'è motivo di non operare negli organi di governo una corrispondente integrazione, mentre sono molte le ragioni, e non confutabili, che impongono una tale integrazione.

Sul piano della valutazione delle esigenze amministrative, della politica di spesa e dell'utilizzazione dei mezzi, competenze specifiche a parte — peraltro non è detto che le posseggano sempre i cattedratici — studenti e docenti sono potenzialmente sullo

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stesso piano ed ugualmente interessati al buon andamento della « Universitas studiorum ».

D'altro canto vi è anche la necessità di rompere certi interessi, tutt'altro che nobili e generosi, che si sono consolidati entro le Facoltà e fra le Facoltà e che creano gruppi di potere, la cui attività non ha nulla a che fare con la scienza e la didattica. L'immersione di categorie nuove (studenti e docenti di altri gradi) negli organi di governo potrà rompere certe coalizioni, spezzando altresì la connessione che si stabilisce troppo spesso fra organi accademici e di governo nelle decisioni (per cui, ad esempio, un accordo sul rettorato in sede di Corpo accademico, può essere compensato con un accordo per il potenziamento di certe cliniche o istituti in sede di Consiglio di amministrazione); il che, appunto, si otterrà con la creazione di organi di governo che non siano, quanto alla composizione, sostanzialmente identici a quelli accademici, ma che siano diversi e distinti.

Infine, se, come si diceva, autonomia dell'organismo è responsabilità dei suoi componenti nell'autogoverno, tutte le categorie dell'Università debbono essere chiamate ad esercitare la propria responsabilità.

In sostanza — ricapitolando — deve distinguersi fra organi accademici — competenti esclusivi per i problemi direttamente connessi alla funzione scientifica e didattica — ed organi di governo.

Nei primi, come per esempio il Senato accademico, non può che essere presente la sola componente insegnante, nella sua intierezza, sia pure in un dosaggio di responsabilità fra i diversi tipi di professori e gli assistenti, nei secondi non possono non essere immessi gli studenti: in misura non necessariamente paritetica con i docenti, ma nemmeno con una presenza emblematica.

Non divisiamo che gli studenti spadronegano, ma vogliamo che possano far sentire efficacemente la loro responsabilità e la loro consapevolezza degli interessi e delle prerogative dell'Università.

La competenza degli organi che abbiamo definito « di governo », deve essere estesa

fino a coprire tutta l'area dei problemi connessi all'organizzazione, all'utilizzazione ed all'amministrazione del complesso di mezzi, personali e materiali, che compongono la cosa universitaria: fino e non oltre il limite delle questioni propriamente scientifiche e didattiche, che implichino giudizi di merito scientifico.

Organì di governo o accademici che siano, si tratta pur sempre di organi di personalità giuridiche di diritto pubblico, il che impone una disciplina di legge, che demandi, nel rispetto dell'autonomia delle singole componenti e del diritto di associazione, al regolamento generale universitario di regolare i rispettivi sistemi di associazione e di elezione, per stabilire le modalità di formazione e di funzionamento di questi organi.

Il principio informatore potrebbe essere quello dell'associazionismo, su base di Facoltà, di ogni singola categoria (principio che va esteso anche alle elezioni per il Consiglio nazionale universitario) che esprime propri rappresentanti, o quello dell'associazionismo entro ciascuna categoria e su base di Ateneo.

Ciascuna categoria deve poi avere organismi rappresentativi e di autogoverno, dotati di disciplina e riconoscimento giuridici, perchè sia posta fine all'anarchia delle associazioni ed alle interferenze esterne.

Ancora informate allo spirito d'integrazione fra tutte le parti della comunità universitaria sono le disposizioni per cui si chiede di consentire ai professori a riposo ed emeriti di partecipare col loro prudente consiglio alla vita dell'Università. Nello stesso senso pensiamo che sia opportuno ammettere che i componenti delle categorie di universitari, ancora in piena attività, possono avvalersi, entro certi limiti, anche dell'opera e del giudizio di tali categorie di professori. I compiti di gestione autonoma dell'Università sono destinati ad aumentare grandemente e potrebbe darsi che molti dei docenti dediti, con ogni loro energia, alla ricerca trovino fastidioso e pesante occuparsi continuamente di affari amministrativi, di rappresentanza, di commissioni giu-

dicatrici e così via. Sembra, perciò, ragionevole aumentare il numero delle persone in grado di occuparsi dei compiti ausiliari alla ricerca e all'insegnamento. In tal senso è logico pensare alla possibilità di servirsi di coloro che hanno conseguito la massima esperienza nella vita accademica e nell'attività culturale e di insegnamento, e che siano, nonostante l'età, ancora capaci e desiderosi di rendere qualche servizio al livello culturale della comunità nazionale.

Ad un criterio di efficienza, oltreché ad una ragione di effettiva rappresentanza, rispondono le disposizioni destinate a vietare la rieleggibilità dei rettori e dei presidi di Facoltà. È chiaro che per simili cariche il periodo di tre anni, previsto nella legislazione vigente, possa risultare troppo breve ed inadeguato a dare una certa impronta alla gestione degli Atenei e delle Facoltà. D'altra parte, però, si è constatato che la preoccupazione di perdere la fiducia dei colleghi, e quindi di non venire rieletti, rappresenta la principale causa di debolezza nell'esercizio delle proprie mansioni da parte dei rettori e dei presidi di Facoltà. La soluzione più ovvia sembra, quindi, consistere nell'elevare il periodo di durata di tali cariche a cinque anni e di vietare la rielezione immediata (articolo 31 del disegno di legge).

Si renderà, così, possibile una rotazione fra i titolari di tali importanti funzioni, realizzando così i fini di una più autentica rappresentatività e le esigenze di autogoverno, rendendo più difficile la formazione di oligarchie e di chiusi gruppi di egemonie nella vita accademica.

#### XI) *Gli Atenei e la fondazione studentesca.*

Si è, poi, cercato di curare altri aspetti di capitale importanza, per la miglior efficienza della funzione universitaria.

È necessario procedere, sia pure con lunga scadenza, a ridurre il numero degli iscritti a ciascun Ateneo, eliminando in primo luogo penosi ed assurdi agglomerati di po-

polazione studentesca come quella dello *Studium Urbis* di Roma. Ad analoghi concetti si informa l'esigenza, più volte ribadita, di introdurre il principio degli sdoppiamenti automatici delle cattedre per i corsi troppo affollati. Occorre, altresì, che il potere centrale intervenga allo scopo di impedire che si moltiplichino le cattedre vacanti: non ha senso richiedere di aumentare i posti di ruolo, per poi renderli inutilizzati durante molti anni, magari in attesa di aspiranti graditi alle oligarchie dominanti nei singoli Consigli di facoltà. Siamo fautori convinti dell'autonomia, respingiamo altresì molte delle esagerate accuse contro i professori ordinari, titolari dell'autonomia, ma proprio perciò siamo nettamente contrari agli abusi dei poteri discrezionali e ne chiediamo la più drastica e pronta repressione.

Le disposizioni intese ad impedire l'eccessivo afflusso di studenti in uno stesso Ateneo si ricollegano all'esigenza di considerare secondo una visione unitaria ed organica l'istituzione di nuove Università statali e la loro distribuzione nelle diverse regioni e zone. A questo fine, sembra opportuno stabilire il principio che nell'istituzione di nuove Università statali la decisione debba spettare al Parlamento con legge ordinaria, in modo da contemperare gli interessi particolari e quelli generali secondo una visione d'insieme.

Lo stesso principio deve valere per quanto riguarda il riconoscimento delle Università libere e degli istituti di istruzione universitaria pareggiati, quando comportino oneri per lo Stato od innovazioni nell'ordinamento universitario. Negli altri casi il riconoscimento potrà venire dato con decreto del Capo dello Stato, purchè siano accertati i requisiti per una seria organizzazione delle strutture e del loro regolare funzionamento. I criteri di disciplina proposti non devono significare sfiducia per le iniziative di fondazione di Università libere e d'istituti pareggiati, ma è pacifco che il valore di tali iniziative deriva proprio dalla più esatta rispondenza a regole di rigore e di serietà.

Connesso con le ragioni di un'ordinata distribuzione delle Università nelle diverse parti del territorio nazionale, appare anche il principio dell'unità della sede territoriale per ciascun Ateneo. Tutte le Facoltà ed istituti di un'Università devono essere situati nel territorio di uno stesso comune. Le cosiddette sezioni staccate o Facoltà decentrate servirebbero a determinare disordine, con iniziative frammentarie ed incontrollate, oltreché a rendere inoperante il principio per cui le istituzioni di nuove Università debbono avvenire per legge, secondo una valutazione armonica degli interessi generali e particolari.

Oltre a ciò, assieme col principio dell'unità di sede, s'intende ribadire il postulato dell'*Universitas studiorum*, ossia della fondamentale unitarietà del sapere umano, testimoniata dall'unione di più Facoltà in un solo Ateneo, contro i tentativi di istituzionalizzare le frammentazioni e le specializzazioni dovuti solo a ragioni pratiche contingenti.

Riteniamo, peraltro, che il principio della unità di sede possa farsi valere come tassativo solo per le Università statali, e non anche per le Università libere, che di loro natura possono anche derivare dallo sforzo congiunto di più enti e gruppi.

Un nuovo ordinamento universitario deve porsi in maniera attuale il problema del diritto allo studio, che non è diritto di acquisire una generica istruzione o di accedere semplicemente ai gradi superiori del sistema scolastico, senza poterne trarre tutto il possibile profitto, ma diritto ad attingere i livelli massimi dell'istruzione, supplendo con appositi strumenti del sistema alle personali lacune di ogni genere, escluse ovviamente quelle intellettive.

Una organica soluzione del problema imporrebbe una diversa articolazione degli studi fin dalle medie inferiori (anche perchè è necessaria una fascia di istruzione intermedia fra i vertici dell'Università ed i bassissimi livelli di gran parte della scuola media). Tuttavia, anche a voler limitare la soluzione al livello universitario, è molto quello che può e deve fare l'Università.

Innanzi tutto va chiarito che, se non è utile, nè equo, nè politicamente sostenibile un sistema perentoriamente e caparbiamente selettivo e addirittura il ricorso al *numerus clausus*, non può nemmeno essere accettato che per far luogo alla crescente massa di popolazione studentesca che bussa alle porte degli Atenei — per elevare cioè la produttività dell'Università — si abbassi il livello degli studenti universitari o dei titoli, si diminuisca la « qualità » del prodotto. L'Università limitata a piccole fasce della popolazione, dotate di un certo censo e ubicate in certe regioni, non corrisponde più — da parecchi decenni — né alla sensibilità corrente né allo spirito dell'istituzione universitaria; ma l'Università « aperta » alla massa deve significare Università che eleva la massa, facendone classe dirigente culturalmente consapevole, scientificamente corredata, tecnicamente fornita. Non accettiamo che questa « massa » venga truffata con una Università di serie B, nè che l'Università venga totalmente declassata alla serie inferiore, per un malinteso equalitarismo. Il problema non è di portare l'Università alla « massa » ma di condurre questa all'Università. Lo Stato moderno, con le risorse che ha, se abbandona il criterio di dissipare il pubblico danaro, può in un tempo ragionevole ottenere questo risultato; l'Università, con i moderni mezzi tecnici che la diffusione della cultura ha a disposizione, può essere raggiunta dalla « massa ».

Si può affermare, in sostanza, che dal punto di vista qualitativo diritto allo studio è diritto al meglio dell'istruzione, e non in senso relativo.

In questo quadro, deve essere valutata la istituzione dei tre tipi di titolo di studio universitario (diploma, laurea, dottorato), sulla quale, in linea di principio non vi è nulla da obiettare, ma anzi molto da attendersi per la promozione della cultura e per la diffusione dell'insegnamento.

La tripartizione dei titoli di studio può concorrere a meglio definire i corsi di studio, i quali attualmente, limitati come sono

generalmente alla previsione della sola laurea, non corrispondono più alle nuove mansioni che si sono create entro una stessa specializzazione né alle nuove professioni che sono sorte, né sempre all'evoluzione che anche le professioni tradizionali hanno subito. In molti casi la laurea rappresenta qualcosa di più o qualcosa di meno, rispetto a ciò che l'attività professionale richiede.

Ad evitare questi inconvenienti — che si traducono nello studio di discipline inutili e nella mancata conoscenza di altre che sono necessarie — potrebbe concorrere la facoltà di scelta che fosse lasciata allo studente fra materie della stessa Facoltà e di integrazione con altre di diverse Facoltà, nonchè una revisione della tipologia delle lauree; ma la istituzione dei tre tipi di titoli di studio potrebbe allargare, non solo la possibilità di scelta fra discipline, ma anche le opportunità di opzione fra più corsi, in sè completi ed organici. È innegabile, infatti, che la discrezionalità entro un corso trova un limite invalicabile nella necessità di uniformità dei titoli di studio.

La condizione, però, a tutti gli effetti è che i tre tipi non siano tre livelli di titoli di studio. Non debbono essere diploma, laurea, dottorato tre scalini gerarchicamente disposti senza soluzione di continuità, ma tre cose distinte, in sè compiute e professionalmente utilizzabili.

Il diploma — i cui modelli, con relativi corsi, dovrebbero essere lasciati alla competenza del Consiglio nazionale universitario e sussidiariamente a quella degli statuti universitari — non può essere un limbo professionale indifferenziato rispetto alla laurea come al diploma di scuola media superiore, culturalmente vuoto, come lo prefigurava il ministro Gui. Il diploma non deve coincidere con il biennio iniziale del rispettivo corso di laurea, né deve essere — perché abbia una natura diversa dalla laurea — esclusivamente tecnico, come in pratica sarebbe stato con la definita modifica di cui al disegno di legge n. 2314 della IV legislatura.

Come origine, il diploma deve avere la Facoltà al pari degli altri corsi, e non istituti, aggregati e non, creati *ad hoc*. Come con-

tenuto, deve avere una base di livello universitario, che da un canto gli conferisca dignità culturale e dall'altro lo premunisca da una più o meno rapida consunzione, che sarebbe inevitabile se fosse limitato ad un nozionismo tecnico, che è in rapidissima continua evoluzione, sia per quanto riguarda le nozioni stesse, che per quanto concerne la loro utilizzazione.

Quanto alla funzione professionale, la preparazione dei diplomati deve essere ampiamente polivalente; quanto ai contenuti culturali la preparazione deve essere completa.

È la funzione, dunque, che deve distinguere il diploma dalla laurea, non il contenuto culturale. Al Consiglio nazionale universitario, infine, o rispettivamente agli statuti universitari, dovrebbe essere delegato il compito di stabilire le modalità di raccordo fra diploma e laurea (per il passaggio dalla laurea al dottorato, il meccanismo può essere di automatica successione).

Quanto al dottorato, date le particolari caratteristiche accademiche e scientifiche che è destinato ad acquisire, sembra opportuno delegare agli statuti universitari la determinazione della tipologia e delle modalità di conseguimento. A garanzia della libertà di scelta individuale, la legge dovrebbe prevedere che i corsi di dottorato possano essere organizzati dalle Facoltà, come da altri organismi, che le sedi — nella loro autonomia di articolazione — abbiano deciso di creare. Non può essere, infatti, subordinato il dottorato all'istituzione dei dipartimenti, quand'anche questi non fossero quell'elefantica ed eversiva sovrastruttura che era stata proposta da Gui e fossero, come da noi auspicato, lasciati all'iniziativa delle sedi.

Anche in un altro senso, il dottorato deve essere svincolato nel suo destino e nella sua evoluzione dal dipartimento. Questo infatti è statico e fisso, né si può prevedere che trovi una diffusione così vasta da coprire le tante ipotesi di collegamento fra discipline affini, che in sede accademica si possono fare, le quali pure necessitano tutte di trovare cultori.

Pertanto la legge dovrebbe imporre agli statuti universitari di prevedere, prescindendo dalla ripartizione per Facoltà e dalla esistenza dei dipartimenti, tanti corsi di dottorato quanti sono quelli possibili, in relazione alla funzione cui sono destinabili ed alle capacità delle singole sedi. Per l'organizzazione e lo svolgimento di tali corsi, potrebbero essere utilizzate, per ciascuna materia, le cattedre già esistenti — della Facoltà o del dipartimento — o cattedre istituite appositamente.

Una adeguata e lungimirante politica di diritto allo studio non può prescindere dalla necessità di sopperire, non solo alle carenze economiche, ma anche a quelle che potremmo definire ambientali ed umane della potenziale popolazione studentesca. La mutata estrazione sociale della popolazione studentesca comporta che molti studenti siano privi, nell'ambiente domestico, di quell'*humus* culturale, di cui si valgono invece gli studenti provenienti da famiglie culturalmente evolute, nelle quali il livello intellettuale è maggiore e per conseguenza più larga è l'apertura mentale di chi vi è nato e cresciuto, progressiva è l'assuefazione alla problematica culturale, costante la verifica e lo stimolo. Sia per sopperire alle lacune derivanti dall'estrazione familiare, sia per ovviare a quelle derivanti dalla scarsa convivenza domestica che oggi si determina a seguito dell'incalzare degli oneri professionali e sociali, l'Università deve mettere gli studenti in condizioni di vivere quanto più lungamente è possibile in comunità, oltre il tempo delle lezioni, e di essere assistiti nello studio, oltre che di poter usufruire di mezzi sussidiari — letture, riunioni, conferenze, esperienze di *équipe*, eccetera — opportuni.

A questo scopo può essere risolutivo il ricorso alla costruzione di collegi universitari, che risolvono più economicamente, che non i sussidi, il presalario, le borse di studio, il problema di sopperire alle defezioni economiche dei « capaci e meritevoli » e risolvono altresì, nella maniera migliore, il problema dei fuori sede.

In questo quadro dovrebbe essere modificata la politica dei contributi finanziari ai

disagiati, che comportano un onere enorme, senza avere una apprezzabile incidenza propulsiva. Gli stessi fondi sinora impegnati per il presalario e praticamente « consumati », se fossero stati utilizzati per realizzare collegi universitari, ci consentirebbero ora di annoverare una discreta attrezzatura ricettiva e di affermare che il problema è avviato a soluzione stabile. Il cosiddetto presalario, inoltre, dovrebbe mutare concezione e destinazione: non essere più un contributo per il mantenimento agli studi dei « capaci e meritevoli » — contributo che nei casi di autentico bisogno non è risolutivo e che per altro ha una diffusione dispersiva e dispendiosa — per divenire un parziale corrispettivo del mancato guadagno della famiglia a causa della distrazione dal lavoro dello studente, il quale si mantiene in un collegio universitario: concetto questo che consentirebbe una più rigida ed equa selezione, sia per quanto riguarda i meriti che i bisogni, e perciò un sollievo maggiore e più diffuso per gli autentici meritevoli e bisognosi.

La politica del diritto allo studio, infine, non può prescindere da una realistica valutazione della capacità ricettiva delle sedi, oltrepassata la quale, necessariamente scema la possibilità di una seria attività didattica e, parallelamente, di normale profitto; né può trascurare il problema della dislocazione delle sedi.

Il problema si pone in termini di numero e dimensione delle sedi e di densità di docenti in rapporto agli studenti.

Perciò proponiamo canoni e principi direttivi per una legge delega per l'assistenza universitaria e dei rapporti tassativi per quanto riguarda il numero degli studenti rispetto alle sedi, alle cattedre, agli assistenti e fissare criteri di automatica priorità per le sedi da istituire nelle regioni e zone sprovviste di Università. Naturalmente questi rapporti sono stabiliti non comprimendo il numero degli studenti, ma allargando il numero delle sedi e del personale docente dei vari livelli. La legge non può risolvere con un colpo di bacchetta magica un problema di così ardua ed impegnativa soluzione, ma

può fissare tempi ragionevoli di adeguamento lasciando al Consiglio nazionale universitario di programmare ad ogni quadriennio le esigenze di espansione dell'Università.

Per quanto riguarda il corpo insegnante, il disegno di legge prevede un rapporto di un professore ogni cento allievi al massimo, in attesa di abbassare ulteriormente il rapporto con gradualità. Solo entro questo ordine di dimensioni l'Università cesserà di essere pletorica fra docente e studente e potrà essere restituita alla sua naturale e proficua simbiosi.

### XII) *Concorsi e doveri accademici.*

Vi sono, poi, le norme relative ai concorsi a cattedre universitarie, per cui abbiamo ri-prodotto con alcune variazioni i criteri accolti nel disegno di legge n. 2314 della scorsa legislatura, fondati su sistema misto di elezione e sorteggio per la formazione delle Commissioni giudicatrici e sulla designazione di due soli vincitori, anzichè di tre. Abbiamo pensato di riproporre una regola della nostra legislatura anteriore, per cui si consentiva la designazione fra i commissari anche di eminenti cultori della materia estranei al mondo universitario e di professori a riposo. Questa possibilità pare utile ai fini di maggiori rapporti fra l'Università ed il mondo della cultura, nonchè ai fini di rendere possibili giudizi di persone non interessate alle vicende delle carriere accademiche.

Rimane, inoltre, da aggiungere qualche considerazione sulle cause di compatibilità con l'esercizio dei doveri accademici dei docenti.

Anche di recente, da parte governativa, è stato affermato che la crisi dell'Università sarebbe ormai avviata a soluzione, dal momento che sarebbe stato trovato il consenso delle forze politiche di maggioranza alle proposte avanzate a suo tempo per il pieno tempo dei docenti. L'affermazione dà la misura del livello di consapevolezza delle forze di maggioranza in ordine alla crisi dell'Università.

Non vi è dubbio che quello dell'osservanza dei doveri accademici sia uno dei problemi tecnicamente più grossi dell'attuale Università; ma non è certo quello determinante e soprattutto non si risolve fiscalizzando e coercendo la figura del docente, an- corchè questo risultato sia ottenuto con formule più coerenti ed efficaci di quelle proposte dal progetto di riforma della maggioranza di centro-sinistra la scorsa legislatura.

La questione è risolvibile con disciplina giuridica fino ad un certo punto, oltre il quale diventa di natura squisitamente morale e riguarda essenzialmente la responsabilità e la dignità dei docenti. Va rinnovato il sistema, perchè non sia più nè facile nè dignitoso che professori vengano meno ai loro doveri accademici; deve essere rinnovato il corpo accademico, perchè non ci si può ragionevolmente attendere che certi personaggi, ormai adusi ad ogni abuso e ad ogni impunità, si adatterebbero all'autodisciplina: recalcitranza che renderebbe necessaria una disciplina rigida e fortemente limitativa, che inciderebbe sulla libertà dell'insegnamento e sulla qualità del personale docente, risultando punitiva — in maniera indiscriminata — per tutta la categoria.

La soluzione apparentemente più ovvia, cui da molti vien fatto di pensare, è quella del divieto della professione — comunque esercitata fuori dall'Università — per i docenti. È la soluzione proposta da Gui; ma essa è inutilmente demagogica e controproducente. In pratica, infatti, il divieto si risolverebbe, nella maggior parte dei casi, con la fuga dall'Università dei migliori cervelli e con la creazione di un distacco permanente fra ricerca ed insegnamento da una parte, e verifica ed aggiornamento pratici dall'altra. Non che si voglia affermare che l'insegnamento universitario debba essere esclusivamente legato all'esercizio professionale; il punto è un altro: la professione consente la verifica pratica e l'aggiornamento delle teorie.

Vi è poi un'attività professionale non meno limitativa del tempo del docente: la professione esercitata entro l'Università, la quale distoglie, oltre che il tempo del do-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cente, mezzi ed energie dell'organizzazione universitaria. Ma anch'essa, per svariati motivi — e scientifici e sociali —, non può essere vietata, anche se va disciplinata.

Infine vi è il problema dei docenti che svolgono un'attività politica: come governanti, come amministratori pubblici o come eletti. In una società in cui le fortune politiche tentano i migliori intelletti, è naturale che moltissimi siano gli insegnanti distolti dai loro doveri per effetto di questo genere di attività, che molto più di altre è assorbente e limitativa.

Il problema nel complesso è di natura morale. Occorre offrire alla docenza un rinnovato prestigio sociale ed un più accentuato valore economico, che insieme la rendano in sè esaustiva delle aspirazioni e delle necessità di chi vi si dedica (il che comporta la rivalutazione dell'Università, nel senso da noi proposto; il conferimento di un nuovo stato giuridico ai docenti sia attraverso garanzie di legge che mediante l'autogoverno; l'adeguamento delle condizioni economiche); stabilendo dei precisi limiti all'esercizio professionale, che non lo precludano, ma facciano salve le necessità didattiche e che consentano a coloro che fossero indotti ad optare per la sola professione, di continuare ad essere utili all'Università a diverso titolo (ad esempio, come professori in soprannumero, tenuti a prestazioni saltuarie e come tali compensate); ponendo in congedo gli insegnanti che, per i loro doveri connessi all'attività politica, non siano in grado di garantire il normale e continuo espletamento delle attività scientifiche e didattiche relative al loro ufficio; dichiarando decaduti i docenti che siano venuti meno ai loro doveri accademici in misura da pregiudicare lo svolgimento regolare dei corsi o da richiedere il ricorso a lezioni sostitutive; rinnovando le norme per la scelta del personale docente, in modo da far luogo a coloro che abbiano una effettiva vocazione all'insegnamento ed alla ricerca, come tali, e non come mezzi di elevazione sociale; garantendo l'autonomia dell'Università, anche in tut-

ti i suoi meccanismi interni, da interferenze di interessi, di qualsiasi natura, esterni.

Viene sul tappeto, anche a questo proposito, il problema dei concorsi, cioè il momento formativo del corpo docente. Problema vecchio quanto l'Università, che ora però si è deteriorato disastrosamente, perché, se nel passato esso dava luogo ad abusi e storture per effetto di favoritismi e clientelismi che si costituivano attorno alle scuole, ai loro «luminari», ai loro interessi, oggi dà luogo a peggiori favoritismi, attraverso le consorterie politiche, le quali determinano ogni sorta di complicità e di omertà, inducendo molto spesso anche la garanzia dell'impunità.

Anche in questo caso, il problema è essenzialmente di costume; ma il costume è quello che è, a meno che non si pretenda di cambiare rapidamente gli uomini.

Ma quando fosse disciplinata la professione «intrauniversitaria» (stabilendo, ad esempio, che i suoi proventi, fatta salva la remunerazione del tempo, valutato professionalmente, dei suoi addetti, vengano devoluti al patrimonio centrale della sede); quando fosse creata una distinzione precisa e netta nella composizione degli organi accademici e di quelli di governo, il meccanismo di compensazione degli interessi fra cattedre, istituti e Facoltà verrebbe inceppato e perciò questo genere di consorterie potrebbe essere grandemente sfoltito. Quando poi fosse posto un diaframma, fra attività politica e accademica, nel quadro di un sistema universitario profondamente autonomistico ispirato ai principi della responsabilità e dell'autogoverno delle sue componenti, le consorterie politiche troverebbero terreno meno accogliente e fertile nelle Università.

Il rinnovamento del corpo docente, peraltro, che si avrebbe sia in seguito ai congedi che per la moltiplicazione delle cattedre, ridurrebbe l'interesse al favoritismo ed immetterebbe nella categoria forze e mentalità rinnovate. Infine andrebbe inserita nella disciplina legislativa dei concorsi un meccanismo più preciso per la valutazione dei titoli che riduca il margine di arbitrio

dei commissari e conceda larghe preferenze — a parità di altre condizioni — a coloro che, essendo già assistenti o professori non di ruolo, hanno dimostrato di avere vocazione all'attività universitaria.

È indifferente, peraltro, adottare il sistema della elezione delle Commissioni esaminatrici o quello del sorteggio o quello misto; così come è irrilevante stabilire un binomio o un trinomio di vincitori. Questi sistemi hanno ciascuno vari difetti — alcuni hanno quelli dell'uno e dell'altro — e qualche pregio, ma non sono di per sé idonei a risolvere il problema.

Devono, altresì, essere collocati in aspettativa o fuori ruolo i professori universitari di ruolo che siano presidenti di Assemblee parlamentari, membri del Governo nazionale, sottosegretari di Stato, presidenti di Assemblee regionali, presidenti o assessori di Amministrazioni regionali. Le cure richieste dall'esercizio di tali alte funzioni esigono l'impegno totale di ogni energia dei titolari, e perciò non lasciano spazio ai compiti di studio e d'insegnamento richiesti dall'istruzione superiore.

Per i professori e gli assistenti di ruolo, eletti al Parlamento, invece, pensiamo che sia sufficiente stabilire solo la facoltà di chiedere l'aspettativa per il periodo di esercizio della funzione parlamentare, consentendo però agli stessi di continuare nella attività di ricerca ed in qualche misura anche nell'insegnamento durante tale periodo.

Non abbiamo, invece, ritenuto d'introdurre divieti od altri ostacoli all'esercizio della

libera professione, purchè attuato in misura compatibile coi doveri accademici. Ci sembra, perciò, che la qualifica di professori a pieno tempo non debba comportare differenze sostanziali nello *status* giuridico dei professori stessi, nonchè nuove distinzioni rigide di categorie fra i professori. Bisogna evitare di tornare a distinzioni simili, dopo le soppressioni delle anteriori differenze fra categorie di professori, compiute con la riforma Gentile.

## CONCLUSIONI

Riteniamo che le modifiche proposte possono essere la premessa di una nuova fase per una Università efficiente, autonoma, aperta a tutti, moderna, presidio della promozione della cultura.

In conclusione, onorevoli colleghi, si propone l'accoglimento dei seguenti principi da collocare nella disciplina universitaria vigente:

- 1) missione culturale da integrare con quella scientifica e didattica;
- 2) autonomia totale delle Università, alla quale è correlativa la responsabilità e l'autogoverno delle loro singole componenti;
- 3) autonomia dell'istituzione nel suo complesso e conseguente creazione di un organo di esercizio (Consiglio nazionale universitario).

Sen. Gastone NENCIONI

TABELLA N. 1

*Studenti e fuori corso, docenti e laureati dal 1901-1902 al 1966-1967<sup>1</sup>*

Anno scolastico	N. totale studenti iscritti	N. studenti fuori corso	N. docenti di ruolo + incaricati non di ruolo	N. laureati	N. studenti iscritti al 1° anno
1901-1902 . . . . .	26.613	—	—	—	—
1911-1912 . . . . .	27.783	—	1.717	4.096	—
1913-1914 . . . . .	28.026	—	1.788	4.197	—
1921-1922 . . . . .	49.134	—	1.896	8.110	—
1931-1932 . . . . .	47.614	—	2.501	8.548	—
1938-1939 . . . . .	77.429	—	3.362	12.044	22.035
1941-1942 . . . . .	145.793	—	3.638	11.011	41.612
1945-1946 . . . . .	189.665	—	3.535	27.079	53.643
1951-1952 . . . . .	142.772	83.821	4.333	20.606	40.890
1952-1953 . . . . .	138.814	84.708	4.495	20.058	37.080
1953-1954 . . . . .	137.789	81.128	4.697	20.874	39.107
1954-1955 . . . . .	136.458	75.106	4.762	20.203	36.960
1955-1956 . . . . .	139.018	71.210	4.858	22.060	41.631
1956-1957 . . . . .	145.370	67.042	5.080	20.379	45.176
1957-1958 . . . . .	154.683	65.537	5.269	20.634	49.460
1958-1959 . . . . .	163.945	67.145	5.528	20.842	50.482
1959-1960 . . . . .	176.193	71.524	5.812	21.142	56.670
1960-1961 . . . . .	191.790	76.391	6.282	21.886	65.214
1961-1962 . . . . .	205.965	82.010	6.373	22.180	59.787
1962-1963 . . . . .	225.796	86.548	6.574	23.979	75.058
1963-1964 . . . . .	240.234	94.447	6.941	25.440	77.227
1964-1965 . . . . .	259.338	101.036	—	27.113 <sup>2</sup>	86.397 <sup>2</sup>
1965-1966 . . . . .	283.767	—	—	—	100.642
1966-1967 . . . . .	332.096	93.370	—	—	115.409

<sup>1</sup> I dati comprendono anche i diplomi universitari. Fonte: Rielaborazione dati ISTAT.<sup>2</sup> Dati provvisori.

TABELLA N. 2

*Struttura professionale della popolazione attiva in Italia.*

Struttura professionale degli occupati	1951 <sup>1</sup>		1961 <sup>2</sup>		1964 <sup>3</sup>		1975 <sup>4</sup>		Stime teoriche
	val. ass.	%							
Dirigenti e quadri superiori . . .	408.000	2,4	631.700	3,2	794.300	4,0	1.444.200	6,6	7,2
Quadri intermedi superiori . . .					1.307.000	6,6			
Quadri intermedi inferiori . . .	1.493.000	8,8	2.343.300	12,1	1.710.200	8,7	5.847.000	26,8	27,2
Personale qualificato . . . . .	3.706.000	22,1	5.605.100	28,9	6.115.300	31,0	11.193.400	51,4	49,5
Personale generico . . . . .	11.339.000	66,7	10.819.900	55,8	9.803.200	49,7	3.315.400	15,2	16,2
<b>TOTALE . . .</b>	<b>17.000.000</b>	<b>100</b>	<b>19.000.000</b>	<b>100</b>	<b>19.730.000</b>	<b>100</b>	<b>21.800.000</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

N.B. — I valori della colonna 1 sono rilevati da SVIMEZ, *Mutamenti della struttura professionale e ruolo della scuola*, Roma 1961; i valori delle colonne 2 e 4 sono rilevati da SVIMEZ, *Progresso economico e strutture formative nell'Italia del 1975*, Roma 1963; i valori della colonna 3 sono rilevati da uno studio CENSIS (1966); le stime della colonna 5 sono desunte da un articolo pubblicato su «Rivista di organizzazione aziendale» (n. 2, marzo-aprile 1965), G. MARTINOLI, *Forze di lavoro e categorie professionali*.

TABELLA N. 3

*Istruzione superiore: livelli di efficienza nel 1963-1964.*

Corso di laurea	Iscritti al 1° anno	Laureati	Livelli di efficienza		
Gruppo scientifico . . . . .	1960-61	6.941	1963-64	4.396	63,3
Gruppo medico . . . . .	1958-59	3.705	1963-64	2.761	74,5
Gruppo ingegneria . . . . .	1959-60	6.623	1963-64	2.998	45,2
Gruppo agrario . . . . .	1960-61	750	1963-64	521	69,4
Gruppo economico . . . . .	1960-61	18.983	1963-64	3.911	20,6
Gruppo giuridico . . . . .	1960-61	8.356	1963-64	5.022	60,1
Gruppo letterario . . . . .	1960-61	12.021	1963-64	5.810	48,3
<b>TOTALE . . .</b>	<b>57.379</b>		<b>25.440</b>		<b>44,1</b>

Fonte: C.N.R., Relazione del Presidente del C.N.R. sullo stato della ricerca scientifica e tecnologica in Italia nel 1966.

TABELLA N. 4

*Schema riepilogativo della distribuzione annuale delle attività principali  
del docente universitario.*

Tipo di attività	N. ore/anno	
	min.	max.
Lezioni magistrali . . . . .	100	100
Preparazione alle lezioni . . . . .	150	200
Esercitazioni di laboratorio . . . . .	100	100
Preparazione degli assistenti . . . . .	100	150
Prove di esame . . . . .	50	100
Colloqui con studenti e assistenti . . . . .	100	100
Ricerche scientifiche . . . . .	650	700
Attività amministrative ed organizzative . . . . .	50	150
Aggiornamento culturale personale . . . . .	100	200
Partecipazione a convegni e congressi . . . . .	100	100
Partecipazione alla vita dell'Università . . . . .	100	100
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>1.600</b>	<b>2.000</b>

TABELLA N. 5

*Studenti immatricolati nel 1964-1965 ripartiti per gruppi di Facoltà.*

Gruppo di facoltà universitarie	N. iscritti al 1° anno
Gruppo scientifico . . . . .	9.418
matematica e scienze varie . . . . .	7.951
chimica industriale . . . . .	691
farmacia . . . . .	776
Gruppo medico . . . . .	5.456
Gruppo ingegneria . . . . .	8.833
ingegneria . . . . .	7.088
architettura . . . . .	1.745
Gruppo agrario . . . . .	1.042
scienze agrarie e forestali . . . . .	913
veterinaria . . . . .	129
Gruppo economico . . . . .	24.958
economia e commercio . . . . .	21.112
scienze statistiche demografiche e attuariali . . . . .	831
scienze politiche . . . . .	2.115
Gruppo giuridico . . . . .	7.230
Gruppo letterario . . . . .	26.471
lettere, materie letterarie, filosofia e pedagogia . . . . .	18.580
lingue e letterature varie . . . . .	7.891
Diplomi . . . . .	2.989
<b>TOTALE compresi diplomi universitari . . . . .</b>	<b>86.397</b>
<b>TOTALE esclusi diplomi universitari . . . . .</b>	<b>83.408</b>

Fonte: Elaborazione dati ISTAT, *Annuario Istruzione Italiana*, vol. XVIII, 1966.

TABELLA N. 6

*Licenziati dalle scuole secondarie ed iscritti all'Università dal 1955-1956 al 1965-1966.*

Anno di diploma	N. diplomati *	Anno di iscrizione	Iscritti al 1° anno Università	
			N.	%
1955-1956	74.604	1956-1957	41.631	55,8
1956-1957	82.310	1957-1958	45.176	54,8
1957-1958	87.654	1958-1959	49.460	57,2
1958-1959	95.504	1959-1960	50.482	53
1959-1960	100.165	1960-1961	56.670	56,6
1960-1961	102.948	1961-1962	59.787	58
1961-1962	104.764	1962-1963	65.214	68
1962-1963	103.215	1963-1964	75.058	72,8
1963-1964	111.975	1964-1965 <sup>1</sup>	77.227	69
1964-1965	130.429	1965-1966 <sup>1</sup>	86.397	66
1965-1966	147.140	1966-1967 <sup>1</sup>	115.409	88

\* Compresi i licei artistici.

<sup>1</sup> Dati provvisori.

Fonte: Elaborazione dati ISTAT, *Annuario Istruzione Italiana*, vol. XVIII.

TABELLA N. 7

Ripartizione degli studenti per sedi universitarie - Situazione al 1964-1965.

Corso di laurea	N. sedi	Sede con numero minimo studenti iscritti	N. stud. iscr.	Sede con numero massimo studenti iscritti	N. stud. iscr.	N. medio iscrit. totali per facoltà
Matematica . . . . .	20	Ferrara-L'Aquila	68	Napoli	784	240
Fisica . . . . .	20	L'Aquila	55	Roma	731	238
Chimica . . . . .	21	Parma	46	Roma	469	208
Chimica ind. . . . .	10	Parma	44	Bologna	839	287
Sc. geologiche . . . . .	17	Trieste	11	Napoli	284	102
Sc. naturali . . . . .	22	Pavia	31	Catania	232	101
Sc. biologiche . . . . .	23	Trieste	58	Roma	1.022	186
Farmacia . . . . .	23	Siena	61	Roma	436	280
Medicina-chirur. . . . .	22	Cagliari	205	Roma	2.838	960
Biennio ingegn. . . . .	21	L'Aquila	99	Roma	1.918	585
Ingegn. miner. . . . .	4	Roma	28	Cagliari	74	51
Ingegn. mecc. . . . .	10	Trieste	33	Milano	559	289
Ing. elettrot. . . . .	12	Trieste	40	Milano	691	222
Ing. elettron. . . . .	10	Trieste	69	Napoli	621	272
Ingegn. nucleare . . . . .	5	Milano	33	Palermo	82	68
Ing. chimica . . . . .	9	Trieste	36	Milano	317	148
Ing. nav. mecc. . . . .	3	Trieste	30	Genova	77	52
Ing. aeron. . . . .	5	Palermo	32	Milano	98	59
Ing. civ. edile . . . . .	12	Trieste	10	Roma	228	92
Ing. civ. idr. . . . .	12	Trieste	8	Padova	94	36
Ing. civ. trasp. . . . .	12	Trieste	12	Roma	175	60
Architettura . . . . .	8	Genova	167	Roma	1.833	818
Sc. agrarie . . . . .	13	Pisa	89	Bari	328	191
Sc. forestali . . . . .	1	Firenze	39	—	—	—
Med. veterin. . . . .	9	Sassari	20	Bologna	107	54
Econ. e comm. . . . .	21	Pavia	433	Roma	7.626	2.530
Sc. ec. maritt. . . . .	1	Napoli	1.170	—	—	—
Sc. Stat. e demogr. . . . .	1	Roma	573	—	—	—
Sc. Stat. e att. . . . .	1	Roma	988	—	—	—
Sc. politiche . . . . .	18	Bologna	44	Roma	2.604	460
Giurisprudenza . . . . .	26	Trieste	277	Roma	4.624	970
Lettere . . . . .	21	Macerata	93	Roma	3.493	1.063
Materie letterarie . . . . .	21	Roma (SS. Ass.)	255	Bari	1.756	828
Filosofia . . . . .	21	Macerata	29	Napoli	1.153	240
Pedagogia . . . . .	21	Roma (SS. Ass.)	98	Roma	1.197	560
Geografia . . . . .	2	Roma	4	Genova	6	5
Ling. mod. stran. . . . .	15	Macerata	9	Roma	444	137
Ling. lett. stran. . . . .	21	Roma (SS. Ass.)	87	Milano (Bocconi)	2.694	757
Ling. lett. Eur. occ.	1	Napoli	1.674	—	—	—
Ling. lett. Eur. or.	1	Napoli	89	—	—	—
Ling. civ. orientali . . . . .	1	Napoli	18	—	—	—
Diploma statistica . . . . .	6	Palermo	68	Padova	355	192
Vig. scuol. elemen. . . . .	21	Roma (SS. Ass.)	4	Roma	396	134
Ins. educaz. fisica . . . . .	5	Torino	307	Bologna	802	465

<sup>1</sup> Oltre 506 studenti iscritti all'Università del Sacro Cuore.Fonte: Elaborazione dati ISTAT, *Annuario Istruzione Italiana*, vol. XVIII.

TABELLA N. 8

*Studenti iscritti al 1° anno ripartiti per attività economica del padre (anno 1964-1965).*

Attività economica del padre	N. iscritti al 1° anno '64-'65	%
Imprenditori e liberi professionisti . . . . .	7.974	11,3
Dirigenti ed impiegati . . . . .	27.830	39,9
Lavoratori in proprio . . . . .	17.535	25
Lavoratori dipendenti . . . . .	10.718	15,3
Coadiuvanti . . . . .	143	0,1
Posizione non indicata . . . . .	5.551	8,2
Condizione non professionale . . . . .	243	0,2
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>69.994</b>	<b>100</b>

Fonte: Elaborazione dati ISTAT, *Annuario Istruzione Italiana*, vol. XVIII. Rilevazione speciale studenti universitari del 1° anno dell'anno accademico 1964-1965.

TABELLA N. 9

*Studenti iscritti al 1° anno ripartiti secondo la posizione professionale del padre (anno 1964-1965 limitatamente ad alcune professioni)*

Professione del padre	Iscritti al 1° anno 1964-65		Note
	N. totale	%	
Professioni ed arti liberali: insegnanti, artisti, lette- rati, giornalisti, medici-chirurghi, farmacisti, magi- strati, avvocati, notai, ufficiali e sottufficiali . . .	9.343	13,3	I figli di ufficiali e di sottufficiali costituisco- no il 3,75%
Professioni amministrative e tecniche: amministra- tori, dirigenti aziendali, impiegati amm., contabili, commercialisti, agronomi, veterinari, chimici, periti edili, ecc., piloti, agenti di vendita . . . . .	26.979	38,5	
Professioni agricole . . . . .	6.627	9,5	I figli di coltivatori agri- coli generici costituisco- no l'8,9%.
Professioni artigianali, compresi i commercianti ad- detti a servizi vari . . . . .	21.251	30,4	
Professioni non indicate . . . . .	5.794	8,3	I figli di negozi e di esercenti costituiscono il 9,8%.
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>69.994</b>	<b>100</b>	

Fonte: Elaborazione dati ISTAT, *Annuario Istruzione Italiana*, vol. XVIII. Rilevazione speciale studenti universitari del 1° anno dell'anno accademico 1964-1965.

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA N. 10

*Studenti iscritti al 1° anno di università secondo il diploma presentato all'immatricolazione per gruppi di Facoltà (1964-1965).*

Gruppo di facoltà	Liceo Classico		Liceo Scient.		Istit. Magistr.		Istituto Tecnico	
	N.	%	N.	%	N.	%	N.	%
Scientifico . . . . .	4.237	15,2	3.083	26,5	—	—	1.955	7,7
Medico . . . . .	3.691	13,3	1.489	12,8	—	—	—	—
Ingegneria . . . . .	3.033	10,9	3.817	32,8	—	—	995	3,9
Agraria . . . . .	195	0,7	157	1,3	—	—	636	2,5
Economia . . . . .	2.070	7,4	1.550	13,3	—	—	21.156	84,1
Legge . . . . .	6.037	21,7	1.162	10	—	—	—	—
Lettere e filosofia . . . . .	8.540	30,8	384	3,3	16.750	100	467	1,8
TOTALE . . . . .	27.803	100	11.642	100	16.750	100	25.209	100
Totale usciti dalle Scuole secondarie anno 1963-64	24.106		10.038		24.960		52.949	
Percent. iscritti Università		100		100		67		47,6

Fonte: Elaborazione dati ISTAT, *Annuario Istruzione Italiana*, vol. XVIII.

TABELLA N. 11

*Rapporto fra il numero dei laureati e quello degli iscritti al 1° anno un determinato numero di anni prima (solo istituti statali).*

Facoltà	Rapporto medio	Rapporto minimo	Rapporto massimo	Sedi per le quali il rapporto è superiore al 100 %
Giurisprudenza . . . . .	56	27,3	257	Camerino, Ferrara, Palermo, Pavia
Economia e commercio . . . . .	18,2	12,8	32,1	
Scienze politiche . . . . .	41,4	31,8	68,1	Catania, Pisa
Lettere e Filosofia . . . . .	65,9	34,7	128,7	Pisa
Magistero . . . . .	28,8	8,1	59,7	
Medicina e Chirurgia . . . . .	83,5	49,1	300	Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Pavia, Perugia, Siena
Farmacia . . . . .	99,5	56,2	200	Camerino, Ferrara, Firenze, Modena, Pavia, Siena, Torino
Ingegneria . . . . .	63,9	38,3	96	
Architettura . . . . .	41,5	63,3	49,2	
Agraria . . . . .	66,1	37	107	Firenze, Padova
Medicina Veterinaria . . . . .	130,2	77,2	320	Milano, Napoli, Parma, Perugia, Sassari
Scienze . . . . .	54,6	25,3	145,5	Modena, Pavia
Chimica industriale . . . . .	79,5	—	—	
Istituto navale . . . . .	15,6	—	—	
Istituto Orientale . . . . .	18,3	—	—	
Statistica . . . . .	31,7	—	—	
Lingue e lett. straniere . . . . .	22,5	—	—	

Fonte: Relazione della Commissione di indagine sullo stato e sviluppo della pubblica istruzione in Italia, vol. II, Documenti.

TABELLA N. 12

*Studenti iscritti al 1° anno ripartiti per residenza familiare in rapporto alla sede universitaria in cui sono iscritti (in percentuale per l'anno 1964-1965).*

La famiglia risiede	In tutta Italia %	All'Università di		
		Roma %	Milano %	Napoli %
Nello stesso comune della sede universitaria . . . . .	34,5	61	40,5	33,5
In altro comune . . . . .	13,9	5,6	10,8	18,3
In altra provincia . . . . .	51	32,8	48	47,8
All'estero . . . . .	0,6	0,6	0,7	0,4

Fonte: Elaborazione dati ISTAT, *Annuario Istruzione Italiana*, vol. XVIII. Rilevazione speciale studenti universitari iscritti al 1° anno nell'anno scolastico 1964-1965.

TABELLA N. 13

*Analisi degli studenti immatricolati nel 1964-1965 che esercitavano una attività professionale*

Attività economica	N. studenti lavoratori	In percentuale	
		di coloro che lavorano con continuità	del totale
Imprenditori ed impiegati . . . . .	7.345	91,5	10,5
Lavoratori in proprio e dipendenti . . . . .	451	5,6	0,6
Coadiuvanti o posizione non identificata . . . . .	223	2,9	0,3
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>8.028</b>	<b>100</b>	<b>11,4</b>
Lavorano saltuariamente . . . . .	4.124	—	5,9
Non lavorano . . . . .	57.842	—	82,7
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>69.994</b>	<b>—</b>	<b>100</b>

Fonte: Elaborazione dati ISTAT, *Annuario Istruzione Italiana*, vol. XVIII. Rilevazione speciale studenti universitari iscritti al 1° anno nell'anno scolastico 1964-1965.

TABELLA N. 14

*Ripartizione degli iscritti al 1° anno nel 1964-1965 in relazione alla laurea  
o professione paterna*

Laureati in	%
Farmacia da padri farmacisti . . . . .	44
Medicina da padri medici . . . . .	31,8
Legge da padri magistrati . . . . .	41,5
Legge da padri notai . . . . .	59,8
Legge da padri cancellieri . . . . .	38,4
Lettere da padri ufficiali . . . . .	29,5
Lettere da padri sottufficiali . . . . .	33,5

Fonte: Elaborazione dati ISTAT, *Annuario Istruzione Italiana*, vol. XVIII. Rilevazione speciale degli iscritti al 1° anno.

TABELLA N. 15

*Specchio di un orario settimanale tipo per un corso universitario.*

Disciplina	Lunedì	Martedì	Mercoledì	Giovedì	Venerdì	Totale attività	Totale ore
A	Lez. Eserc.	Lez. Eserc.				A: 2 lezioni 2 esercit.	2 3,30
B		Lez. Eserc.	Lez. Eserc.			B: 2 lezioni 2 esercit.	2 3,30
C			Lez. Eserc.	Lez. Eserc.		C: 2 lezioni 2 esercit.	2 3,30
D				Lez. Eserc.	Lez. Eserc.	D: 2 lezioni 2 esercit.	2 3,30
E	Lez. Eserc.				Lez. Eserc.	E: 2 lezioni 2 esercit.	2 3,30
TOTALI	2 Lez. (A + E) 2 Eserc.	2 Lez. (A + B) 2 Eserc.	2 Lez. (B + C) 2 Eserc.	2 Lez. (C + D) 2 Eserc.	2 Lez. (D + E) 2 Eserc.	10 lezioni 10 esercit.	10 17,30

## TABELLA N. 16

*Schema riepilogativo della distribuzione annuale delle attività principali.*

Tipo di attività	N. ore/anno	
	Minimo	Massimo
Frequenza alle lezioni . . . . .	250	270
Partecipazione ad esercitazioni di laboratorio, seminari, forme di studio collettivo . . . . .	450	470
Studio individuale delle materie (50 ore cadasuna) . . . . .	250	270
Lettere di coordinamento e cultura generale . . . . .	100	100
Preparazione alle 5 prove di esame in complesso . . . . .	450	500
Prove in esame . . . . .	25	40
Apprendimento di lingue straniere (in 4 anni 400 ore complessive)	100	100
Colloqui con docenti e assistenti . . . . .	5	5
Partecipazione a forme di vita associata . . . . .	100	150
TOTALE . . .		1.680
Negli anni in cui lo studente svolge uno <i>stage</i> fuori dell'Università si dovrà tener conto di 200 ore supplementari portando il suo impegno annuale a . . . . .		1.880
. . . . .		2.105

## TITOLO I

## DISEGNO DI LEGGE

## STRUTTURA DELL'UNIVERSITÀ

## CAPITOLO I

*Facoltà, titoli di studio*

## Art. 1.

L'Università ha per fine di concorrere a promuovere la cultura, attraverso il progresso della scienza e l'insegnamento, il quale viene da essa impartito per fornire le cognizioni scientifiche, tecniche ed umanistiche, per l'esercizio delle professioni e degli uffici.

## Art. 2.

La denominazione di Università o di Istituto di istruzione universitaria può essere usata oltrechè dalle Università e dagli Istituti statali, dalle Università e dagli Istituti di istruzione universitaria pareggiati o liberi, a norma delle disposizioni vigenti.

## Art. 3.

Per i fini di cui all'articolo 1 e nei limiti della legge le Università e gli Istituti di istruzione universitaria hanno personalità giuridica e autonomia regolamentare amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza dello Stato esercitata dal Ministro della pubblica istruzione.

Ogni Università e Istituto superiore sarà disciplinato nell'ambito del Regolamento generale universitario da uno speciale Statuto.

Gli Statuti sono proposti dal Senato accademico, uditi il Consiglio di amministrazione, le Facoltà e Scuole che costituiscono l'Università o Istituto; per le Università o Istituti eccezionalmente costituiti da una sola Facoltà, vengono proposti dal Consiglio

di facoltà, udito il Consiglio di amministrazione.

Essi sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio nazionale universitario e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le modificazioni sono proposte ed approvate con le medesime modalità; esse però non possono avere attuazione se non dall'anno accademico successivo alla loro approvazione.

Gli Statuti non possono essere modificati se non siano trascorsi almeno tre anni accademici dalla loro approvazione o dalla loro ultima modifica, salvo casi di particolare constatata necessità.

#### Art. 4.

Il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro del tesoro possono, in qualsiasi tempo, disporre ispezioni allo scopo di accertare il regolare ed efficace funzionamento delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria, nel rispetto della autonomia amministrativa e didattica di cui al primo comma del precedente articolo.

#### Art. 5.

Nel rispetto dell'autonomia delle associazioni fra i membri di tutte le componenti universitarie, professori, assistenti, studenti, della libertà di associazione, il Regolamento generale universitario dovrà contenere norme per la costituzione di organismi rappresentativi e per le elezioni a scrutinio segreto dei rappresentanti di tutte le componenti universitarie negli organi di governo dell'Università e nel Consiglio nazionale universitario.

Il rappresentante eletto che venga a cessare dalle sue funzioni, per qualunque causa, sarà surrogato da colui che lo segue nella graduatoria decrescente per numero di voti, che sarà custodita dall'organismo rappresentativo e dagli organi accademici e di governo dell'Università.

Le elezioni dei componenti elettivi degli organi collegiali, per tutte le componenti universitarie, dovranno essere indette ed attuate annualmente tra il 15 ed il 30 novembre.

#### Art. 6.

Entro il termine di due anni dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica è delegato, a norma dell'articolo 76 della Costituzione, ad emanare una nuova organica disciplina relativa alla assistenza universitaria, ai collegi, all'assegno di studio, di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 80, seguendo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) delegazione agli organi locali dell'autogoverno universitario, della istituzione di alloggi, case dello studente, prevenzione sanitaria, assegno di studio, in armonia ed in esecuzione della norma contenuta nell'articolo 34 della Costituzione, con elevazione dei limiti massimi di reddito per aprire l'insegnamento universitario a tutti i cittadini;

2) esclusione di ogni altra forma di assistenza settoriale universitaria ed extrauniversitaria;

3) attribuzione della spesa relativa alla assistenza e ad ogni altra forma di esecuzione del diritto del cittadino all'insegnamento universitario al bilancio globale di assegnazioni autonome agli organismi universitari, da coordinare, in sede di programmazione economica nazionale e di bilancio, con gli stanziamenti previsti per l'edilizia universitaria, per i programmi di studio, il personale, la ricerca scientifica e cioè con tutte le voci del bilancio universitario;

4) abrogazione degli articoli dal 185 al 197 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, e della legge 14 febbraio 1963, n. 80.

#### Art. 7.

Nei termini previsti dalla presente legge nessuna Università od Istituto di istruzione universitaria potrà avere un numero di stu-

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

denti iscritti superiore a ventimila, nè potrà essere in nessun caso adottato il criterio del numero chiuso. Negli stessi termini, e con criterio di graduale attuazione, dovrà essere stabilito un rapporto tra la popolazione studentesca e le cattedre, non inferiore a una cattedra ogni 100 studenti iscritti.

Nella compilazione del programma economico nazionale dovranno essere, in modo prioritario, previste tali esigenze e dovranno essere preordinati gli stanziamenti per la tempestiva realizzazione di sedi universitarie e cattedre adeguate alla popolazione studentesca.

## Art. 8.

Le Università sono costituite da non meno di due Facoltà.

Su parere del Consiglio nazionale universitario, con decreto del Presidente della Repubblica, può essere consentita la istituzione di Università aventi una sola Facoltà solo nei seguenti casi:

- a) Università libere o Istituti di istruzione universitaria pareggiati;
- b) Istituti eretti per le necessità di particolari ordini di studi o Istituti già esistenti;
- c) Università con Facoltà comprendente un gruppo omogeneo di corsi di diploma e di laurea con vari indirizzi, in cui questi possono articolarsi;
- d) in via provvisoria, quando si renda opportuna l'istituzione di Facoltà e di corsi universitari, in regioni ove manchino sedi universitarie.

## Art. 9.

Ogni Facoltà può comprendere un solo corso oppure un gruppo omogeneo di corsi di diploma e di laurea in cui questi possono articolarsi.

Tali corsi possono anche presentare differenze di durata e validità.

## Art. 10.

Per il conseguimento di diplomi universitari, le Università e gli Istituti di istruzione

universitaria possono anche organizzare, presso singole Facoltà o più Facoltà congiunte, su loro richiesta e nel loro ambito, appositi corsi.

#### Art. 11.

Si provvede con legge ordinaria all'istituzione di nuove Università, di nuovi Istituti universitari, nonchè al riconoscimento di Università libere o di Istituti di istruzione universitaria pareggiati. Se i relativi disegni di legge sono di iniziativa governativa, il proponente Governo è tenuto preventivamente a sentire il parere del Consiglio nazionale universitario che lo esprerà a conclusione di una dettagliata relazione da inviare al Parlamento, nonchè il parere del Comitato dei ministri per la programmazione economica nazionale.

In caso di iniziativa parlamentare, il Consiglio nazionale universitario ed il Comitato dei ministri per la programmazione economica nazionale hanno facoltà di sottoporre, direttamente, all'esame del Parlamento, il proprio parere.

Qualora la creazione o il riconoscimento di Università libere o di Istituti di istruzione universitaria pareggiati non comportino oneri a carico dello Stato o innovazioni nell'ordinamento universitario, può provvedere con proprio decreto il Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione ai sensi del successivo articolo 12.

#### Art. 12.

Le Università libere possono essere riconosciute con decreto del Capo dello Stato, ove siano adempiute le seguenti condizioni:

1) i promotori presentino un piano in cui risultino provati i mezzi economici necessari alle spese dell'organizzazione e dei servizi dell'istruzione e della ricerca propri delle Facoltà di cui si chiede l'istituzione;

2) il Consiglio nazionale universitario riconosca nell'iniziativa le necessarie garanzie che l'insegnamento e la ricerca corrispondano al valore medio richiesto per gli

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

studi universitari nel rispetto delle generali regole di ordine pubblico e di buon costume;

3) sia accertata dal Consiglio nazionale universitario l'esistenza di un corpo accademico precostituito;

4) almeno tre degli insegnanti per ogni Facoltà siano professori di ruolo e tutti gli insegnanti siano nominati secondo le norme che valgono per gli insegnanti nelle Università di Stato;

5) gli studenti siano ammessi soltanto se in possesso dei requisiti richiesti per la ammissione alle Università statali.

Le Università libere riconosciute ai sensi del primo comma non possono ricevere contributi dallo Stato per il periodo di dieci anni dalla data del decreto di riconoscimento.

Rimangono ferme, in quanto compatibili con le disposizioni del presente articolo, le norme di cui agli articoli 198 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

### Art. 13.

L'elenco delle Facoltà è stabilito dalla legge.

I titoli conferiti dalle Università sono di tre gradi: diploma universitario, laurea, dottorato di ricerca. I titoli conferiti dalle Università sono validi per tutto il territorio nazionale.

La durata dei corsi per il conseguimento dei diplomi non può essere inferiore a due anni; quella dei corsi di laurea non può essere inferiore a quattro anni. La durata dei corsi per il dottorato di ricerca non può essere inferiore a due anni dopo la laurea.

Il numero dei corsi di laurea, l'ordinamento e la durata degli studi dei singoli corsi, oltre che i titoli di studio e le modalità per l'accesso sono stabiliti con legge.

Le regole dei corsi per il conseguimento dei diplomi universitari e dei corsi per il conferimento del dottorato di ricerca sono determinate dagli Statuti di ciascuna Università.

Le modificazioni degli Statuti delle Università riguardanti la struttura dei corsi di diploma e dei corsi di dottorato, prima di divenire esecutive, devono essere comunicate al Consiglio nazionale universitario, che può rimetterle alle Università interessate con le proprie osservazioni.

Ove le autorità competenti dell'Università approvino nuovamente le modificazioni statutarie rinviate dal Consiglio nazionale universitario, senza seguirne le indicazioni, il Ministro della pubblica istruzione può richiedere che il testo definitivo dello Statuto venga emesso con decreto del Capo dello Stato.

Contro tale decreto l'Università interessata può ricorrere al Consiglio di Stato che decide giudicando anche nel merito.

#### Art. 14.

Lo studente proveniente da corsi di diploma può essere ammesso ai corsi per il conseguimento della laurea solo se in possesso del titolo di studio previsto per il conseguimento della laurea medesima.

In ogni modo il passaggio da un corso di diploma ad un corso di laurea e viceversa può essere consentito secondo le condizioni stabilite dagli Statuti delle diverse Università per le singole Facoltà.

#### Art. 15.

Gli Statuti delle singole Università determinano in generale i piani di studio per il conferimento, oltretutto dei titoli di diploma e di dottorato di ricerca, anche dei titoli di laurea nei limiti della legge.

#### Art. 16.

Non è ammessa la costituzione di sezioni staccate di Facoltà o di corsi di laurea in località diverse da quelle della sede universitaria. Tale norma non si applica per le Università libere e per gli Istituti di istruzione universitaria pareggiati.

#### Art. 17.

Nei limiti stabiliti dalla legge, dal Regolamento generale universitario e dagli Statuti

universitari l'insegnamento e la ricerca sono liberi. I professori di ruolo sono inamovibili, salvo che per gravi ed accertati motivi morali o di ordine pubblico o perchè siano venuti meno volontariamente ed in modo grave ai doveri accademici. Il regolamento disciplinare del corpo insegnante, per quanto non previsto dalla presente legge, è di competenza del Consiglio nazionale universitario.

## CAPITOLO II

### *Istituti scientifici e Dipartimenti*

#### Art. 18.

Nell'ambito di una o più Facoltà possono essere costituiti Istituti scientifici, anche riferentisi ad insegnamenti propri di Facoltà diverse, purchè identici o strettamente affini, allo scopo di una più proficua attività didattica e scientifica e di un più razionale impiego del personale, delle attrezzature e dei servizi.

#### Art. 19.

La costituzione dell'Istituto è determinata con decreto del Rettore che provvede ad emanare le norme di funzionamento, su proposta della o delle Facoltà interessate, previo parere del Senato accademico e previo parere, solo per i riflessi finanziari, del Consiglio di amministrazione.

#### Art. 20.

Organi dell'Istituto sono:

- il direttore;
- il consiglio direttivo.

#### Art. 21.

Il direttore viene nominato per un triennio dal Rettore dell'Università tra i professori di ruolo delle Facoltà interessate e può essere riconfermato.

Il consiglio direttivo è formato dal direttore e dai seguenti docenti e studenti della sede universitaria, limitatamente alle materie proprie dell'Istituto:

- a) tutti i professori di ruolo, fuori ruolo, a riposo ed emeriti;
- b) tutti i professori aggregati;
- c) tutti i professori incaricati, ove il loro numero non sia superiore ad un terzo dei membri di cui alle lettere a) e b). In caso contrario i professori incaricati eleggeranno una loro rappresentanza, pari ad un terzo e comunque almeno pari ad una unità;
- d) una rappresentanza elettiva degli assistenti di ruolo in numero pari a quello di cui alla lettera c);
- e) cinque studenti che abbiano raggiunto la maggiore età, eletti a scrutinio segreto tra gli iscritti ai corsi di competenza dell'Istituto.

Col regolamento dell'Istituto sono stabilite le norme per il funzionamento, con particolare riguardo alla gestione dei fondi ed alle responsabilità amministrative del direttore e degli altri professori di ruolo ed aggregati. Il regolamento deve disciplinare la collegialità delle decisioni e stabilire il criterio dell'autonomia scientifica e didattica dei singoli docenti.

#### Art. 22.

Nell'ambito di una o di diverse Facoltà fra cattedre di insegnamento di materie affini o aventi obiettivi scientifici comuni viene costituito, ove possibile, un organismo autonomo, denominato Dipartimento o Seminario con lo scopo, tra l'altro, di sviluppare e coordinare l'attività diretta alla ricerca scientifica; di unificare, nella realtà dell'elaborazione scientifica, le esigenze della ricerca in senso stretto con quelle dell'attività didattica; di perseguire fini di approfondimento scientifico nella piena libertà di ricerca e di orientamento dei singoli studiosi; di curare l'impiego dei mezzi finanziari assegnati dal Consiglio di amministrazione per lo svolgimento dell'attività di ricerca e dell'insegnamento nonché per il per-

sonale ausiliario e per i servizi ed il più proficuo uso comune di apparecchiature scientifiche dei servizi centrali e della biblioteca.

#### Art. 23.

Il Dipartimento può articolarsi in sezioni o gruppi a seconda dei problemi di ricerca e degli indirizzi di studi che vengono definiti di volta in volta dal Consiglio di Dipartimento.

Le sezioni o gruppi non hanno autonomia amministrativa.

#### Art. 24.

Costituito il Dipartimento cessa ogni funzione amministrativa, didattica e scientifica degli Istituti di cui all'articolo 18 della presente legge che confluiscono nel Dipartimento e vengono assorbiti nel medesimo.

#### Art. 25.

Il Ministro della pubblica istruzione può richiedere alle Università di giustificare con adeguata motivazione la mancata costituzione dei Dipartimenti che appaiono postulati dalle particolari condizioni delle Università stesse.

Le richieste di assistenti sono avanzate dalle singole Università al Ministero della pubblica istruzione in base alle esigenze dei Dipartimenti; le assegnazioni vengono fatte alle cattedre ovvero direttamente ai Dipartimenti.

#### Art. 26.

Su proposta della o delle Facoltà interessate, previo parere del Senato accademico e sentito il Consiglio di amministrazione solo per quanto riguarda i mezzi finanziari, il Dipartimento viene istituito mediante modifica dello Statuto dell'Università e disciplinato nei limiti della presente legge in piena autonomia.

## Art. 27.

Gli organi del Dipartimento sono:

- a) il Consiglio di Dipartimento;
- b) il direttore del Dipartimento.

## Art. 28.

Il Consiglio di Dipartimento è composto per il 60 per cento da tutti i professori di ruolo, fuori ruolo ed a riposo delle cattedre comprese nel Dipartimento, per il 20 per cento dai professori aggregati, per il 10 per cento da rappresentanze elette dai professori incaricati, per il 10 per cento da rappresentanze in pari numero elette rispettivamente dai lettori, dagli assistenti e dagli iscritti ai corsi per le materie che fanno capo al Dipartimento stesso.

Il Consiglio di Dipartimento dura in carica un triennio.

## Art. 29.

Il direttore del Dipartimento viene eletto a maggioranza dal Consiglio di Dipartimento fra i professori di ruolo membri dello stesso. Dura in carica un triennio ed ha compiti di istruzione e di esecuzione delle decisioni del Consiglio di Dipartimento. In particolare:

- a) presiede e convoca il Consiglio di Dipartimento e lo rappresenta;
- b) notifica le deliberazioni del Dipartimento al Rettore e al Consiglio di amministrazione e le deliberazioni di questi al Dipartimento provvedendo alla loro esecuzione;
- c) cura l'osservanza dell'ordinamento didattico;
- d) formula l'ordine del giorno delle riunioni del Dipartimento, tenendo conto delle richieste dei membri del Consiglio; riferisce in via ordinaria al Consiglio sull'attività cui partecipi o sia delegato nella sua veste di direttore;
- e) assume con riserva dell'approvazione del Consiglio tutte le iniziative e compie tutti

gli atti che ritenga necessari ed opportuni nell'interesse del Dipartimento;

f) è il responsabile legale dei fondi amministrati per conto del Dipartimento in base ai programmi approvati dal Consiglio.

#### Art. 30.

Per garantire la personale libertà didattica e di iniziativa scientifica di ogni docente, è assicurata alle materie che fanno capo ai Dipartimenti o agli Istituti previsti dalla legge la disponibilità diretta dei mezzi e dei servizi indispensabili. All'assegnazione di tali mezzi e servizi provvede il Consiglio di amministrazione sulla base delle proposte formulate dai Consigli di Istituto o di Dipartimento. Gli Istituti e i Dipartimenti possono essere frequentati ai fini della promozione culturale e dell'orientamento didattico da qualsiasi studente della sede universitaria.

### TITOLO II

#### ORGANI UNIVERSITARI

##### CAPITOLO I

###### *Organi dell'Università*

#### Art. 31.

Il corpo accademico dell'Università o dell'Istituto di istruzione universitaria statale è composto da tutti i professori di ruolo e fuori ruolo, dai rappresentanti dei professori aggregati, dei professori incaricati, degli assistenti di ruolo e degli studenti nelle seguenti proporzioni:

a) un rappresentante di ciascuna categoria, quando i professori di ruolo siano meno di ventuno;

b) un rappresentante di ciascuna categoria, quando i professori di ruolo siano più di venti e meno di 101;

c) due rappresentanti per ciascuna categoria per ogni Facoltà quando i professori di ruolo siano più di cento.

I rappresentanti dei professori incaricati devono rivestire anche la qualifica di liberi docenti.

Nel caso di cui alla lettera *a*) l'elezione avviene collegialmente nell'ambito di ciascuna categoria.

Il corpo accademico è convocato dal Rettore ogni qualvolta egli ritenga opportuno udirne il parere su argomenti di interesse generale dell'Università o Istituto di istruzione universitaria;

deve essere convocato qualora 2/5 dei suoi componenti ne facciano richiesta scritta al Rettore per discutere problemi di interesse generale dell'Università o Istituto di istruzione universitaria;

è presieduto dal Rettore;

le funzioni di segretario sono esercitate dal più giovane dei professori di ruolo o dei professori aggregati.

Il Rettore delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria statale è eletto, fra i professori di ruolo, fuori ruolo o a riposo, a maggioranza di voti dei presenti e votanti, dal corpo accademico e nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Dura in carica un quinquennio e non è immediatamente rieleggibile.

Il Rettore, previo assenso del Ministro della pubblica istruzione, può affidare ad uno o a più professori di ruolo o fuori ruolo o a riposo, da lui medesimo prescelti, che assumono il titolo di pro-rettore, il compito di coadiuvarlo o di supplirlo in caso di assenza o di impedimento.

Il Rettore può chiedere l'esonero dall'insegnamento per la durata della carica, qualora il numero degli studenti iscritti nella Università superi i 10.000, oppure il numero delle Facoltà non sia inferiore a sei.

### Art. 32.

Il Consiglio di amministrazione delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria statali è composto:

*a)* dal Rettore o dal direttore che lo presiede;

*b)* da un professore di ruolo, fuori ruolo o riposo, eletto per ciascuna Facoltà a scrutinio segreto dai professori di ruolo e fuori ruolo della Facoltà. Nelle Università ove vi siano meno di tre Facoltà, sono chiamati a fare parte del Consiglio di amministrazione tre professori di ruolo o fuori ruolo o a riposo;

*c)* di un professore aggregato, di un professore incaricato, che sia anche libero docente, e di un assistente di ruolo, che non sia incaricato di corsi universitari, eletti collegialmente a scrutinio segreto dalle rispettive categorie nell'ambito dell'Università o Istituto universitario; gli assistenti ai quali sia conferito un incarico di insegnamento, votano nella categoria dei professori incaricati; non possono venir designati a far parte del Consiglio di amministrazione gli assistenti incaricati di insegnamento presso altre Università;

*d)* dall'Intendente di finanza della provincia dove è la sede universitaria;

*e)* di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, scelto fra persone di riconosciuta competenza amministrativa;

*f)* di un rappresentante della Regione, ove istituita, di un rappresentante della Provincia, di un rappresentante della Camera di commercio industria e agricoltura e di un rappresentante del Comune in cui ha sede l'Università o l'Istituto;

*g)* del Direttore amministrativo che esercita le funzioni di segretario del Consiglio.

Enti e privati, qualora concorrono al mantenimento dell'Università o dell'Istituto, con un contributo annuo non inferiore ad un ventesimo del contributo corrisposto dallo Stato, ed in ogni caso non inferiore a dieci milioni, impegnato con atto formale per un periodo almeno pari alla durata in carica del Consiglio di amministrazione, hanno il diritto a designare, ciascuno, un rappresentante, fino al massimo di quattro complessivi. Gli Enti e i privati che concorrono con minor contributo hanno diritto di desi-

gnare collegialmente i propri rappresentanti per ogni quota pari ai minimi sopra indicati.

Il Consiglio può cooptare, con voto dei due terzi dei componenti, proponendone la nomina al Ministro della pubblica istruzione, non più di tre membri esterni, scelti tra ex allievi, ex docenti o cittadini benemeriti verso l'Università e particolarmente esperti nei problemi universitari.

Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, soggetto a controllo della Corte dei conti, e dura in carica per un quadriennio accademico; i componenti di esso, salvo l'intendente di finanza ed il direttore amministrativo, non possono essere confermati per più di una volta consecutiva.

I rappresentanti di cui alle lettere *b*) e *c*) sono designati ogni quattro anni mediante elezione. Coloro che vengono a cessare nel corso del quadriennio saranno surrogati da coloro che li seguono nell'ordine di designazione per numero di voti.

Ferme restando le disposizioni in vigore per l'amministrazione degli Istituti superiori, con ordinamento speciale di cui all'articolo 233 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono estese agli Istituti medesimi, in quanto applicabili, le norme del presente articolo.

### Art. 33.

I limiti delle spese fissate all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sono rispettivamente elevati a lire 10.000.000 e lire 25.000.000.

Tutte le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrattazioni di mutui, se eccedenti i 10 milioni, sono esecutive quando abbiano riportato l'approvazione del Ministro della pubblica istruzione.

## CAPITOLO II

*Organi delle Facoltà e scuole*

## Art. 34.

Il Consiglio della Facoltà si compone:

- a) dei professori di ruolo e fuori ruolo;
- b) dei professori aggregati nelle misure previste dal primo comma dell'articolo 3 della legge 25 luglio 1966, n. 585;
- c) di due rappresentanti eletti dai professori incaricati;
- d) di due rappresentanti eletti dagli assistenti di ruolo.

Quando il Consiglio della Facoltà debba esaminare questioni di carattere amministrativo o di governo della Facoltà è integrato da cinque rappresentanti degli studenti che abbiano raggiunto la maggiore età, eletti a scrutinio segreto tra gli iscritti alla Facoltà.

Qualora il numero dei professori aggregati ecceda la metà di quello dei professori di ruolo essi eleggono a scrutinio segreto una rappresentanza non superiore al 50 per cento del numero dei professori ordinari e straordinari.

Nel caso in cui i professori di ruolo e fuori ruolo siano in numero inferiore a nove, il numero dei rappresentanti dei professori aggregati sarà comunque non superiore al 25 per cento dei componenti di cui alla lettera a).

Nelle Facoltà aventi un solo corso di laurea viene eletto un solo rappresentante delle categorie di cui alle lettere c) e d). I rappresentanti dei professori incaricati debbono rivestire anche la qualifica di liberi docenti. Gli assistenti incaricati di insegnamento votano nella categoria dei professori incaricati di insegnamento. Non possono venire eletti a far parte del Consiglio di Facoltà gli assistenti di ruolo incaricati di insegnamento presso altre Università.

I professori aggregati non votano nelle deliberazioni del Consiglio di Facoltà che si riferiscono alla richiesta di concorsi per le cattedre, alla chiamata dei professori di

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ruolo, o, comunque, alla persona di un professore di ruolo o fuori ruolo.

I professori incaricati e gli assistenti di ruolo non votano nelle deliberazioni del Consiglio di Facoltà che si riferiscono ai concorsi, alla chiamata dei professori di ruolo o fuori ruolo o aggregati e nelle deliberazioni relative al conferimento degli incarichi, salvo il caso richiamato dall'ultimo comma dell'articolo 7 (disciplina degli incarichi) della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

Qualora il numero dei professori di ruolo e fuori ruolo sia superiore a 15 i rappresentanti degli studenti saranno 4.

Al Consiglio di Facoltà possono partecipare con voto consultivo anche i professori a riposo ed emeriti, in servizio presso la Facoltà al momento dell'uscita dei ruoli.

## Art. 35.

Per le questioni riguardanti il funzionamento didattico di specifici corsi di diploma o di laurea possono costituirsi, all'interno delle Facoltà in cui siano previsti più di uno di detti corsi, appositi Comitati consultivi, composti dai professori di ruolo aggregati ed incaricati provvisti di libera docenza, di ciascun corso, e di due rappresentanti, rispettivamente, degli assistenti e degli studenti.

La costituzione dei Comitati consultivi, di cui al precedente comma, è disposta con decreto del Rettore su proposta del Consiglio della Facoltà interessata, udito il Senato accademico.

## Art. 36.

A modifica di quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, il Preside di Facoltà dura in carica un quinquennio accademico e non può essere immediatamente confermato.

Possono anche venire eletti all'ufficio di Preside professori a riposo od emeriti, i quali solo in tal caso entrano a far parte dei Consigli di Facoltà con voto deliberativo.

## Art. 37.

Per le Facoltà statali di nuova istituzione il Ministro della pubblica istruzione provvede alla nomina di un Comitato ordinatore composto di tre professori di ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della stessa Facoltà, designati dalla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Nel caso di istituzione di nuove Università o di nuovi Istituti di istruzione universitaria, i professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori provvedono anche alle prime elezioni degli uffici accademici.

I Comitati ordinatori restano in funzione sino a quando non siano coperti almeno tre posti di professore di ruolo; nella copertura dei predetti posti deve essere data precedenza agli insegnamenti il cui esame sia obbligatorio. I professori che nel frattempo vengano a ricoprire posti di ruolo della Facoltà, fanno parte dei Comitati stessi.

Per le Facoltà aventi corsi di laurea di durata superiore a 4 anni il numero minimo dei professori di cui ai precedenti commi è elevato a cinque.

I professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori e dei Consigli di Facoltà, ai sensi del presente articolo, non possono restare in carica per un periodo di tempo superiore a tre anni.

Detto periodo è elevato a quattro anni quando la durata dei rispettivi corsi di laurea e di diploma sia superiore a 4 anni.

Qualora, entro i termini di cui ai precedenti commi quinto e sesto, i Comitati ordinatori non abbiano provveduto a ricoprire i posti previsti ai commi terzo e quarto, il Ministro della pubblica istruzione procede alla copertura dei posti medesimi bandendo i concorsi per le relative cattedre, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario.

Nelle Università libere e negli Istituti di istruzione universitaria liberi e pareggiati, per il primo funzionamento di Facoltà di nuova istituzione, il Rettore provvederà, previa autorizzazione del Consiglio nazio-

nale universitario, alla nomina di un Comitato ordinatore composto di non meno di tre professori di ruolo.

Si applicano alle Università e agli Istituti predetti le norme di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto del presente articolo.

### TITOLO III

#### CONCORSI A CATTEDRE ADEMPIMENTO DEI DOVERI ACADEMICI

##### CAPITOLO I

###### *Concorsi a cattedre*

###### Art. 38.

Le Commissioni giudicatrici dei concorsi a cattedre universitarie sono composte di 5 membri e sono costituite mediante elezioni e successivo sorteggio, con le seguenti modalità:

1) sono elettori i professori di ruolo e fuori ruolo delle Facoltà cui appartiene la materia messa a concorso, nonchè i professori di ruolo e fuori ruolo della stessa materia o di materie affini appartenenti ad altre Facoltà; sono eleggibili i professori ordinari di ruolo e fuori ruolo ed a riposo della materia messa a concorso e di materie affini, nonchè cultori della materia o di materie affini. Le tabelle di affinità sono stabilite dal Consiglio nazionale universitario e sono sottoposte a revisione ogni cinque anni;

2) fermo restando quanto disposto dalle norme di cui all'articolo 3, commi primo e secondo lettera a), all'articolo 4, commi primo, secondo e terzo, e all'articolo 5 della legge 13 luglio 1954, n. 439, non possono essere eletti i professori che abbiano fatto parte di Commissioni giudicatrici di concorsi a cattedre nei due anni precedenti, ovvero di due concorsi successivi per la medesima materia. Detta norma non si applica ai professori ordinari di ruolo e fuori

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ruolo della materia messa a concorso, ove essi siano in numero di 5 o inferiore a 5;

3) effettuato lo scrutinio delle votazioni, i cinque membri che dovranno costituire la Commissione giudicatrice vengono sorteggiati tra i primi dieci designati. Qualora detti designati siano meno di 10, si procede preliminarmente all'integrazione fino a 10 mediante sorteggio fra tutti i professori di ruolo e fuori ruolo eleggibili non designati;

4) i sorteggi sono effettuati dalla Giunta esecutiva del Consiglio nazionale universitario;

5) con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su parere conforme del Consiglio nazionale universitario, saranno dettate le norme per l'elettorato attivo, relative agli Istituti superiori con ordinamenti speciali e a singole Facoltà atipiche.

## Art. 39.

L'articolo 6 della legge 13 luglio 1954, n. 439, è così modificato: « Il commissario che non si presenti, senza adeguata giustificazione, nel giorno stabilito per l'inizio dei lavori, nè alla successiva convocazione, è considerato dimissionario e viene sostituito d'ufficio con altro professore. La sostituzione avviene mediante sorteggio fra tutti i designati, oltre i 5 già nominati a far parte della Commissione giudicatrice.

Qualora i predetti designati siano meno di dieci, si procede all'integrazione fino a 10, mediante sorteggio preliminare fra tutti gli eleggibili non designati.

Dopo l'inizio dei lavori collegiali non possono essere presentate dimissioni, nè i lavori stessi possono essere aggiornati. Soltanto in caso di comprovata forza maggiore il Ministro della pubblica istruzione può accettare dimissioni, o consentire il rinvio dei lavori per una volta sola e per non oltre trenta giorni. I commissari che non partecipino alla riconvocazione della Commissione per la prosecuzione dei lavori precedentemente iniziati o ad una delle successive sedute, decadono dall'ufficio e sono

sostituiti con le modalità di cui al precedente comma.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentita la Giunta esecutiva del Consiglio nazionale universitario, dichiara la ineleggibilità, per due concorsi successivi, dei commissari nei cui confronti sia stato adottato provvedimento di sostituzione d'ufficio ».

#### Art. 40.

Il secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, è sostituito dai seguenti:

« Ogni commissario è tenuto a presentare nella prima seduta della Commissione giudicatrice una relazione scritta e motivata su ciascun candidato, da allegare agli atti del concorso.

La Commissione procede alla comparazione dei candidati e, con motivata relazione nella quale avrà dato esaurienti ragioni della propria scelta, propone non più di due candidati che essa ritenga degni di coprire il posto messo a concorso, graduandoli in ordine di merito e mai alla pari.

La relazione deve essere integralmente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione. I candidati hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti del concorso al quale hanno partecipato ».

#### Art. 41.

Indipendentemente dal caso del raddoppio di cattedra, nell'organico dei posti di professore di ruolo assegnati a ciascuna Facoltà non possono comunque restare vacanti più di due posti. Qualora si verifichi la vacanza di un numero superiore di posti, la Facoltà è tenuta a provvedere alla copertura quanto meno dei posti eccedenti i due predetti entro il termine di 60 giorni dalla data d'inizio di ciascuna vacanza successiva alla seconda.

Trascorsi i termini previsti dal precedente comma, senza che la Facoltà interessata abbia provveduto, il Ministro della pubblica istruzione, su conforme parere del Consiglio nazionale universitario espresso nella prima adunanza, o comunque nella prima sessione, successiva alla scadenza dei predetti termini, stabilisce le cattedre da mettere a concorso, disponendo anche eventuali raddoppiamenti di cattedre, ove ne sussistano i presupposti, e bandisce il relativo concorso.

Nel caso che il Consiglio nazionale universitario non esprima il proprio parere nella predetta adunanza o sessione, il Ministro provvederà direttamente al bando del concorso e, a norma di legge, anche, ove occorra, alla nomina del vincitore.

A meno che non siano già coperti da professori di ruolo tutti gli insegnamenti fondamentali della Facoltà, le cattedre assegnate a insegnamenti complementari non possono superare il quarto delle cattedre complessivamente attribuite alla Facoltà.

#### Art. 42.

Ferma restando la norma di cui all'articolo 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, per gli insegnamenti con un numero di studenti superiori a 500 è disposto il raddoppiamento automatico della cattedra, mediante assegnazione riservata di posti di ruolo.

Il raddoppiamento è dichiarato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, entro il mese di marzo di ciascun anno, sulla base del numero degli iscritti alle Facoltà nell'anno accademico in corso. Ove le Facoltà non provvedano a coprire i posti derivanti dal raddoppio automatico entro il successivo 31 dicembre, il Ministro bandisce il concorso entro il 31 gennaio dell'anno seguente.

Nella ripartizione dei nuovi posti di ruolo, previsti a norma delle leggi vigenti, le assegnazioni per i raddoppiamenti automatici hanno precedenza assoluta rispetto ad

ogni altra richiesta, anche oltre i limiti stabiliti nell'articolo 1 della legge 24 febbraio 1967, n. 62.

#### Art. 43.

Ai concorsi a cattedre universitarie possono essere ammessi docenti e studiosi di cittadinanza straniera.

Qualora la Commissione giudicatrice ritienga il cittadino straniero degno di coprire il posto messo a concorso, questi potrà conseguire la nomina in ruolo, nei modi di legge, purchè abbia ottenuto la cittadinanza italiana e sia in possesso della conoscenza della lingua italiana, e comunque non oltre cinque anni dalla approvazione degli atti del concorso stesso. In tal caso non è applicabile la norma di cui al secondo comma dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

### CAPITOLO II

#### *Adempimento dei doveri accademici*

#### Art. 44.

Il personale docente universitario di ruolo nello svolgimento della sua alta funzione deve poter garantire il normale e continuo espletamento delle attività didattiche e scientifiche relative al proprio ufficio; dovrà quindi adempiere alle sue funzioni osservando il tempo pieno.

#### Art. 45.

Non possono essere conferiti incarichi d'insegnamento universitario ai professori di ruolo, ai professori aggregati ed agli assistenti di ruolo che siano membri del Parlamento o di Assemblee regionali, o che rivestano la carica di Presidente di Consiglio provinciale o di Sindaco di Comune capoluogo di provincia. Inoltre non sono eleg-

## LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gibili negli organi accademici nè all'ufficio di direttore di Istituto e di direttore di Dipartimento.

## Art. 46.

I professori universitari di ruolo che siano Presidenti delle Camere parlamentari, membri del Governo nazionale, Presidenti di Assemblee regionali, Presidenti od assessori di Amministrazioni regionali, che non chiedano di essere collocati in aspettativa, sono collocati d'ufficio nella posizione di fuori ruolo per la durata del rispettivo mandato, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, ratificato con modificazioni dalla legge 4 luglio 1950, n. 498.

Le cattedre e i relativi posti di ruolo restano indisponibili.

Gli assegni di detti professori collocati nella posizione di fuori ruolo sono ridotti ad una somma corrispondente alla spesa di un incarico interno di insegnamento.

I professori di ruolo, i professori aggregati e gli assistenti di ruolo, eletti in Parlamento, possono chiedere di essere messi in aspettativa durante il periodo del loro mandato. Durante il periodo di aspettativa è consentito ad essi di svolgere attività scientifica e di ricerca presso la Facoltà, gli Istituti o i Dipartimenti di appartenenza. I professori di ruolo, collocati in aspettativa durante il mandato parlamentare, sono sostituiti nell'esercizio dell'attività didattica da un supplente designato dal Consiglio di Facoltà, ma hanno facoltà anche saltuariamente di continuare a prestare la loro opera col tenere lezioni, esercitazioni e col partecipare a Commissioni di esame.

## Art. 47.

La punizione disciplinare della censura al professore e all'assistente universitario, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti disposizioni, è inflitta dal Rettore,

sia direttamente sia su conforme deliberazione di una Commissione di disciplina presieduta dal Rettore medesimo e costituita di altri 4 membri, di cui due designati dal Senato accademico e due dal Consiglio di amministrazione fra i membri dei rispettivi consessi. In tale ultimo caso il provvedimento è definitivo.

La punizione della sospensione dall'ufficio per un periodo fino a 6 mesi è inflitta dal Rettore su conforme deliberazione delle Commissioni di disciplina. Contro tale punizione è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, ricorso al Consiglio nazionale universitario.

#### TITOLO IV

#### ORDINAMENTO DIDATTICO

##### Art. 48.

Gli insegnamenti costitutivi di ciascun corso di diploma o di laurea si distinguono in:

- a) insegnamenti che debbono comunque costituire materia di esame nei singoli corsi e nei singoli indirizzi di diploma e di laurea;
- b) insegnamenti propri del corso di laurea o di diploma dell'Università, presso la quale viene svolto il corso e l'indirizzo, che debbono comunque costituire materia di esame;
- c) insegnamenti a scelta dello studente.

Gli insegnamenti di cui alla lettera a) sono determinati con legge.

Gli insegnamenti di cui alle lettere b) e c) sono stabiliti negli Statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

Il numero degli insegnamenti di cui alle lettere a) e b) non potrà rispettivamente superare il 30 per cento del numero minimo di insegnamenti che lo studente deve seguire, superandone gli esami.

Le modalità degli esami sono stabilite con decreto del Rettore, su proposta della competente Facoltà approvata dal Senato accademico.

Lo studente può seguire uno dei piani di studi, suggeriti dalla Facoltà, oppure presentare un suo proprio piano di studi, che dovrà comunque rientrare in uno degli indirizzi costitutivi del corso di laurea ed essere sottoposto, per la sua validità, alla approvazione della Facoltà. Lo studente può proporre che nel suo piano di studi siano anche incluse materie insegnate in altre Facoltà.

Non sono consentite variazioni del piano di studio per gli studenti fuori corso.

#### Art. 49.

Possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi od integrativi dei corsi ufficiali, i corsi tenuti da professori stranieri che siano stati inviati da una Università o da un Istituto di istruzione universitaria.

Con le medesime modalità può essere conferito a professore straniero incarico di insegnamento per la durata massima di cinque anni, con trattamento economico corrispondente a quello iniziale dei professori di ruolo ordinario.

In ogni caso, il professore straniero ha i medesimi compiti dei professori ufficiali, sotto la vigilanza delle competenti autorità accademiche.

#### Art. 50.

I piani dei singoli corsi di studi possono prevedere per i vari insegnamenti la durata di un semestre, di almeno un corso annuale o due corsi semestrali.

Gli esami di profitto, di diploma o di laurea per ogni anno accademico hanno luogo nella sessione estiva ed autunnale, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 del-

la legge 5 gennaio 1955, n. 8, e dall'articolo 2 della legge 1º febbraio 1956, n. 34.

#### Art. 51.

L'ordinamento delle Scuole di specializzazione è determinato dagli Statuti delle Università e degli Istituti di istruzione universitaria.

L'insegnamento presso le scuole di specializzazione è retribuito in proporzione al numero delle ore previste per ogni disciplina dell'ordinamento della Scuola.

Per le Scuole di specializzazione annesse alla Facoltà di medicina e chirurgia un regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro della sanità, sentito il Consiglio nazionale universitario, stabilirà i diversi tipi di Scuole di specializzazione, la durata dei corsi di ciascuna di essa, il numero minimo delle discipline di insegnamento, gli insegnamenti che debbono comunque costituire materia di esame, il numero massimo di iscritti, i tirocini pratici, i criteri per il compenso da corrispondere al direttore e per la determinazione dei contributi dovuti agli iscritti ed ogni altra norma relativa all'ordinamento delle Scuole stesse ed ai requisiti per il conseguimento del diploma di specialista.

Per le Scuole di specializzazione annesse alle Facoltà di medicina e chirurgia, l'approvazione delle correlative norme statutarie è subordinata al parere del Consiglio superiore di sanità.

#### Art. 52.

Le Università e gli Istituti di istruzione universitaria sono autorizzati ad istituire corsi speciali di lingua italiana per studenti stranieri.

Le modalità di ammissione e di svolgimento dei corsi saranno stabilite con decreto del Rettore, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, su proposta

delle Facoltà interessate, udito il Senato accademico.

Ai predetti corsi possono essere ammessi gli studenti stranieri che abbiano ottenuto l'iscrizione al primo anno accademico o che intendano successivamente chiederne la iscrizione.

#### Art. 53.

Presso le singole Università è consentita su proposta delle singole Facoltà l'istituzione dei corsi serali per lavoratori, i quali dovranno avere lo stesso valore didattico e scientifico dei corsi normali, pur consentendosi quell'autonomia organizzativa e quella maggior durata che risulteranno necessarie per lo svolgimento completo dei corsi.

Gli insegnamenti dei corsi serali saranno tenuti dal personale docente universitario, a tal fine designato secondo le norme vigenti. In particolare, si possono considerare assieme gli studenti iscritti ai corsi normali e quelli iscritti ai corsi serali per chiedere lo sdoppiamento di cattedre.

### TITOLO V

#### AUTOGOVERNO DELLE UNIVERSITA'

#### Art. 54.

Quale organo di autogoverno delle Università e Istituti di istruzione superiore è istituito il Consiglio nazionale universitario col compito di disciplinare unitariamente i corsi di studio; coordinare l'attività di ricerca tra le sedi; disciplinare il corpo insegnante secondo le norme di un regolamento che dovrà essere emanato tenuto conto dei criteri stabiliti dalla presente legge; stabilire i requisiti didattici e scientifici delle nuove Università; dare parere vincolante per il riconoscimento delle Università libere; programmare i bisogni dell'Università in armonia con la programmazione economica nazionale; promuovere unitariamente la cultura nel quadro dei fini

unitari delle Università indicati dalla presente legge e dalla disciplina universitaria vigente; svolgere funzioni di collegamento fra tutte le Università e Istituti di istruzione universitaria; formulare per il Ministro della pubblica istruzione pareri in materia di ordinamento degli studi delle Università e sulla distribuzione di contributi ordinari e straordinari; formulare un programma quinquennale di sviluppo delle Università.

Al Consiglio nazionale universitario sono demandate inoltre tutte le funzioni attualmente attribuite alla Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

#### Art. 55.

Sono organi del Consiglio nazionale universitario:

- a) l'Assemblea generale;
- b) la Giunta esecutiva;
- c) il Presidente del Consiglio nazionale.

#### Art. 56.

L'Assemblea generale è composta da 90 membri di cui un terzo formato da professori di ruolo, aggregati ed incaricati eletti nelle rispettive categorie in misura di due noni per i professori di ruolo e di un nono per gli altri; un sesto nominati dal Ministro della pubblica istruzione, con decreto del Presidente della Repubblica, e scelti fra funzionari della Pubblica amministrazione e per non meno della metà fra personalità di chiara fama nelle arti, nelle scienze, nella letteratura, nelle professioni; un sesto eletti dagli assistenti di ruolo; un sesto eletti dagli studenti; un sesto eletti dal Parlamento tra docenti, amministratori, pubblicisti, sindacalisti.

#### Art. 57.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno per discutere il consuntivo dell'attività svolta ed il preventivo

di lavoro per l'anno successivo; in sessione straordinaria per iniziativa della Giunta esecutiva o di almeno due quinti dell'Assemblea.

Il Consiglio nazionale universitario dura in carica quattro anni ed è vietata la elezione dei suoi membri per più di due volte immediatamente consecutive.

#### Art. 58.

La Giunta esecutiva è costituita dal Presidente del Consiglio nazionale universitario che la presiede, eletto dall'Assemblea per un biennio, salvo conferma. La Giunta esecutiva è l'organo esecutivo del Consiglio nazionale universitario.

#### Art. 59.

Il regolamento interno del Consiglio nazionale universitario stabilisce le rispettive attribuzioni nei limiti delle funzioni stabilite dalla presente legge.

Tutti gli atti del Consiglio nazionale universitario sono pubblici e debbono essere riprodotti in apposito bollettino ufficiale.

### TITOLO VI

#### DISPOSIZIONI GENERALI TRANSITORIE E FINALI

#### Art. 60.

Durante un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge è consentito ai Rettori, su proposta delle singole Facoltà interessate, di concedere, con proprio decreto, altri appelli straordinari, oltre quello di febbraio, previsto a favore degli studenti fuori corso.

#### Art. 61.

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge il Governo deve provvedere, con assoluta priorità rispetto ad ogni altra

richiesta di istituzione di altre Università, ad istituire ed a rendere operante una seconda Università statale situata nella città di Roma o nelle immediate vicinanze.

Il Governo disporrà a tal fine le opportune variazioni nella destinazione dei fondi e dei bilanci.

#### Art. 62.

Il divieto di cui all'articolo 2 non si applica ad enti, associazioni ed istituti, costituiti anteriormente alla presente legge che facciano uso notorio del nome Università, quali le Università popolari.

#### Art. 63.

Il limite della popolazione studentesca per ciascuna Università od Istituto universitario di cui all'articolo 7 della presente legge dovrà essere reso operante nel termine di anni dieci.

L'attuazione delle norme di cui all'articolo 7 dovrà essere graduata nel termine prefisso.

#### Art. 64.

Per quanto non previsto nella presente legge valgono le norme del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e delle altre leggi che non siano incompatibili.

#### Art. 65.

Il regolamento generale universitario, in esecuzione del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, delle leggi successive che non siano incompatibili con la disciplina di cui alla presente legge, nonchè della presente legge, sarà emanato udito il Consiglio nazionale universitario entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

## Art. 66.

Il Consiglio nazionale universitario entrerà in funzione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Alla medesima data decadrà dalle sue funzioni la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione; tali funzioni saranno nella stessa data assorbite dal Consiglio nazionale universitario.